



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1241

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Indice

1. DDL S. 1241 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1241	5
1.2.2. Relazione 1241-A	45
1.2.3. Testo approvato 1241 (Bozza provvisoria)	48
1.3. Trattazione in Commissione	50
1.3.1. Sedute	51
1.3.2. Resoconti sommari	52
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	53
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 29 (pom.) del 04/02/2014	54
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 30 (pom.) del 12/02/2014	58
1.3.2.1.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/03/2014	64
1.4. Trattazione in consultiva	68
1.4.1. Sedute	69
1.4.2. Resoconti sommari	71
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	72
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014	73
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	76
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/02/2014	77
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	79
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 19/03/2014	80
1.5. Trattazione in Assemblea	85
1.5.1. Sedute	86
1.5.2. Resoconti stenografici	87
1.5.2.1. Seduta n. 222 (pom.) del 02/04/2014	88

1. DDL S. 1241 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1241
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Iter

2 aprile 2014: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1241

approvato

[C.2276](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [5/15](#) del 12 gennaio 2015, GU n. 23 del 29 gennaio 2015.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri [Emma Bonino](#) (Governo [Letta-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Angelino Alfano](#) , Ministro della giustizia [Anna Maria Cancellieri](#) , Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **15 gennaio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 167 del 15 gennaio 2014.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , CRIMINALITA' ORGANIZZATA , REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE , TURCHIA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Maria Amoruso](#) ([EL-PdL XVII](#)) (dato conto della nomina il 4 febbraio 2014) .

Relatore di maggioranza Sen. [Francesco Maria Amoruso](#) ([EL-PdL XVII](#)) nominato nella seduta pom. n. 34 del 19 marzo 2014 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 21 marzo 2014; annuncio nella seduta pom. n. 216 del 25 marzo 2014.

Facente funzioni Sen. [Pier Ferdinando Casini](#) (PI) il 2 aprile 2014 .

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 31 gennaio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 181 del 4 febbraio 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1241

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1241

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri** (BONINO)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (ALFANO)
con il **Ministro della giustizia** (CANCELLIERI)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Onorevoli Senatori. -- L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi al fine di prevenire e combattere i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo.

L'Intesa si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per meglio regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Il contesto internazionale pone l'attenzione sulla necessità di una collaborazione più stretta nel contrasto alle attività della criminalità organizzata, al fine di garantire la sicurezza ed il benessere della comunità.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Intesa si rende necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta ai reati gravi, alla criminalità organizzata e al terrorismo, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'Intesa stessa. Il testo dell'Accordo ricalca nel contenuto altri recenti intese della stessa natura.

L'Atto internazionale specifica, innanzitutto, l'obbligo alla cooperazione in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e ai trattati internazionali vigenti (articolo 1); individua poi i settori nei quali la cooperazione si renderà operativa, ossia nella prevenzione e nella lotta a: criminalità organizzata transnazionale (compreso il riciclaggio del denaro, il *cyber crime* ed il traffico di oggetti d'arte); produzione illecita e traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici; tratta di esseri umani e traffico di migranti; terrorismo e relative attività di finanziamento. L'elencazione non ha il carattere della esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata (articolo 2).

L'Accordo sancisce, quindi (articolo 3), quali saranno le modalità della cooperazione, la cui attuazione avverrà in conformità alle proprie legislazioni nazionali e, in particolare per l'Italia, anche agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Sono quindi individuati: lo scambio e l'analisi delle informazioni sulle organizzazioni criminali, sul *modus operandi*, sulle strutture e sui contatti; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte e di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sottocopertura; le misure per

prevenire e combattere la produzione illecita e il traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici; lo scambio di informazioni di carattere operativo per l'identificazione e la localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ai reati previsti dall'Intesa; lo scambio di informazioni sulle tecniche ed i metodi sviluppati per il contrasto dei reati nell'ambito dei servizi di polizia minorile; lo scambio di informazioni sulle politiche migratorie; lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio; l'esecuzione delle richieste di assistenza (di cui all'articolo 4); infine le Parti cooperano alla organizzazione reciproca di corsi di formazione.

L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi del rifiuto (articolo 4); particolare attenzione viene posta alla tutela ed ai limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti (articolo 5).

L'articolo 6 individua quali sono le Autorità preposte alla applicazione dell'Accordo: per la Parte italiana, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; per la Parte turca, il Ministero dell'interno.

Entro trenta giorni dalla firma dell'Accordo, le Parti procederanno alla comunicazione reciproca degli elenchi degli Uffici nazionali autorizzati alla gestione dei contatti per l'adempimento delle disposizioni dell'Intesa. Le parti cooperano, inoltre, attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti per i reati previsti dall'Accordo.

Sono poi stabilite: la possibile effettuazione di riunioni e consultazioni al fine di agevolare l'esecuzione e l'osservanza dell'Accordo (articolo 7); le modalità di composizione delle eventuali controversie (articolo 8); la non pregiudizialità del presente Accordo ai diritti ed obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle Parti (articolo 9); le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 10). Le lingue di lavoro nell'ambito della cooperazione prevista dall'Intesa sono l'italiano ed il turco, con relativa traduzione in lingua inglese (articolo 11).

L'Accordo prevede, infine, le procedure per l'entrata in vigore, la modifica, gli emendamenti e la cessazione dell'Accordo (articolo 12).

Il testo pattizio resta in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, con almeno sei mesi di anticipo, la propria intenzione di revocarlo.

Per gli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione dell'Accordo, si rimanda all'allegata relazione tecnica.

Relazione tecnica

L'attuazione dell'accordo internazionale di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Articolo 3

Lo scambio informativo relativamente ai punti 1, 5, 7, 8, 9 e 10 può essere gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) operativo in base alla legislazione vigente.

L'adozione di misure (punti 3 e 12), la cooperazione (punti 6, 11 e 13) e lo scambio di esperienze (punto 4) avverranno senza ulteriori oneri oltre quelli già quantificati nella presente relazione tecnica.

Si possono prevedere 6 missioni annue operative (punto 2, articolo 3, operazioni congiunte) della durata di 5 giorni per 3 operatori con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia.

Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Turchia (gruppo III) euro 143,04; ridotto del 20% euro 114,43; ridotto di un terzo euro 76,28; oneri giornalieri (euro 76,28-51,65) euro 24,63; lordizzazione eccedenza di 51,65 (euro 24,63*1.58) euro 38,92; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 12,72; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 89,02.

- albergo (4 notti)	€ 1.800,00
- diaria giornaliera (89,02*3*5gg)	€ 1.335,30
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
Totale	€ 6.285,30
Totale per 6 missioni	€ 37.711,80

Articolo 3, ultimo punto

Al fine di attuare la cooperazione le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione; al riguardo si prevede di organizzare un corso a beneficio della Polizia turca di due settimane per 10 funzionari del ruolo direttivi turchi.

Costo di una settimana

- costo individuale giornaliero € 130 (130*10*gg7)	€ 9.100,00
- interpretariato	€ 2.000,00
Costo totale di una settimana	€ 11.100,00

Costo totale di due settimane € 22.200,00

Articolo 4

L'esecuzione del punto 2 verrà effettuata con le medesime modalità descritte al punto 1, dell'articolo 3, e, quindi, senza oneri aggiuntivi.

Articolo 7

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per valutare i progressi, analizzare e migliorare la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte Ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte Inviante. Si prevede che le riunioni (una sola riunione l'anno) si terranno alternativamente in Italia e in Turchia, che la delegazione italiana sarà composta da tre componenti



con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia e che la durata delle riunioni sarà di cinque giorni. Si fa presente al riguardo, che la prima riunione si terrà in Turchia.

delegazione italiana inviata in Turchia

- albergo (4 notti)	€ 1.800,00
- diaria giornaliera (89,02*3*5gg)	€ 1.335,30
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
Totale	€ 6.285,30

Per quanto attiene agli oneri connessi alle riunioni sostenuti dalla parte ricevente, questi possono quantificarsi in euro 750,00 – spese per colazioni di lavoro per dieci persone.

costo delle riunioni da tenersi in Italia **totale € 750,00**

Articolo 8

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

Articolo 10

Le diverse modalità di ripartizione delle spese avvengono in compensazione senza oneri aggiuntivi. Per gli oneri straordinari di prevede una missione annua della durata di 5 giorni per 3 operatori con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia.

- albergo (4 notti)	€ 1.800,00
- diaria giornaliera (89,02*3*5gg)	€ 1.335,30
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
Totale	€ 6.285,30

Oneri complessivi dell'accordo

All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 72.482,40 per l'anno 2013 (quando le riunioni si terranno in Turchia), ad euro 66.947,10 per l'anno 2014 (quando le riunioni si terranno in Italia) e ad euro 72.482,40, a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri di cui al presente accordo relativi al numero degli esperti e dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del predetto accordo.

Ogni attività prevista dal presente accordo, e non quantificati in termini di costi, verrà eseguita con i mezzi ordinari a disposizione dell'Amministrazione senza comportare ulteriori oneri che possano variare i saldi di finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



19 NOV. 2013

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI																
		DESCRIZIONE EFFETTI	spesa / entrata	tipologia	SALDO NETTO DA FINANZIARE						FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
Art.	Comma				2013	2014	2015	importo annuo a regime	anno terminale	importo complessivo	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ONERI														
		Tipologia (autorizzazione, tetto di spesa, onere valutato)														
		oneri a carico dello Stato	\$	C	37.712	37.712	37.712	37.712			37.712	37.712	37.712	37.712	37.712	37.712
3		operazioni congiunte	\$	C	22.200	22.200	22.200	22.200	9999		22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
3	a.p.	corsi di formazione	\$	C	6.285	750	6.285	6.285	9.999		6.285	750	6.285	6.285	750	6.285
7		riunioni e consultazioni	\$	C	6.285	6.285	6.285	6.285			6.285	6.285	6.285	6.285	6.285	6.285
10		oneri straordinari	\$	C	6.285	6.285	6.285	6.285			6.285	6.285	6.285	6.285	6.285	6.285
		TOTALE ONERI			72.482	66.947	72.482	72.482	9999		66.947	72.482	72.482	66.947	72.482	72.482
		COPERTURE														
		Fondo speciale di parte corrente MAE	\$	A	72.482	66.947	72.482	72.482	9999		66.947	72.482	72.482	66.947	72.482	72.482
		TOTALE COPERTURE	\$	A	72.482	66.947	72.482	72.482	9999		66.947	72.482	72.482	66.947	72.482	72.482
		EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI	\$	A	72.482	66.947	72.482	72.482	9999		66.947	72.482	72.482	66.947	72.482	72.482



SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- ☒ SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
☐ INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
☐ INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
☐ SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
☐ SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo di cooperazione fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero Affari Esteri

Amministrazione competente

Ministero Affari Esteri, Ministero dell'Interno

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
3	
7	
10	



PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	x

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'Articolo 3

Al fine di attuare la cooperazione le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione e operazioni congiunte

A) Descrizione sintetica dell'Articolo 7

Al fine di valutare lo stato di attuazione dell'accordo, le parti si riuniranno annualmente, alternativamente in Italia e in Turchia.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo 10

oneri straordinari

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI X

NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

diaria di missione all'estero - applicazione del decreto 13 gennaio 2003 del MEF e delle leggi indicate in appendice - biglietti aerei e pernottamento sulla base dei prezzi tipo vigenti -

C. 2)

Metodologia di calcolo

calcoli logico - matematici secondo gli elementi in possesso dell'Amministrazione

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

finanziari

an2. negativi

anz. negativi

essere indicati con segno negativo; le nuove o le minori spese devono essere indicate con

SEZIONE II

TABELLA 1bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari e
carico dello Stato:

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		Anno 6		Anno 7		Anno 8		Anno 9		Anno 10		TOTALE
	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	
TOTALE a carico dello Stato																					



Tabella 2**carico dello Stato**[illegible]

1 carico di altre Pubbliche Amministrazioni

[illegible]

v.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



RRIPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

[illegible][illegible]

Q.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori) entrate o nuove o maggiori spese devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



SEZIONE III

MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	72.482	66.947	72.482

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
-------------------	-----------	-----------	-----------

Tabella A

Ministero Affari Esteri	72.482	66.947	72.482
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Tabella B

Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Totale fondi speciali	72.482	66.947	72.482
------------------------------	--------	--------	--------

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Legge	Articolo	Comma			

Totale riduzione autorizzazioni di spesa			
---	--	--	--

C) Nuove o maggiori entrate

			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Legge	Articolo	Comma			

Totale Nuove o maggiori entrate			
--	--	--	--

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	72.482	66.947	72.482
---------------------------------	--------	--------	--------

PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSULA DI SALVAGUARDIA

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Descrizione sintetica

--



SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
aiuto netto da finanziare			
abbisogno di cassa del settore			
indebitamento netto			

die:

**TIMBRO DI VERIFICA DELLA
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO**

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare e migliorare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire, contrastare e rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità ed al terrorismo.

L'obiettivo che l'Accordo si pone è creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa ed intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità, in un contesto internazionale estremamente delicato.

La collaborazione è fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità internazionale. La Repubblica Italiana e quella di Turchia avvertono la necessità di implementare la collaborazione esistente attraverso lo sviluppo di sinergie anche nel settore della formazione del personale. Rileva inoltre la necessità di stipulare un Accordo che tocchi i più ampi spazi di cooperazione possibile, e che si ponga come superamento e miglioramento dell'Accordo già esistente entrato in vigore nel 1998. L'Intesa mira a rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità organizzata transnazionale, al terrorismo, al narcotraffico e alla tratta di persone ed armi, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso lo scambio di informazioni e tecniche investigative, l'esecuzione di operazioni di polizia congiunte, lo studio, la ricerca e la analisi congiunta sulle organizzazioni criminali per pianificare mirate strategie di intervento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama:

- la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive modificazioni.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il suddetto atto non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990, in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato nonché nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e nei Protocolli Aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone, in particolare donne e bambini, firmati rispettivamente a Palermo dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dal Governo della Repubblica di Turchia e contro l'illecita produzione e il traffico di armi e munizioni firmati rispettivamente il 14 novembre 2001 dalla Repubblica Italiana e il 28 giugno 2002 dalla Repubblica di Turchia, nonché nelle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite. I citati Atti sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare al riguardo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La necessità di collaborare al contrasto e alla prevenzione dei reati connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico dei migranti, alla tratta degli esseri umani ed al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori ha determinato, in mancanza di un Accordo quadro di riferimento già esistente tra l'Italia e la Turchia, la necessità di stipulare il presente Atto pattizio.

Il contesto internazionale richiede una intensificazione della collaborazione, per il contrasto dei reati descritti, specie in un'area strategica quale può essere considerata quella mediorientale, e nello specifico turca, poiché ritenuta di ulteriore e prossimo sviluppo economico, quindi considerata redditizia da parte di diversi gruppi criminali.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia, da tempo avviata tra i due Paesi, e rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo – professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'atto internazionale sono disciplinate le modalità di attuazione della cooperazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative lo scambio delle informazioni e di esperienze nonché l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative.

Le richieste di cooperazione costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo si pone.

In particolare, per la verifica dello stato di attuazione della collaborazione e dei risultati ottenuti, nell'Accordo è sancita la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni bilaterali, che si svolgeranno, su base di reciprocità, in Italia e in Turchia. Come ulteriore indicatore si potrà considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.



D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni nonché le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione, e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione di un Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia hanno avuto inizio nel mese di luglio dell'anno 2009, a seguito di una Nota Verbale con la quale l'Ambasciata di Turchia trasmetteva una prima bozza di intesa, così come concordato tra i due Ministri dell'interno *pro tempore* in occasione del vertice bilaterale di Smirne del novembre 2008.

Il testo condiviso, di cooperazione in materia di lotta ai reati gravi ed, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, è stato sottoscritto a Roma l'8 maggio 2012.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo mira a favorire la cooperazione in materia di polizia per la prevenzione dei reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in assenza di un analogo Accordo del Governo italiano con il Governo della Turchia.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto pur non esistendo altri accordi di analogo contenuto con la Turchia, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale.

La stipula di detto Accordo è stata, quindi, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività

delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli omologhi organismi dei due Paesi, destinatari diretti dell'Accordo, in quanto viene definito un quadro giuridico più preciso ed adeguato, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza. Esso presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo, nelle loro varie manifestazioni.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo, quantificati in euro 72.482 per l'anno 2013, in euro 66.947 per l'anno 2014, e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2015, sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed alle altre forme criminali.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

- per la Repubblica Italiana: il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- per la Repubblica di Turchia: il Ministero dell'interno.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità, e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'interno si procederà alla relazione della verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle riunioni e consultazioni bilaterali, che si svolgeranno, su base di reciprocità nei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2013, in euro 66.947 per l'anno 2014 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

SULLA LOTTA AI REATI GRAVI,

IN PARTICOLARE CONTRO

IL TERRORISMO E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia, di seguito denominati le "Parti";

DESIDEROSI di migliorare la cooperazione bilaterale al fine di rafforzare e sviluppare rapporti amichevoli tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia, per promuovere il benessere e la stabilità in un'atmosfera pacifica in entrambi gli Stati, nel contesto dei principi di rispetto reciproco per la sovranità, eguaglianza e interessi di entrambe le Parti;

PREOCCUPATI per la crescita degli atti di terrorismo internazionale e della criminalità organizzata internazionale;

CONFORMEMENTE al principio della protezione efficace dei propri cittadini e delle altre persone nei propri Paesi da atti di terrorismo e da altri atti criminali;

NELL'INTENTO di accrescere la cooperazione in questo settore confermando il significato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

CONSIDERANDO la legislazione nazionale e gli obblighi internazionali di entrambe le Parti;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato nonché le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i Protocolli Aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone, in particolare donne e bambini, firmati rispettivamente a Palermo dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dal Governo della Repubblica di Turchia e contro l'illecita produzione e il traffico di armi e munizioni firmati rispettivamente il 14 novembre 2001 dalla Repubblica Italiana e il 28 giugno 2002 dalla Repubblica di Turchia, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

VISTO l'Accordo di cooperazione sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di essere umani firmato a Roma il 22 settembre 1998 e in vigore dal 9 febbraio 2001;

CONSIDERANDO i principi fondamentali del Diritto delle Nazioni, definiti nella Carta delle Nazioni Unite, nonché la protezione dei diritti umani;

NEL RISPETTO del principio di sovranità e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra le due Parti;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

OBBLIGO DI COOPERAZIONE

1. Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali vigenti, collaborano nella lotta contro i reati gravi, in particolare contro i reati connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori.
2. Il presente Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale.

Articolo 2

SETTORI DELLA COOPERAZIONE

1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
 - crimine organizzato transnazionale, compreso il riciclaggio di denaro, la criminalità cibernetica, il traffico di opere e oggetti d'arte e i manufatti storici;
 - produzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
 - tratta di persone e traffico di migranti;
 - traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici nonché delle attività di finanziamento del terrorismo in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3

MODALITA' DI COOPERAZIONE

Nell'ambito della cooperazione, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti:

- procedono a scambiarsi informazioni operative sulle organizzazioni criminali e gli atti criminali pianificati o perpetrati, sulla struttura, composizione, contatti esterni e *modus operandi* di tali organizzazioni al fine di prevenire e contrastare i reati gravi e i gruppi terroristici;
- concordano, conformemente alle proprie leggi nazionali, lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono concordate dalle Autorità di entrambe le Parti, come riferito all'articolo 6 del presente Accordo;

- adottano, nel rispetto della propria legislazione nazionale, misure per prevenire e combattere la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
- procedono a scambiarsi esperienze sul controllo del commercio lecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e adottano le misure atte a prevenire abusi nel settore. Procedono, inoltre, allo scambio e all'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento nonché sulle tecniche di analisi;
- procedono allo scambio di informazioni di carattere operativo, finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ai reati previsti dal presente Accordo;
- cooperano per coordinare le misure necessarie all'esecuzione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sottocopertura;
- si scambiano le informazioni relative alle tecniche e ai metodi attuati e sviluppati per il contrasto dei reati e della criminalità nell'ambito dei servizi di polizia minorile, delinquenza minorile e reati contro i minori;
- si scambiano le informazioni sulle politiche migratorie correnti e sulle prassi nonché sugli effetti di tali prassi sulla migrazione irregolare;
- collaborano scambiandosi informazioni sui principali flussi immigratori illegali, sulle rotte seguite dai migranti illegali, i loro *modus operandi* e i metodi di trasporto. Le Parti possono anche scambiarsi i rapporti di analisi del rischio nello specifico settore;
- collaborano attraverso lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi;
- collaborano nell'esecuzione delle richieste previste nell'articolo 4 del presente Accordo;
- adottano ogni altra misura in conformità con le proprie legislazioni nazionali e con le altre Convenzioni internazionali alle quali le Parti sono vincolate, nonché conformemente alle finalità del presente Accordo;
- cooperano al fine di organizzare reciproci corsi di formazione attraverso le Autorità di cui all'articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 4

RICHIESTE DI ASSISTENZA E ESECUZIONE

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
2. Le informazioni possono – senza richiesta – essere trasferite all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d'interesse per detta Parte.
3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
4. Le richieste di assistenza contengono:
 - il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
 - informazioni dettagliate sul caso;
 - lo scopo e i motivi della richiesta;
 - una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
5. Se l'esecuzione di una richiesta di assistenza o un'attività di cooperazione pregiudica la sicurezza o sovranità o è contraria al diritto nazionale, obblighi internazionali o altri interessi essenziali di una delle Parti, essa può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta in tutto o in parte e può eseguirla subordinatamente a certe condizioni.
6. La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all'esecuzione della richiesta nel modo più rapido e completo possibile.
7. Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta.
8. La Parte richiesta è autorizzata a richiedere alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata esecuzione della richiesta.
9. Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio paese, la Parte può prolungare l'esecuzione della richiesta o renderla subordinata al rispetto delle condizioni definite necessarie a seguito delle consultazioni con la Parte richiedente. Se la Parte richiedente concorda nel fornire assistenza alle condizioni proposte, essa le deve osservare.
10. Salvo che la legislazione nazionale della Parte richiesta non stabilisca altri termini, l'autorità competente della suddetta Parte deve notificare alla Parte richiedente i risultati relativi all'esecuzione della richiesta nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.
11. La Parte richiesta, in caso di totale o parziale rifiuto di dar seguito ad una richiesta di assistenza, comunica i motivi di tale rifiuto alla Parte richiedente.

Articolo 5

LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

1. Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile scambiati fra le Parti sono – conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni – protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
3. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e a livello organizzativo per tutelare i dati sensibili e personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
4. Le informazioni e i documenti forniti da un'autorità competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non dopo il consenso dell'autorità competente che li ha forniti.
5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
6. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
7. Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.

Articolo 6

AUTORITÀ PREPOSTE ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

1. Le Autorità preposte all'applicazione del presente Accordo sono:
 - per la Parte Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
 - per la Parte Turca, la Direzione Generale della Sicurezza del Ministero dell'Interno.

2. Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo le Parti procedono a scambiarsi l'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo e a stabilire i canali di comunicazione fra di loro.
3. Le Parti si informano immediatamente degli eventuali cambiamenti nell'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo. Le Parti, inoltre, si comunicano reciprocamente i cambiamenti dei rispettivi canali di comunicazione.
4. Le Parti cooperano, oltre che tramite gli uffici autorizzati sopra menzionati, attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti per i reati previsti dal presente Accordo.

Articolo 7 RIUNIONI E CONSULTAZIONI

1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, analizzare e migliorare la cooperazione.
2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Turchia.

Articolo 8 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Autorità competenti di cui all'Articolo 6 e trattative attraverso i canali diplomatici.

Articolo 9 RAPPORTI TRA IL PRESENTE ACCORDO ED ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle Parti.

Articolo 10 SPESE

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.

2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte Inviante.

Articolo 11 **LINGUA DI COOPERAZIONE**

Ai fini della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la propria lingua ufficiale, allegando le traduzioni nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in lingua inglese.

Articolo 12 **ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE, EMENDAMENTI E CESSAZIONE**

1. Il presente Accordo entra in vigore il mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente Accordo avrà una durata illimitata e può essere denunciato a seguito di notifica scritta dell'altra Parte. L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 mesi successivi alla consegna della notifica all'altra Parte.
3. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

In seguito all'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani, firmato a Roma il 22 settembre 1998, cesserà di avere efficacia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti - debitamente autorizzati dai rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente Accordo a Roma in data 8/5/2012 in due originali, ciascuno in italiano, turco e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede. In caso di discordanza sull'interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

Anna Maria Cancelli

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA**

[Firma]

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
ON COMBATING SERIOUS CRIME
IN PARTICULAR
TERRORISM AND ORGANIZED CRIME

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as “the Parties”;

DESIRING to enhance bilateral cooperation in order to strengthen and develop friendly relationships between the Italian Republic and the Republic of Turkey to promote welfare and stability in a peaceful atmosphere in both States in the framework of the principles of mutual respect of the sovereignty, equality and interest of both Parties;

BEING CONCERNED about the increase of the acts of international terrorism and international organized crime;

IN ACCORDANCE WITH the principle of protecting effectively their citizens and other persons in their countries from acts of terrorism and other criminal acts;

STRIVING TO enhance cooperation in this area by confirming the significance of international cooperation in combating terrorism and organized crime;

CONSIDERING national legislation and international obligations of both Parties;

RECALLING Resolution No 45/123 of the UN General Assembly of 14 December 1990 concerning International Cooperation in the Fight Against Organized Crime, the UN Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Convention Against Transnational Organized Crime and its additional Protocols against the Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air, Trafficking in Persons, in particular Women and Children, signed in Palermo by the Government of the Italian Republic on 12 December 2000 and by the Government of the Republic of Turkey on 13 December 2000 respectively, and Against the Illicit Production and Trafficking in Weapons and Ammunitions signed by the Italian Republic on 14 November 2001 and by the Republic of Turkey on 28 June 2002 respectively, as well as the relevant UN Security Council Resolutions and the Conventions Against Terrorism adopted under the aegis of the United Nations;

TAKING INTO CONSIDERATION the Cooperation Agreement on the Fight Against Terrorism, Organized Crime, Laundering of Illicit Proceeds, Illegal Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Human Beings signed in Rome on 22 September 1998 and in force since 9 February 2001;

TAKING INTO CONSIDERATION the basic principles of the Law of Nations defined in the United Nations Charter as well as the protection of human rights;

RESPECTING the principle of sovereignty and equality of States and wishing to further strengthen the friendly relations between both Parties;

HAVE AGREED the following:

ARTICLE 1 OBLIGATION TO COOPERATE

1. The Parties shall cooperate, in conformity with their relevant national legislation, the international treaties in force, in fighting against serious crime, in particular against crimes related to terrorism, organized crime, smuggling of migrants, trafficking in human beings, narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors.

2. This Agreement shall not affect the international legal assistance procedures in force.

ARTICLE 2 FIELDS OF COOPERATION

1. The Parties shall cooperate, in the framework of their means, in order to prevent, suppress and conduct investigations into crime, including but not limited to, the following:

- transnational organized crime, including money laundering, cybercrime, smuggling of works and objects of art and historical artifacts;
- illicit production of and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
- trafficking in persons and smuggling of migrants;
- illicit trafficking in weapons, ammunitions, explosives, nuclear, radioactive and toxic materials.

2. The Parties shall also cooperate to prevent and suppress terrorist acts and financing of terrorism, in conformity with their relevant national legislation in force and the international obligations, including the relevant international Conventions and UN Security Council Resolutions.

ARTICLE 3 COOPERATION PROCEDURES

In the framework of cooperation, for the purpose of implementing Article 2 of this Agreement and in compliance with their national legislation Parties shall:

- exchange operative information on criminal organizations and criminal acts, which are planned or were perpetrated, and the structure, composition, external contacts and modus operandi of such organizations in order to prevent and combat serious crimes and terrorist groups;
- in conformity with their national laws, agree to carry out joint police operations. The relevant operational procedures shall be agreed upon by the Authorities of both Parties as mentioned in Article 6 of this Agreement;
- in compliance with their relevant national legislation, take measures to prevent and combat the illicit production of and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;

- exchange experiences in the control of legal trade in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, and shall take measures to prevent abuses in this field. They shall also exchange and analyze information on narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, places and methods of production and manufacturing, channels and means used by traffickers, including concealing modalities, as well as on analysis techniques;
- exchange operational information in order to identify and detect persons, objects and money referable to the crimes covered by this Agreement;
- cooperate to coordinate the necessary measures for the implementation of special investigative techniques such as controlled deliveries and undercover operations;
- exchange information on techniques and methods implemented and developed in combating crime and criminality in terms of Juvenile Police, juvenile delinquency and crimes against children;
- exchange information on the current migration policies and practices, as well as on the effects of these practices on irregular migration;
- cooperate by exchanging information on the main illegal immigration flows, the routes followed by illegal migrants, their *modus operandi* and transportation methods. The Parties may also exchange their relevant risk assessment reports;
- cooperate by exchanging information on passports and other travel documents, visas as well as entry and exit stamps in order to detect counterfeited documents;
- cooperate in executing the requests envisaged in Article 4 of this Agreement;
- take any other action, in compliance with their national legislation and other international Conventions by which the Parties are bound and in accordance with the purposes of this Agreement;
- cooperate to organize mutual training courses through their respective Authorities mentioned in Article 6 of this Agreement.

ARTICLE 4

REQUESTS FOR ASSISTANCE AND EXECUTION

1. Co operation in the framework of this Agreement shall take place based on the requests for assistance made by the competent Authority concerned or upon initiative of the competent Authority which deems said assistance is of interest to the other competent Authority.
2. The information may - without request - be transmitted to the other Party if there are grounds to believe that they are of interest to said Party.
3. Requests for assistance shall be submitted in writing. In case of emergency they may be made orally, but shall be confirmed in writing within seven (7) days.
4. Requests for assistance shall contain:
 - the name of the body of the Party which requests assistance and the name of the body of the Party to which a request for assistance has been submitted;
 - detailed information on the case;
 - aim of and reasons for the request;
 - description of the assistance requested;
 - any other information which may contribute to the effective execution of a request.

5. If the execution of a request for assistance or a cooperation activity jeopardizes the sovereignty or security or is contrary to national law, international obligations or other essential interests of one of the Parties, that Party may refuse to execute the request wholly or partly or may execute the request subject to certain conditions.

6. The requested Party shall adopt all the measures necessary to execute the request in the most rapid and complete way as possible.

7. During the execution of a request the law of the requested Party shall apply.

8. The requested Party shall be authorized to request further information to the requesting Party, if deemed necessary for an appropriate execution of the request.

9. If the requested Party holds that the immediate execution of a request may interfere with criminal proceedings started in its Country, said Party can delay the execution of the request or make it subordinate to the respect of the conditions established as necessary as a result of consultations with the requesting Party. If the requesting Party agrees to provide assistance on the conditions proposed, it shall comply with them.

10. Unless the national legislation of the requested Party establishes other time limits, its competent Authority shall notify the results concerning the execution of the request to the requesting Party within 30 days from its receipt.

11. In case of total or partial refusal of an assistance request, the requested Party shall notify the reason for the refusal to the requesting Party.

ARTICLE 5 LIMITS ON THE USE OF INFORMATION AND DOCUMENT

1. The Parties agree that the information and personal data transmitted under this Agreement shall be used exclusively for the purposes envisaged by it, in conformity with the provisions of the International Conventions on Human Rights.

2. Personal data and, in particular, sensitive information exchanged between the Parties shall be, in conformity with the Parties' domestic law on data and information, protected according to the same standards applying to national data.

3. The Parties shall adopt the necessary technical and organizational measures to safeguard sensitive and personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or disclosure, unauthorized alteration or access or any unauthorized form of processing. The Parties, in particular, shall take any relevant measure to ensure that only those authorized to access personal data can have access to such data.

4. The information and documents supplied by a competent authority under this Agreement may be disclosed to other persons, Countries or international organizations only upon agreement of the competent Authority that transmitted them.

5. At the request of the transmitting Party the receiving Party shall be obliged to correct, block or delete, consistent with its national law, the data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if its collection or further processing contravenes this Agreement or the rules applicable to the supplying Party.

6. Where a Party becomes aware that data it has received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data, which shall include in particular supplementation, deletion or correction of such data.

7. Each Party shall notify the other if it becomes aware that material data it has transmitted to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or might give rise to significant doubt.

ARTICLE 6

COMPETENT AUTHORITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

1. The competent Authorities for the implementation of this Agreement shall be:

- for the Italian Party: the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
- for the Turkish Party: Directorate General for Security of the Ministry of the Interior.

2. Within 30 days from the entry into force of this Agreement the Parties shall exchange the list of the national offices authorized to maintain direct contacts in order to implement the provisions of this Agreement and establish the relevant communication channels.

3. The Parties shall immediately notify each other possible changes in the list of the national offices authorized to maintain direct contacts in order to implement the provisions of this Agreement. They shall also notify each other of changes in their communication channels.

4. The Parties, in addition to the above mentioned authorized offices, shall cooperate through the "Interpol" channel, their respective Liaison Officers and other experts in the field of crimes that are covered by this Agreement.

ARTICLE 7

MEETINGS AND CONSULTATIONS

1. With a view to facilitating implementation of this Agreement the representatives of the competent Authorities may, if necessary, hold bilateral meetings and consultations to assess the progress made under this Agreement as well as to analyze and enhance cooperation.

2. Meetings shall take place in Italy and in Turkey, alternately.

ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES

Possible disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations between the competent Authorities mentioned in Article 6 and negotiations through diplomatic channels.

ARTICLE 9 RELATIONS OF THIS AGREEMENT WITH OTHER INTERNATIONAL TREATIES

This Agreement shall not prejudice the rights and duties stemming from other international treaties concluded by the Parties.

ARTICLE 10 EXPENSES

1. Ordinary expenses for the processing of a request under this Agreement shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed upon in writing by the Parties. If the request includes a considerable or extraordinary expense, the competent Authorities shall consult each other in order to establish terms and conditions for processing the request as well as cost sharing modalities.

2. Unless otherwise agreed upon, expenses for the meetings shall be borne by the receiving Party whereas international travel and accommodation expenses of delegates shall be borne by the sending Party.

ARTICLE 11 LANGUAGE OF COOPERATION

For the purposes of cooperation under this Agreement, the Parties shall use their official languages and enclose translations in the official language of the requested Party or in English.

ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE, CHANGE AND AMENDMENTS AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force one month after the date of the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall notify each other that their respective internal procedures have been completed.

2. This Agreement shall be valid for an indefinite period of time and may be terminated following a written notification by the other Party. The Agreement shall remain in force for a period of six months after delivery of the notification to the other Party.

3. The present Agreement may be amended by mutual consent of the Parties.

Following the entry into force of this Agreement, the Cooperation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey on the Fight Against Terrorism, Organized Crime, Laundering of Illicit Proceeds, Illegal Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Human Beings, signed in Rome on 22 September

1.2.2. Relazione 1241-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1241-A

Relazione Orale

Relatore Amoruso

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 21 marzo 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto con il **Ministro dell'interno**
con il **Ministro della giustizia**
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2014

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Fazzone)

4 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Fravezzi)

19 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: «All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2013, in euro 66.947 per l'anno 2014 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Identico

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Identico

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno **2014**, in euro 66.947 per l'anno **2015** e in euro 72.482 a decorrere dall'anno **2016**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2014-2016**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2014**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

1.2.3. Testo approvato 1241 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1241

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 aprile 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1241
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 29 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2014

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) (sui lavori della Commissione)

[N. 30 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2014

Sull'esame di
alcuni ddl all'odg
della
Commissione

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 34 \(pom.\)](#)

19 marzo 2014

Esito: **concluso
l'esame**
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 29 (pom.) del 04/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014
29^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1241\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (FI-PdL XVII) espone il contenuto del disegno di legge in esame, che stabilisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni, in funzione di prevenzione e di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Sottolinea che il testo dell'Accordo riprende nel suo contenuto altre intese di medesimo oggetto, recentemente esaminate dalla Commissione. Ricorda che l'Accordo indica le procedure per l'attivazione delle richieste di assistenza reciproca tra i due Stati stabilendo i limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti.

Il presidente [CASINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [TONINI](#) (PD) sottolinea l'utilità di tutte le forme di collaborazione con la Turchia, anche nella prospettiva di una sua eventuale adesione all'Unione europea, che costituisce un elemento fondante della politica estera italiana.

Il vice ministro Marta DASSU' sottolinea l'importanza dell'Accordo, che si inserisce in una politica di collaborazione con la Turchia particolarmente utile nel settore del contrasto alla criminalità, con particolare riferimento al controllo dei flussi migratori irregolari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1242) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011

(Esame e rinvio)

Il relatore [TRONTI](#) (PD) evidenzia che il Protocollo in esame è finalizzato a fornire un quadro di certezza giuridica in relazione alla sede di uno degli istituti universitari più importanti presenti in Italia. Ricorda che il progetto di creare un centro di formazione universitaria europea risale alla metà degli anni cinquanta e che la presenza in Italia dell'Istituto universitario europeo rappresenta un motivo di grande prestigio per l'Italia. Osserva che il Protocollo prevede l'estensione delle regole sulla applicabilità delle normative italiane ai nuovi immobili acquisiti dall'Istituto, pone a carico dell'Italia i costi di manutenzione degli immobili e conferisce al Presidente dell'Istituto i privilegi e le immunità diplomatiche.

Il vice ministro Marta DASSU' rileva l'importanza della presenza in Italia di un organismo internazionale di tale prestigio, che ha formato un gran numero di ricercatori europei e italiani. Evidenzia la necessità di utilizzare al meglio le potenzialità dell'Istituto anche nel campo della formazione, in particolare del personale addetto al Servizio europeo di azione esterna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina ([n. COM \(2013\) 860 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che il documento in esame trae origine da una richiesta di aiuto economico avanzata nell'agosto del 2013 dal Governo tunisino. Ricorda che l'assistenza macrofinanziaria è uno strumento concepito sia per i Paesi candidati all'adesione, sia per i Paesi inclusi nella Politica europea di vicinato, a integrazione dei programmi del Fondo monetario internazionale. Evidenzia che l'assistenza che si propone di concedere intende sostenere lo sforzo di risanamento del bilancio tunisino, incoraggiando le iniziative previste dal Piano d'azione Unione europea-Tunisia. Osserva che la misura in esame ha il pregio di sostenere attivamente il processo di consolidamento democratico in atto in Tunisia, rispetto ad un quadro regionale molto più complesso e problematico. Rileva che la misura giunge all'esame della Commissione in coincidenza con l'approvazione della nuova Costituzione tunisina, salutata da tutti gli osservatori come un risultato di estrema importanza, sia per il contenuto del testo sia per la grande maggioranza con cui è stata approvata. A tal proposito informa la Commissione di essere stato invitato, come Presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, a presenziare alla cerimonia di firma del nuovo testo costituzionale, prevista a Tunisi per il prossimo 7 febbraio.

Il vice ministro Marta DASSU' sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, anche per le modalità di concessione degli aiuti, che non perseguono finalità meramente assistenziali, ma intendono favorire piuttosto la crescita economica locale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma di lavoro della Commissione per il 2014 (COM (2013) 739 definitivo) ([n. 7](#))

(Osservazioni alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TONINI](#) (*PD*) rileva che l'atto in esame contiene la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni sul Programma di lavoro per il 2014. Ricorda che tale atto è assegnato in via principale alla Commissione per le politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione affari esteri può formulare eventuali osservazioni. Rileva che l'atto, pur costituendo un utile strumento di lavoro, perché sintetizza tutte le principali questioni in discussione in sede europea, costituisce un documento di carattere essenzialmente burocratico. Il testo descrive infatti i principali profili problematici nei diversi settori di azione dell'Unione europea, senza però prospettare alcun cambio di indirizzo nella *governance* economica comune. Mancano infatti le indicazioni sugli strumenti con i quali operare una svolta che favorisca la crescita dell'economia e la riduzione della disoccupazione. Ricorda che per quanto riguarda le priorità del 2014 il programma evidenzia quattro comparti principali: unione economica e monetaria, crescita sostenibile, giustizia e sicurezza, azione esterna. Su questo ultimo aspetto, di

particolare interesse per la Commissione, il documento evidenzia un impegno a proseguire il processo di allargamento dell'Unione verso i Balcani occidentali e la Turchia, oltre alla ripresa dei negoziati di associazione con Ucraina, Moldova e Georgia. Conclude sottolineando la necessità di un forte impulso di carattere politico per dare nuovo slancio al processo di costruzione europea.

Il presidente [CASINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MINZOLINI](#) (FI-PdL XVII) sottolinea le carenze del documento, soprattutto sul versante delle politiche di crescita. Propone la formulazione di osservazioni di carattere problematico, che possano raccogliere il consenso più ampio possibile, anche per evitare che le critiche siano espresse solo in funzione anti-europea.

Il vice ministro Marta DASSU' invita a considerare il documento per la sua natura di strumento di lavoro, che contiene una serie di priorità, in parte affidate alle istituzioni che saranno costituite dopo le elezioni europee. Sollecita l'attenzione per le significative misure prospettate nel documento, alcune delle quali di iniziativa italiana. Rileva che in questa particolare fase del processo di integrazione europea, una svolta politica potrebbe giungere più facilmente dal Consiglio europeo, piuttosto che da una Commissione prossima alla scadenza.

Il relatore [TONINI](#) (PD) rileva che alla Commissione europea, il cui ruolo è stato ridimensionato dal Trattato di Lisbona, spetta comunque una funzione di stimolo, che in passato è stata esercitata spesso con grande efficacia. Rileva che le istituzioni intergovernative possono fornire con molta difficoltà soluzioni a problematiche comuni.

Il vice ministro Marta DASSU' sottolinea l'importanza del prossimo semestre di presidenza italiano dell'Unione europea e l'opportunità che il Programma di lavoro della Commissione costituisca una base per politiche efficaci, in grado di bloccare le derive di carattere populista che si diffondono nei sistemi politici europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 30 (pom.) del 12/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
30^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1243\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011

(Esame e rinvio)

Il relatore [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) procede all'esposizione del provvedimento in esame, che emenda la Convenzione fiscale italo-messicana del 1991. Rileva che il primo paragrafo del Protocollo contiene una modifica di carattere meramente formale, relativa alla nuova denominazione dell'autorità competente per l'Italia, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze. Il secondo paragrafo, che costituisce la parte più significativa dell'Accordo, consente invece una maggiore cooperazione amministrativa tra i due Paesi, che include tra l'altro l'inopponibilità del segreto bancario, il rafforzamento della cooperazione fiscale e l'adesione agli *standard* dell'OCSE in materia. Evidenzia che tali misure sono finalizzate all'inclusione del Messico tra i paesi dotati di un

regime fiscale conforme ai requisiti adottati dall'Unione europea. Ricorda che dal Protocollo in esame non sono previsti effetti negativi per l'erario, ma si attendano piuttosto delle ricadute positive in termini di aumento del gettito fiscale, in ragione della più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale.

Il presidente [CASINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [STUCCHI](#) (*LN-Aut*) esprime l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario GIRO sottolinea l'importanza del provvedimento, la cui approvazione costituirà una ulteriore occasione per l'intensificazione dei significativi rapporti economici e commerciali tra i due Paesi, ulteriormente rafforzati dalla recente visita in Messico del presidente del Consiglio Letta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1078\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012*

[\(705\)](#) *DI BIAGIO. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1078, con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 705, e richiesta di essere autorizzato a svolgere la relazione in forma orale.

La Commissione approva.

[\(1166\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente [CASINI](#) (PI), relatore, informa che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3. In qualità di relatore, illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi in votazione la proposta di ricevere mandato, in qualità di relatore, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere la relazione in forma orale.

La Commissione approva.

SULL'ESAME DI ALCUNI DISEGNI DI LEGGE DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ORELLANA](#) (M5S) rileva che la conclusione dell'esame in sede referente di alcuni disegni di legge di ratifica assegnati alla Commissione è condizionata dal cospicuo ritardo con cui la Commissione bilancio esprime i propri pareri. Propone pertanto che nei casi in cui il termine regolamentare per l'espressione dei prescritti pareri sia scaduto, la Commissione proceda comunque al voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il presidente [CASINI](#), pur ricordando la notevole mole di lavoro della Commissione bilancio, prende atto dell'esigenza manifestata dal senatore Orellana, che si riserva di rappresentare al Presidente della Commissione bilancio.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma di lavoro della Commissione per il 2014 (COM (2013) 739 definitivo) ([n. 7](#))

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore [TONINI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [STUCCHI](#) (LN-Aut) esprime le perplessità del suo Gruppo in relazione a diversi aspetti del Programma di lavoro della Commissione europea, criticando soprattutto le politiche rispetto alle prospettive dell'allargamento, con particolare riferimento alla Turchia. Ricorda la necessità di assicurare una maggiore democraticità delle istituzioni comuni, anche attraverso la revisione del Trattato di Lisbona. Esprime invece apprezzamento per le politiche sull'occupazione giovanile. Preannuncia il proprio voto di astensione sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere formulato dal relatore, che è accolto dalla Commissione.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2014

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TONINI](#) (PD) espone il contenuto del documento, premettendo che si tratta di un testo assai più significativo e pieno di contenuti rispetto al Programma della Commissione europea, appena esaminato. La relazione assume un particolare rilievo nell'anno del semestre italiano di presidenza, anche perché illustra, in modo chiaro e convincente, i contenuti e gli obiettivi politici del Governo in relazione a quell'importante impegno. Ricorda che il documento è suddiviso in tre capitoli: quadro istituzionale e processo di integrazione; orientamenti e priorità nazionali e infine adempimenti connessi alla partecipazione all'Unione. Il primo capitolo anticipa i punti salienti del programma della Presidenza italiana, che sarà concentrato sui temi della crescita e dell'occupazione. Sotto questo aspetto, egli esprime particolare apprezzamento per la proposta, esposta nel documento, di individuare una possibile capacità fiscale autonoma dell'area dell'euro, che permetta di raccogliere risorse attraverso l'emissione di appositi titoli europei. Altrettanto importante è l'evoluzione della discussione relativa alla mutualizzazione del debito pubblico a livello europeo. Con riferimento al secondo capitolo della relazione, sottolinea in particolare il contenuto dei paragrafi dedicati alla dimensione esterna dell'Unione e alle prospettive di allargamento. Segnala l'occasione del rinnovo della carica di Alto rappresentante, oltre agli obiettivi di promuovere la democrazia e la stabilità nelle regioni dei Balcani e del Mediterraneo. In materia di politica di sicurezza e di difesa comune, il Governo continuerà a supportare l'azione volta ad approfondire la dimensione europea della sicurezza e della difesa, anche sulla base delle sollecitazioni ricevute dal Parlamento. Su questo tema ricorda in particolare l'obiettivo del rafforzamento del partenariato strategico con la NATO, l'aumento delle capacità di intervento rapido in risposta alle crisi e l'elaborazione di una strategia comune di sicurezza marittima. In relazione alle politiche di allargamento, esprime apprezzamento per l'impegno del Governo nel favorire il processo di allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali e alla Turchia. Conclude sottolineando che il terzo e ultimo capitolo della relazione si concentra sulle procedure di infrazione pendenti contro l'Italia e sulle altre attività di adempimenti di obblighi comunitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 7

La Commissione affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto in titolo, tenuto conto che:

la Comunicazione costituisce l'ultimo atto della Commissione europea prima del suo rinnovo complessivo;

pur configurandosi come un utile strumento di lavoro, che sintetizza tutte le principali questioni in discussione in sede europea, la Comunicazione manca di incisività nel tratteggiare quei profondi ed attesi cambiamenti di indirizzo nella *governance* europea necessari ad individuare le misure finalizzate alla crescita dell'economia ed alla riduzione della disoccupazione;

il documento offre in ogni caso un quadro ricognitivo privilegiato circa le materie e le priorità tematiche con cui l'Italia sarà chiamata a confrontarsi in vista del suo semestre di Presidenza;

esso formula una valutazione condivisibile circa l'attuale contesto economico che l'Unione europea sta vivendo, evidenziando altresì come, nonostante i visibili segnali di ripresa economica, manchino positive ricadute soprattutto sul piano della ripresa occupazionale giovanile;

la Comunicazione sottolinea la necessità di adottare ed attuare in tempi rapidi le numerose proposte di rilancio della crescita attualmente ancora in sospeso, a partire dai programmi di finanziamento e di cooperazione con e tra gli Stati membri per attuare la strategia Europa 2020;

considerando altresì che

il Documento annovera fra le principali sfide del 2014, lo stimolo alla crescita ed all'occupazione, richiamando gli sforzi che Parlamento europeo e Consiglio dovranno compiere per concludere i negoziati su una serie di proposte che vadano in questa direzione;

nel testo viene altresì ribadita l'importanza della prospettiva di allargamento e della politica di vicinato, considerando con attenzione l'apertura ai Balcani occidentali, alla Turchia, ma anche all'Ucraina, alla Moldavia ed alla Georgia, nonché e soprattutto ai Paesi della sponda sud del Mediterraneo;

il documento ricorda come, per esercitare una maggiore influenza a livello internazionale, l'Unione europea debba garantire coerenza tra la dimensione interna e quella esterna delle sue politiche, puntando alla costruzione di un mercato unico della difesa e allo sviluppo di una base industriale della difesa europea in grado di concorrere, tra l'altro, alla crescita ed all'occupazione;

rilevato inoltre che

il Programma 2014 evidenzia quattro priorità per l'Unione europea, ovvero l'Unione economica e

monetaria, una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, l'azione su giustizia e sicurezza ed infine l'azione esterna;

il testo pone in rilievo soprattutto l'impegno a fronteggiare la disoccupazione, in particolare quella minorile, nonché il sostegno alle piccole e medie imprese;

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

pur nel quadro dell'assetto istituzionale disegnato dal Trattato di Lisbona, la Commissione europea, nel solco della migliore tradizione di questo organismo, dovrebbe esercitare un ruolo maggiormente propositivo ed autonomo nel sostenere e dare nuovo slancio al processo di costruzione europea;

le prospettive di crescita economica e di sostegno all'occupazione giovanile devono costituire il cuore dell'impegno dell'Unione europea;

il rilancio della prospettiva euromediterranea costituisce un orizzonte fondamentale per l'Unione europea, necessario per il consolidamento delle prospettive di sviluppo dell'intera area mediterranea, e per consentire che il tema della pressione migratoria sui Paesi europei del Mediterraneo, troppo spesso lasciati soli a fronteggiare le ondate di sbarchi e le situazioni emergenziali ad esse connesse, possa essere affrontato in un'ottica europea.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1166](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 per l'anno 2015, a decorrere ad anni alterni, e al rimanente onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.".

1.3.2.1.3. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
34^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[DE CRISTOFARO](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1241\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [DE CRISTOFARO](#) informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

Il relatore [AMORUSO](#) (FI-PdL XVII) illustra quindi l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [DE CRISTOFARO](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1326) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

(211) TONINI. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(558) ROMANO ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo (1309) DE CRISTOFARO ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1326, 211 e 588, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1309 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1326, 211 e 558, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il presidente [DE CRISTOFARO](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1309, a sua prima firma, recante riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale. In considerazione della connessione in materia, propone di congiungere l'esame di tale testo all'esame dei disegni di legge nn. 1326, 211 e 558.

La Commissione conviene.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) esprime perplessità su diversi aspetti del progetto di riforma presentato dal Governo, in particolare sulle norme relative all'Agenzia per la cooperazione. Auspica tuttavia che, qualora tale struttura fosse comunque istituita, la sua implementazione amministrativa possa essere rapida, anche per evitare interruzioni nell'azione di gestione dei programmi di cooperazione.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) rileva alcune criticità, nel testo del disegno di legge n. 1326 d'iniziativa governativa, nei rapporti tra la struttura amministrativa del Ministero degli affari esteri e l'Agenzia per la cooperazione. Critica il prospettato cambiamento della denominazione del Ministero degli affari esteri ed esprime preoccupazione sulla possibile riduzione dell'impegno a favore della diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Auspica l'introduzione di un maggiore controllo parlamentare sulla definizione dei programmi di cooperazione allo sviluppo.

Il presidente [DE CRISTOFARO](#) rileva che la cooperazione allo sviluppo non è integrabile nella politica estera e che per questo motivo la regia politica del settore andrebbe affidata ad un apposito

Ministro per la cooperazione. Segnala che il disegno di legge governativo rivela un approccio culturale sorpassato, di carattere essenzialmente assistenzialistico. Esprime preoccupazione per la mancata previsione di un fondo unico per la cooperazione, fondamentale per dare coerenza e unitarietà al settore, e per l'eccessiva apertura al settore privato, senza un adeguato sistema di vincoli e condizioni che impediscano l'ingresso nel settore delle grandi *lobby* imprenditoriali. Sottolinea l'esigenza di rafforzare la struttura di controllo e di vigilanza e di definire le modalità di azione dell'Agenzia per la cooperazione, per non moltiplicare inutilmente gli organismi decisionali. Auspica il rafforzamento della partecipazione della società civile alla definizione delle linee programmatiche del settore, evitando di subordinare la cooperazione alla politica estera, agli interessi commerciali e all'interventismo militare.

Il senatore [AMORUSO](#) (FI-PdL XVII) condivide l'impegno alla riforma della disciplina della cooperazione, auspicando un proficuo confronto in sede di esame degli emendamenti.

Non essendovi altre richieste di intervento il presidente [DE CRISTOFARO](#) dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il vice ministro PISTELLI ricorda che il disegno di legge governativo rappresenta un intervento di carattere ordinamentale assolutamente necessario per aggiornare una normativa non più al passo con i tempi, anche per i profondi mutamenti intervenuti nello scenario internazionale e nelle dinamiche della cooperazione allo sviluppo. Sottolinea che testo del Governo utilizza modelli già sperimentati in altri Paesi europei, secondo i migliori *standard* internazionali, in particolare quelli individuati dall'OCSE-DAC. Evidenzia che l'obiettivo è di superare un intervento di carattere assistenziale, sostenendo invece uno sviluppo autonomo e sostenibile dei Paesi in cui si interviene, in modo da favorire al contempo l'internazionalizzazione del nostro sistema economico e produttivo. Espone poi brevemente i principali aspetti del disegno di legge governativo n. 1326. Evidenzia l'opportunità di affidare la direzione politica del settore al Ministero degli affari esteri istituendo però un comitato interministeriale per un efficace coordinamento dei vari interventi pubblici. Rileva che l'istituzione di un'Agenzia per la cooperazione costituisce il modello prevalente nell'Unione europea e nei principali Paesi donatori, anche per i vantaggi che tale strumento consente in termini di autonomia di bilancio. Auspica una rapida approvazione del provvedimento, anche per l'ingente lavoro di approfondimento svolto in Senato nelle precedenti legislature.

Il presidente [DE CRISTOFARO](#) propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1326, già assunto quale testo base, alle ore 18 di lunedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1241](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1241
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 44 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo

4 marzo 2014

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 23 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo

11 febbraio 2014

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 189 \(ant.\)](#)
19 marzo 2014

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**
Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
44ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ritorsione dei giudici

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FAZZONE](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti relativi al testo definito dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia per i disegni di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1070) *BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore **CAMPANELLA** (*Misto*), in ragione del rilievo della materia trattata, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(1241) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FAZZONE** (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1242) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FAZZONE** (*FI-PdL XVII*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1243) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FAZZONE](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [FAZZONE](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, all'articolo 11, che tutti gli obblighi previsti a carico dei comuni delle isole minori dovrebbero essere formulati come facoltà, al fine di preservare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
23ª Seduta

Presidenza del Presidente
[ALBERTINI](#)

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,10

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3a e 4a riunite:

[\(1248\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione: parere favorevole;*

alla 3a Commissione:

[\(1166\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiano e il Congresso di*

Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012: parere non ostativo;

(1143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010: parere non ostativo;

(1241) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012: parere non ostativo;

alla 7a Commissione:

(1249) Deputato Anna Maria MADIA ed altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 19/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
189ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1212\)](#) **Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che risulta imprescindibile acquisire la Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per chiarire le implicazioni finanziarie dell'intero provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di seguito esaminate. Nel dettaglio, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 3, comma 9, giacché, in caso di subentro solo parziale delle città metropolitane alle province, per l'opzione di parte dei comuni del corrispondente territorio, non risultano del tutto chiari i criteri di riparto degli obiettivi del patto di stabilità interno tra gli enti subentranti; altresì, pur prevedendosi l'obbligo per la provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana e il riparto del patrimonio, del personale e delle risorse tra i due enti, non sembra potersi escludere che la duplicazione degli enti possa determinare incrementi di spesa. L'articolo 4, comma 4, presenta profili di potenziale onerosità, laddove consente l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, subordinando tale opzione all'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni, con l'effetto di un'ulteriore

uplicazione di costi e funzioni.

Occorre segnalare, poi, che l'articolo 4, comma 6, prevede la gratuità degli incarichi di vertice delle città metropolitane, senza tuttavia considerare i costi delle strutture di supporto e le spese strettamente connesse all'esercizio della funzione. Analoga considerazione va estesa, con riferimento alle province, all'articolo 16 e, con riferimento alle unioni di comuni, all'articolo 22, comma 1. Andrebbe poi chiarito se i risparmi derivanti dalla gratuità dei predetti incarichi possano riverberarsi in una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti interessati. Con riferimento all'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti di finanza pubblica - con particolare riguardo al patto di stabilità interno - connessi al trasferimento alle città metropolitane delle funzioni finora spettanti alle province. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 4, che prevede - all'interno di alcune province - la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, occorre chiedere elementi volti a verificare la congruità della relativa clausola di invarianza finanziaria. Sono necessari chiarimenti sull'articolo 17, comma 6, lettera *a*), per quanto attiene alla ricollocazione del personale di enti e agenzie di cui si prevede la soppressione. Altresì, va appurata la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 17, comma 6, lettera *b*), che dispone l'individuazione di misure premiali per le regioni che approvano leggi di riorganizzazione delle funzioni. In merito all'articolo 17, commi da 7 a 9, va evidenziato il rischio che, il mancato raggiungimento degli accordi ivi previsti, lasci indefinita la rideterminazione delle risorse connesse al riordino delle funzioni. Occorre, poi, valutare la compatibilità della clausola di neutralità finanziaria dell'articolo 17, comma 10, che prevede la possibilità di modificare il patto di stabilità interno. Passando all'articolo 17, comma 12, lettera *a*), va segnalato il rischio di un trascinamento verso l'alto del trattamento accessorio del personale degli enti destinatari dei trasferimenti di risorse umane; invece, la lettera *b*) potrebbe comportare il rischio di una liquidazione, al di sotto del valore di mercato, delle partecipazioni societarie attinenti alle funzioni trasferite; vanno poi chiariti i possibili effetti sul patto di stabilità interno connessi alla lettera *d*). Per quanto attiene all'articolo 17, comma 13, sono prospettati dei dubbi sulla compatibilità della clausola di invarianza finanziaria, stante la genericità dei criteri direttivi della delega. Risulta, poi, necessario valutare se l'abrogazione disposta dall'articolo 21, comma 1 - laddove sopprime i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di esercizio in forma associata dei servizi pubblici da parte di piccoli comuni - possa far venire meno risparmi di spesa, considerato che la predetta abrogazione sembrerebbe far venir meno l'assoggettamento delle unioni di comuni al patto di stabilità interno. Con riferimento all'articolo 21, comma 2, lettera *c*), capoverso 5-*ter*, andrebbe chiarito come l'avvalimento del segretario generale di un comune dell'unione possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che il predetto segretario dovrà esercitare mansioni ulteriori. Risulta, altresì, necessario appurare se l'innalzamento del limite massimo dei consiglieri e assessori comunali - previsto dall'articolo 21, comma 5 - possa essere realizzato ad invarianza di spesa, in virtù della sola norma di cui al comma 6, che si riferisce, genericamente, allo *status* degli amministratori locali. Relativamente all'articolo 24, comma 3, occorre valutare gli effetti finanziari connessi al possibile trascinamento verso l'alto del trattamento economico accessorio del personale interessato; analoga considerazione attiene all'articolo 25, comma 8. In merito all'articolo 25, commi 3 e 4, occorre valutare gli effetti sul patto di stabilità interno di tali norme, che dispongono misure finanziarie in caso di fusioni, nonché l'utilizzo di margini di indebitamento. Con riferimento all'articolo 27, comma 3, occorre valutare se la previsione di un arco temporale di tre anni per la razionalizzazione della partecipazione a enti di gestione, possa comportare proroghe di concessioni e convenzioni esistenti, facendo venir meno risparmi di spesa. Sono richiesti chiarimenti sulle modalità applicative dell'articolo 29, comma 5, ove si prevede che i nuovi enti subentranti alle province siano tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano: in particolare, non risulta precipuo come tali finalità possano essere conseguite con bilanci separati e senza la definizione di obiettivi connessi alle funzioni esercitate. Occorre, inoltre, valutare la congruità della clausola generale di invarianza finanziaria - di cui all'articolo 29, comma 9 - con riferimento alla previsione del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui la riorganizzazione periferica dell'amministrazione centrale non è vincolata all'ambito

territoriale delle province e delle città metropolitane. Infine, deve essere valutato se la nomina di commissari per l'attuazione della presente legge - di cui all'articolo 29, comma 8 - sia conciliabile con la previsione dell'assenza di oneri. Per ulteriori osservazioni, occorre rinviare alla nota n. 37 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO esprime rincrescimento per il ritardo nella consegna della relazione tecnica aggiornata al testo approvato da parte della Camera dei deputati. Assicura, comunque, che interverrà presso gli uffici competenti per garantire la predisposizione della relazione stessa quanto prima.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1241) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario un aggiornamento delle norme di copertura, poiché ancora riferite all'anno 2013. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si conviene circa la necessità di un aggiornamento delle disposizioni di copertura.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce di quanto emerso, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(471, 596 e 730-A) Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché all'articolo 141

del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il relatore [D'ALI](#) (NCD), illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, chiede chiarimenti volti ad escludere che la proposta 2.0.2 possa comportare effetti finanziari onerosi a carico del servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'emendamento 2.0100 - che sanziona penalmente l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione, mentre la normativa vigente commina la sanzione penale solo dopo la terza recidiva - invita a valutare l'eventuale contrasto con la normativa europea in tema di libertà di stabilimento. Sui restanti emendamenti non ritiene vi siano osservazioni da formulare.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) interviene sulla proposta emendativa 2.0.2, chiarendo che essa riguarda le preparazioni medicinali allestite in farmacia per venire incontro alle specifiche esigenze di dosaggio di alcuni settori, in particolare quelli della pediatria e della geriatria, che non trovano esatta offerta da parte della produzione industriale. I prodotti realizzati presso le farmacie sono a carico dell'utente, che è tenuto ad acquistare il prodotto farmaceutico base e la preparazione realizzata.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto illustrato, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà per sottolineare i soli possibili effetti indiretti sul Servizio sanitario nazionale in punto di oneri di rimborso. Ritiene, invece, che l'emendamento 2.0.100, ad una prima lettura, agisca sul profilo sanzionatorio e non rechi, pertanto, oneri finanziari diretti.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'assenza di oneri tali da invocare una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; tuttavia considera necessario un meditato esame della proposta nel merito, dal momento che potrebbe porsi un problema di compatibilità con la normativa europea vigente.

Il PRESIDENTE ritiene, allora, che la Commissione potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà per evidenziare i possibili rischi anche finanziari connessi ad un eventuale contrasto con la normativa dell'Unione.

Il relatore [D'ALI](#) (NCD) propone, quindi, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Quanto agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.0.2 e 2.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta antimeridiana di oggi è immediatamente convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1241
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 222 \(pom.\)](#)

2 aprile 2014

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4 del testo proposto dalla Commissione.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 227, contrari 0, astenuti 0, votanti 227, presenti 231.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 222 (pom.) del 02/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

222a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 225 dell'8 aprile 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Seguito della discussione delle mozioni nn. 125 e 213 sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS (*ore 16,37*)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni [1-00125](#), presentata dal senatore Santangelo e da altri senatori, e [1-00213](#), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 13 febbraio i presentatori hanno illustrato le mozioni.

Comunico che sono stati presentati gli ordini del giorno G1, del senatore Bitonci ed altri, e G2, del senatore Scilipoti.

[*MARINELLO](#) (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*NCD*). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. In qualità di Presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, d'intesa con la Presidente della Commissione igiene e sanità, faccio presente che su questo argomento non sono state ultimate la discussione e le verifiche che stiamo svolgendo nelle Commissioni riunite in sede di affare assegnato. Non abbiamo ultimato l'istruttoria e stiamo sviluppando un dibattito al nostro interno che probabilmente, nel giro di qualche seduta di Commissione, porterà all'approvazione di una risoluzione su questo argomento.

Intendo, perciò, rassegnare questa situazione alla Presidenza e affidare alla valutazione della Presidenza, sentiti i Capigruppo, un eventuale aggiornamento di questo punto all'ordine del giorno, proprio per dare più tempo alle Commissioni, che stanno, a mio avviso, operando un lavoro molto serio e approfondito, per poter arrivare a valutazioni quanto più ampie e quanto più condivise possibile.

Pertanto, la pregherei di valutare questa mia osservazione e richiesta, che è, ripeto, in accordo con la Presidente della Commissione sanità.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo anch'io sull'ordine dei lavori.

Dal Resoconto delle sedute svolte dalle Commissioni riunite 12a e 13a si rileva che gli stessi Presidenti delle due Commissioni hanno dichiarato la loro intenzione di non tenere alcun

atteggiamento dilatorio nei confronti della discussione delle mozioni in Aula. In questo momento, invece, è stata avanzata una richiesta proprio in tal senso, sebbene si tratti di poche sedute.

Nel richiamare alla coerenza con quanto è stato detto in Commissione - non penso si possa invocare alcun tipo di amnesia, dal momento che il tutto è avvenuto solo pochi giorni fa - invito la Presidenza a respingere la richiesta avanzata e a procedere con la discussione di una mozione che è stata depositata nel mese di agosto e la cui discussione è iniziata a febbraio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signora Presidente, non esiste alcuna intenzione dilatoria. Penso che il senatore Martelli - accade tutte le volte - legga le cose come vuole. È legittimo, ma non è così. Abbiamo detto più volte - su sua richiesta, l'avrò detto io almeno cinque o sei volte - che non è compito delle Commissioni decidere in merito al lavoro dell'Aula, ma della Conferenza dei Capigruppo e della stessa Aula. Noi, però, non siamo abituati a raccontare bugie né a fare lavori sommari: ci siamo riuniti, abbiamo approfondito i temi in esame e abbiamo svolto audizioni. Non so se lei, senatore Martelli, lo ricorda - non ricordo nemmeno se lei fosse presente - ma abbiamo lavorato il lunedì sera fino alle ore 23 con grande profitto. È evidente che la materia è molto complessa: noi chiediamo, per poter presentare una risoluzione all'Aula, un tempo congruo, che non è un tempo lungo.

Detto questo, come è del tutto evidente, non compete a noi definire la scansione dei lavori dell'Aula. Ci sembrava corretto dire in questa sede che non stiamo perdendo il nostro tempo né stiamo scrivendo volantini di propaganda, che sono molto semplici da elaborare, mentre è un po' più difficile fare in modo che alcuni provvedimenti siano il più possibile condivisi, perché sottoposti alla sicurezza dei cittadini e dell'ambiente. *(Applausi dai Gruppi PD, Ple Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, capiamo le preoccupazioni espresse, in parte anche condivisibili, dal collega Martelli. In effetti, le due Commissioni avrebbero forse potuto attivarsi prima per l'approfondimento dell'affare assegnato.

Tuttavia, crediamo che il lavoro delle Commissioni, che, per quanto ci è dato sapere anche dai colleghi presenti, viene svolto con grande puntualità e precisione, sia funzionale a raccogliere dati in modo da arrivare a determinazioni più complete e più funzionali al nostro lavoro.

Noi abbiamo presentato un ordine del giorno, e uno dei punti sui quali chiediamo l'impegno al Governo riguarda proprio la tutela della salute pubblica. Pertanto, se il lavoro - come ha poc'anzi detto il presidente Marinello - sarà compresso in poche sedute, non sarà questo a cambiare l'ordine delle cose per arrivare ad avere veramente tutti gli elementi per esprimere giudizi sereni su questo importante tema che sta a cuore a tutti.

Siamo quindi sicuramente favorevoli a continuare questo lavoro, chiedendo comunque al Presidente di cercare di comprimere i tempi il più possibile per riuscire finalmente a dare una risposta.

[*SCILIPOTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho ascoltato la richiesta del senatore Marinello, presidente della 13a Commissione, e ritengo che, anche per le discussioni che l'hanno preceduta, sia una richiesta di buonsenso al fine di poter chiarire alcuni passaggi che potrebbero portare l'Assemblea a prendere delle decisioni più congrue e giuste nell'interesse della collettività.

Non stiamo affrontando solamente un problema che riguarda la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, ma stiamo discutendo di alcune antenne e alcuni satelliti che hanno anche il compito, direttamente o indirettamente, di gestire una robotica, delle decisioni algoritmiche e delle decisioni importanti, che potrebbero mettere in discussione non soltanto la nostra sicurezza nazionale, ma anche quella del mondo.

Pertanto, l'atto di responsabilità dichiarato da parte del senatore Marinello dovrebbe essere giudicato positivamente perché consente a tutti noi di avere una conoscenza più ampia che ci permetta di prendere delle decisioni nell'interesse del Paese.

La riflessione non è volta solo alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della vita umana, ma coinvolge anche alcune scelte che, attraverso queste antenne, si faranno nell'interesse del mondo intero.

C'è poi un altro argomento molto delicato che il senatore Marinello conosce; mi riferisco alla questione dell'ambiente spaziale. Dove sono collocati questi satelliti? Chi ne è il proprietario e, nel caso in cui non dovessero più funzionare o alla fine del funzionamento, chi si dovrà far carico di prenderli, prelevarli e riportarli sul suolo terrestre?

L'argomento è quindi delicatissimo, complicato e qualche giorno in più per svolgere altre audizioni nelle Commissioni non farebbe male, ma contribuirebbe a chiarirci le idee al fine di prendere una posizione più chiara e forte nell'interesse della nostra terra e dei nostri concittadini.

La mia posizione, che credo sia condivisa dai colleghi del mio Gruppo, è quella di accettare di soprassedere per qualche giorno ancora e ascoltare con molta attenzione quello che hanno da dire altri auditi nelle Commissioni.

[GHEDINI Rita](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, il nostro Gruppo, udite le considerazioni svolte dal presidente Marinello e dalla presidente De Biasi, ritiene che si debba dare accesso alla richiesta di sospendere la discussione delle mozioni fino alla conclusione dei lavori delle Commissioni sull'affare assegnato - che peraltro è prevista a breve - proprio nell'interesse dell'Aula e di tutti i senatori al fine di poter decidere, su una materia così complessa, con piena cognizione di causa.

Ci è stato detto che sono in corso di svolgimento approfondimenti tecnici ulteriori che devono assistere una decisione consapevole. Chiediamo quindi di sospendere la trattazione e di riprenderla non appena conclusi i lavori delle Commissioni riunite, auspicando che ciò avvenga in breve tempo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza è tenuta a procedere secondo l'ordine del giorno. I senatori dei Gruppi hanno facoltà di avanzare richiesta, con motivazioni che non riguardano la Presidenza, di sospensione dei lavori ovvero di sospensiva in Aula. In quest'ultimo caso - questo lo dico per attenzione di tutte e di tutti - si segue la procedura fissata dall'articolo 93 del nostro Regolamento. Ha quindi facoltà di parlare un componente per ogni Gruppo.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, mi rendo perfettamente conto che è in corso un lavoro certamente importante da parte delle due Commissioni; vorrei però ricordare che la richiesta di calendarizzazione di queste mozioni era stata avanzata molto tempo fa e, tra l'altro, avevamo già illustrato le mozioni.

Mi pare che l'affare sia stato assegnato alle due Commissioni quando già era iniziato il percorso in Aula, per cui non vorremmo che questa richiesta, più che a svolgere un approfondimento magari anche utile, serva invece a rinviare ancora una volta il momento dell'assunzione di responsabilità da parte del Senato.

Faccio presente che lo stesso rinvio della pronuncia del TAR ha creato molto sconcerto anche tra i cittadini e tra i comitati, pertanto non vorrei che quella del Senato apparisse ai cittadini, che chiedono prese di posizione abbastanza precise, come un'ulteriore operazione per cercare di spostare tutto in là nel tempo.

Per questo motivo, ritengo si possa assolutamente procedere così come previsto dal calendario, o comunque completare almeno il dibattito generale.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, in merito alla sua richiesta, vorrei far presente che la Presidenza e tutti i Capigruppo si sono assunti la responsabilità dello svolgimento di questi lavori in una precedente riunione della Conferenza dei Capigruppo, nella quale già le due Commissioni avevano richiesto di spostare tardivamente questi lavori.

Ricordiamo che la mozione può essere serenamente e tranquillamente discussa a prescindere dall'affare assegnato alle Commissioni, secondo quanto deciso da tutti Capigruppo e dal presidente Grasso.

La discussione di questa mozione viene spostata da oltre un anno: ritengo sia una presa in giro per tutti i cittadini che ci stanno guardando da fuori e che devono saperlo. Tutti i cittadini di Niscemi devono sapere che questa politica e questi politici nazionali per l'ennesima volta non vogliono assumersi la responsabilità davanti a fatti che sono conosciuti da tutti. Abbiamo audito praticamente tutti, i fatti sono chiari e sono a conoscenza di tutti i senatori che hanno partecipato a queste audizioni. Chiedo pertanto a quest'Assemblea di continuare con i lavori già avviati.

Non esiste, signora Presidente, signori colleghi, una valutazione di rischio sul MUOS che non potrebbe essere fatta in pochi giorni. Esiste uno stato di fatto inaccettabile per la popolazione di Niscemi e per quella siciliana complessivamente: il diritto di tutela della salute, sancito dalla Costituzione, è calpestato da oltre vent'anni per la popolazione di quei posti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ve lo chiedo con il cuore: andiamo avanti con i lavori, perché è tutto chiaro. Si sono verificati fatti molto gravi e ognuno si assumerà le conseguenze delle proprie dichiarazioni. Lo chiedo ai Presidenti delle due Commissioni, che non possono più ignorare la questione, trincerandosi dietro a questo tardivo intervento, che non porterà assolutamente a nulla, se non ad azionare quelle maledette antenne nel mese di novembre prossimo. Prendere tempo ancora oggi è assolutamente indegno! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Nel rispetto della figura del presidente del Senato Grasso e di tutti i Capigruppo che insieme al sottoscritto, durante la Conferenza dei Capigruppo, hanno concordato lo svolgimento di questi lavori, chiedo che la discussione prosegua.

Il principio di precauzione è realmente mortificato: la gente a Niscemi non vive più, c'è un danno esistenziale che avete e abbiamo tutti sulla testa e sulla coscienza, senza poter più togliercelo. Non nascondetevi dietro a un dito!

Chiedo quindi con fermezza, signora Presidente, che i lavori vadano avanti e che nessun articolo di Regolamento parlamentare venga utilizzato a proprio uso e consumo a scapito della salute dei cittadini. Basta, basta! *(Il senatore sbatte sul banco il Regolamento del Senato. Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la prego. Lei sa che il Regolamento è a garanzia di procedura per tutti i componenti del Senato e quindi da tutti va fatto rispettare.

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, sinceramente dispiace fortemente sentire i toni usati dal collega del Movimento 5 Stelle, con cui abbiamo lavorato in maniera molto serena sia in Commissione che durante lo svolgimento del sopralluogo che le due Commissioni hanno fatto a Caltanissetta.

La missione è stata molto importante per la popolazione nissena, ma anche per noi, che dobbiamo poi prendere delle decisioni, perché abbiamo potuto constatare ed ascoltare tantissimi degli enti interessati e abbiamo potuto ascoltare la popolazione; peraltro anche durante il lavoro fatto in Commissione abbiamo audito moltissimi soggetti. Ci siamo quindi resi conto di quanto sia veramente delicata ed importante la questione, che riguarda non soltanto la popolazione siciliana e che vede coinvolte moltissime istituzioni. Credo che la volontà di approfondire i temi e di capire meglio le questioni sia nell'interesse di tutti.

Sinceramente, rimango stupita da questo atteggiamento, perché di sicuro l'intenzione delle Commissioni, che hanno lavorato con estrema serietà insieme, è quella di capire meglio le questioni, di arrivare al nocciolo delle questioni e soprattutto di poter prendere delle decisioni con cognizione di causa. A noi interessa fortemente la salute della popolazione, e non solo: ci interessa anche la salute del nostro ambiente. Credo che siano le priorità assolute di tutti noi.

Quindi, credo che chiedere un supplemento di istruttoria, su cui tra l'altro erano d'accordo tutti nell'ultima seduta di Commissione, non significhi davvero assumere un atteggiamento dilatorio, ma soltanto serietà e volontà di conoscere le cose e di prendere delle decisioni in tutta serenità, ma soprattutto con la massima serietà. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[DALLA ZUANNA](#) (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (SCpI). Signora Presidente, voglio unirmi a quanto è stato appena detto dalla senatrice Granaiola e dalla Presidente della Commissione sanità. Non stiamo parlando di un tema privo di controversie. Non è facile dire se una struttura come il MUOS faccia male alla salute oppure no.

Questo è proprio un caso in cui, a mio avviso, il Senato deve farsi carico di dare una lettura il più possibile razionale dei dati messi a disposizione dalla comunità scientifica. È proprio questa attività la vera tutela delle popolazioni. Sarebbe sbagliato sia dare una valutazione troppo prudente sia dare una valutazione troppo lasca. Noi dobbiamo trovare il giusto punto di equilibrio che assuma come stella polare la salute della popolazione, ma dobbiamo tener conto anche di tutto il contesto che ci gira intorno.

Quindi, sono d'accordissimo sul concedere alle Commissioni il tempo di cui hanno bisogno. Peraltro, ci è stato detto che è un tempo molto breve. Anche quanto è accaduto questa mattina con le mozioni sugli idrocarburi dimostra che il Parlamento, anzi, il Senato, quando vuole (anche se si vorrebbe adesso non farlo lavorare più), può rappresentare un importante punto di equilibrio e dare una forte indicazione per il Paese. *(Applausi della senatrice De Biasi)*.

[*SCILIPOTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, fermo restando che ciascuno di noi ha le proprie posizioni, ritengo che ognuno, all'interno di quest'Aula, stia cercando di fare il proprio lavoro nel modo più serio possibile.

L'argomento concernente il sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS non l'ho affrontato oggi per la prima volta, me ne occupo da anni. Le difficoltà che viviamo non riguardano solo ed esclusivamente la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della vita. Questo è un tema importantissimo, in particolar modo per me che sono un medico e mi occupo di oncologia clinica. Ma ci sono tanti altri problemi che dobbiamo vagliare attentamente. Credo che l'intenzione del Presidente della Commissione sia quella di vagliare con molta più attenzione altre riflessioni che si sono fatte in quest'Aula, però non con l'attenzione che dovevamo porre.

Le antenne presenti fra Niscemi e Sigonella sono diverse; ce ne sono tantissime già in funzione. Alcune devono anche individuare quello che c'è sott'acqua, ossia nella profondità dei mari. Vi sono antenne che operano da diversi anni; qualcuna dovrebbe essere dismessa, qualcun'altra dovrebbe continuare a funzionare. Ma prima di parlare di questo argomento ognuno di noi dovrebbe interrogarsi sulla funzione vera di questi satelliti, chiedersi a cosa servono. Servono per dare tranquillità, per dare sicurezza, per tutelare e salvaguardare i cittadini italiani, europei e del mondo. Però la salvaguardia e la tutela dei cittadini non può essere da una parte positiva e dall'altra negativa. Si installano queste antenne e questi satelliti per dare maggiore sicurezza, ma dobbiamo essere certi che non creino alcun tipo di dramma o di difficoltà.

Bisogna fare un'altra riflessione: uno di questi satelliti potrebbe funzionare con un sistema robotico, che agisce con modelli algoritmici, con dei controlli non da parte dell'uomo, che dovrebbe operare per

tutelare la gente, ma anche in casi di attività belliche. Allora dobbiamo interrogarci per capire se è opportuno fare queste scelte o meno, se l'etica deve prevalere anche su un ragionamento militare. È possibile che indirettamente diamo l'assenso alla messa in orbita di un satellite che potrebbe mettere in moto un meccanismo che viene controllato con un sistema algoritmico, ossia senza il controllo dell'uomo? È possibile che ciò avvenga indirettamente, ossia con l'autorizzazione del MUOS, che non è l'antenna che si trova a terra ma i cinque satelliti che sono nello spazio?

Dovremmo anche interrogarci su un altro aspetto, che in questo momento forse non è vicino al nostro pensiero: per quanto riguarda i satelliti che sono nello spazio, sopra la nostra testa, una volta terminata la loro attività o se si dovessero guastare, chi se ne fa carico per riportarli a terra affinché non creino alcun danno?

Dobbiamo interrogarci a 360 gradi: questi satelliti, una volta terminata la loro attività, non possono restare in orbita a girare e poi all'improvviso cadere sul nostro territorio o su un altro mettendo a rischio la nostra vita, quella del cittadino e dell'essere vivente.

Allora, dobbiamo chiederci se chi mette in orbita i satelliti si carichi anche della responsabilità, nel caso in cui non dovessero funzionare o una volta finita la loro attività, di recuperarli e riportarli a terra affinché non succedano disastri per la nostra umanità.

E poi questa riflessione, signora Presidente, la faccio al presidente Marinello. Di questi sistemi di cui si sente parlare dai giornali noi abbiamo qualche conoscenza, ma si tratta di conoscenze non forti. Stando ai modelli di cui si parla oggi, i processi che dovrebbero regolare questo sistema robotico, questo nuovo sistema di modernizzazione delle nostre guerre, dovrebbero ragionare come i processi cognitivi dell'uomo, dovrebbero cioè sostituire l'uomo per intervenire non soltanto a fini civili, ma anche militari.

Ci siamo interrogati, abbiamo una risposta chiara su questo argomento? E allora dobbiamo riflettere attentamente: il problema non è solo se in quella zona vi sia un inquinamento ambientale fine a sé stesso, con le difficoltà e con il disastro ambientale che potrebbe apportare. Alcuni sostengono che ci sia, altri che non ci sia, allora dobbiamo essere sereni per prendere una decisione.

Ci sono però tante altre domande che dobbiamo porci, come ad esempio se votando a favore di una mozione, facendo una scelta, indirettamente, non avalliamo altre cose che oggi noi non vediamo e che non sono discusse. Dobbiamo interrogarci, pertanto dico sì alla proposta del senatore Marinello.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Mi avvio a concludere, signora Presidente.

Dico di sì alla proposta del senatore Marinello per capire meglio quello che sta succedendo, qual è la scelta che andremo a fare e quale influenza avrà non soltanto per l'oggi, ma per il domani e per il dopodomani.

Oggi dobbiamo porci per un attimo in stato di attesa per riflettere qualche ora e ascoltare qualcuno che abbia conoscenza di questi argomenti, che ci possa dare chiarimenti perché di conseguenza possiamo prendere una decisione serena nell'interesse della collettività e lo dico con calore nella mia voce.

Credo che all'interno del Parlamento non vi sia nessuno che non ami il prossimo, che voglia nuocere alla vita ed al cittadino, ma tutti, nella differenza delle proprie posizioni, sosteniamo una battaglia comune per tutelare al meglio il nostro mondo e i nostri figli. Questo è il principio che ho sempre avuto nella testa e che credo tutti noi, all'interno di quest'Aula, dovremmo avere scritto anche nel cuore. (*Applausi del senatore Alicata*).

[MANCUSO](#) (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*). Colleghi, vi chiederei di abbassare la voce.

MANCUSO (*NCD*). Signora Presidente, noi del Gruppo Nuovo Centrodestra aderiamo con convinzione alla richiesta del presidente Marinello, perché riteniamo che essa non sottenda assolutamente un atteggiamento dilatorio, ma sia una richiesta legittima che attiene ad un senso di responsabilità avvertito anche dalla Commissione ambiente.

Onestamente, in questo momento, da componente della Commissione, dopo tutto ciò che ho letto, sentito, ascoltato ed approfondito, devo ammettere con sincerità che non ho la serenità assoluta per poter esprimere un giudizio. Se quindi sentiamo qualcuno, se ancora svolgiamo audizioni, non è per prendere tempo (anche perché non capisco neanche quale sia la necessità o l'opportunità di guadagnare tempo in questa vicenda): il nostro agire è dettato soltanto da un sentimento, che da siciliani sentiamo ancora più forte, di protezione verso i nostri connazionali, verso chi potrebbe subire danni alla salute dalla presenza di queste antenne.

Siamo quindi assolutamente favorevoli alla richiesta prospettata dal presidente Marinello.

[DLBIAGIO \(PI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Gentile signora Presidente, il Gruppo Per l'Italia accoglierà la richiesta avanzata dal senatore Marinello e dalla senatrice De Biasi.

Sottosegretari, colleghi, io però non permetto a nessuno di fare demagogia sulle spalle dei cittadini di Niscemi. In queste ore ci sono stati supplementi di istruttoria che meritavano attenzione e approfondimenti su questioni di vitale importanza che generano scoramento nelle popolazioni e nei cittadini di quella Regione. Mi auguro che il collega del Movimento 5 Stelle eviti di fare sciacallaggio politico su questioni che meritano serietà dal Parlamento e condivisione. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. Per favore, si rivolga alla Presidenza. Parli con noi e con tutta l'Aula.

DI BIAGIO (PI). Ho terminato.

[COMPAGNONE \(GAL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (GAL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, chi vi parla abita e risiede con la sua famiglia nel territorio di Niscemi. Quindi, siamo preoccupati a ragione e proprio per questo, come persona interessata, chiederei al Governo e a questo Senato di non avere premura e di non trattare velocemente un argomento così delicato, visto che già tanto danno è stato fatto per la superficialità e l'inconsapevolezza con cui è stato trattato l'argomento.

Credo sia invece opportuno, utile e giudizioso approfondire l'argomento ed evitare di dire sciocchezze, perché ne sono state dette tante creando un danno probabilmente irreversibile - spero di sbagliarmi - per l'insipienza e la superficialità con cui è stato trattato l'argomento, che sono all'origine della psicosi collettiva creata in quella popolazione. Credo invece che occorra trattare l'argomento con metodologia scientifica e serietà e dare una risposta sintetica alla popolazione. Ritengo che la popolazione di Niscemi questa volta voglia avere certezze scientifiche e non sproloqui, battute o prosopopee politiche. Sono del parere che la Commissione stia facendo un buon lavoro: ci stiamo impegnando per tirare fuori una mozione che sia la più seria possibile.

Questo è il nostro impegno. Se impiegheremo qualche giorno in più, credo che ciò andrà nella direzione della serietà di quello che si fa. *(Applausi del senatore Carraro)*.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiedo di indicare nella sospensiva quanto meno una data. Mi sembra che il presidente Marinello abbia parlato di una settimana. C'è un termine? Aspettiamo all'infinito, o il tempo che gli americani attivino il MUOS, per poi arrivare noi? Oppure aspettiamo le elezioni europee?

[PRESIDENTE](#). La questione sospensiva avanzata dalla senatrice Ghedini fissa il termine nella conclusione dei lavori delle Commissioni riunite sull'affare assegnato. Questo è il termine previsto. La Presidenza non può che prenderne atto, come da prassi consolidata e confermata da ultimo nella seduta del 26 giugno 2013. Resta fermo che sarà la Conferenza dei Capigruppo ad assumere determinazioni di propria competenza.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, nei contenuti mi associo all'intervento del nostro rappresentante in Commissione, e posso anche dividerli, però contesto la correttezza dei nostri lavori. Noi abbiamo appena tenuto alle ore 16 una riunione della Conferenza dei Capigruppo in cui al primo punto all'ordine del giorno vi era la discussione delle mozioni in questione. Nessuno, né dell'ufficio di Presidenza né della Conferenza dei Capigruppo, ha minimamente indicato che vi era la volontà di rinviare l'argomento in Commissione, e proprio mentre noi eravamo ancora in Capigruppo si stava discutendo della sospensiva. Credo che correttezza avrebbe voluto che qualcuno, in quella sede, avesse detto: «Non abbiamo intenzione di discutere oggi di queste mozioni».

Pertanto non parteciperò al voto.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, le ricordo che, nonostante quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, c'è anche un'autonomia in Aula, per cui si può chiedere una questione sospensiva in base all'articolo 93 del Regolamento. Questo lei lo sa. Quindi, in base al suddetto articolo, procediamo alla sua votazione.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 125 e 213

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita.

È approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova, vista la delicatezza della richiesta fatta.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

A seguito dell'approvazione della questione sospensiva nei termini precedentemente specificati, sarà la Conferenza dei Capigruppo ad assumere le successive determinazioni.

Discussione dei disegni di legge:

(1078) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012*

(705) *DI BIAGIO. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012*

(Relazione orale) (ore 17,17)

Approvazione del disegno di legge n. 1078

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1078 e 705.

Sospendo brevemente la seduta in attesa del relatore, senatore Amoruso.

(La seduta, sospesa alle ore 17,18, è ripresa alle ore 17,22).

Riprendiamo i nostri lavori.

Non essendo presente in Aula il relatore del provvedimento, senatore Amoruso, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Casini.

[CASINI](#), *f. f. relatore*. Signora Presidente, intervengo a proposito del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012, e del disegno di legge n. 705, a firma del senatore Di Biagio.

Il disegno di legge n. 1078 concerne la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia ed è stato assunto da parte della Commissione affari esteri quale testo base, nell'esame congiunto con il disegno di legge n. 705.

L'Accordo con la Turchia prevede la parità di trattamento in materia previdenziale tra i lavoratori italiani e turchi, l'applicazione di una normativa uniforme e il mantenimento dei diritti in via di acquisizione attraverso la totalizzazione dei periodi assicurativi. Tale Trattato, rafforzando il quadro amministrativo a tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi e semplificando le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori al seguito delle imprese, mira altresì a migliorare il contesto per il trasferimento di lavoratori italiani in Turchia: un mercato lavorativo particolarmente promettente, per il dinamismo delle imprese turche e per l'ampia presenza di filiali di aziende italiane.

L'Accordo consta di 40 articoli, suddivisi in quattro parti, contenenti rispettivamente: disposizioni generali, misure relative alla legislazione applicabile, disposizioni particolari e norme transitorie e finali. Si evidenzia come nel disegno di legge di ratifica non si rilevino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia. In relazione al testo di ratifica si sono pronunciate, in sede consultiva, in modo non ostativo le Commissioni affari costituzionali e bilancio e con parere favorevole la Commissione lavoro, previdenza sociale. In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[PISTELLI](#), *vice ministro degli affari esteri*. Signora Presidente, prendo la parola su questo provvedimento e, se non ci sono altre richieste, sull'insieme dei molti provvedimenti all'ordine del giorno. Unendomi alle parole del presidente Casini, segnalo che quasi tutti questi provvedimenti sono già stati ratificati dalla controparte e dunque hanno un carattere d'urgenza. Per questa ragione, ringrazio l'Aula del Senato se vorrà esaminare, nella seduta di oggi, il pacchetto delle ratifiche al vostro esame.

[PRESIDENTE](#). Poiché l'ordine del giorno G1 (testo 2) è stato ritirato, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1078.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[COMPAGNA](#) (*NCD*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Nuovo Centrodestra.

[DE PIETRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE PIETRO](#) (*M5S*). Signora Presidente, l'accordo in esame sostituirà la Convenzione europea di

sicurezza sociale, oggi vigente tra le parti contraenti e che, come abbiamo visto, ha lo scopo di semplificare le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese (quindi i lavoratori italiani in Turchia e i lavoratori turchi in Italia).

Nell'annunciare il voto favorevole, tuttavia ritengo opportuno precisare che, da una disamina del testo, le disposizioni che si applicheranno ad una pluralità di soggetti di cui non si conosce l'entità saranno tra le più svariate e non limitate al solo esonero contributivo.

Complessivamente, è opportuno segnalare anche che al punto 8 della parte III dell'analisi tecnico-normativa fornita dal MAE si citano dati statistici in possesso dell'amministrazione, senza tuttavia né indicare quale amministrazione, né fornire al Parlamento i dati fondamentali per l'individuazione del contesto in cui la normazione andrà ad incidere.

È altrettanto doveroso evidenziare che nella lingua italiana talune formulazioni risultano o prive di portata normativa o, quantomeno, non indicanti chiaramente l'oggetto della disposizione e i soggetti interessati alla medesima.

Alcune perplessità destano anche altri aspetti, come un rinvio ad un accordo amministrativo in relazione al quale non è reperibile una definizione precisa ai sensi dell'articolo 1 e successivamente, all'articolo 28, la previsione dell'obbligo per le parti contraenti di definire gli accordi amministrativi, ma senza darne anche qui una definizione precisa. Inoltre, sempre all'articolo 28, si citano organismi di collegamento dei quali nulla è detto, ma che svolgeranno comunque una funzione fondamentale nell'attuazione dell'Accordo. Al comma 6 del medesimo articolo si parla di «qualsiasi informazione relativa ad una persona», senza specificare se si tratta di informazioni mediche, professionali o altro. In ragione di quanto detto, si segnala la necessità che il Governo si impegni a dare comunque una comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti circa l'attuazione di tali accordi, in modo da non far sfuggire al controllo del legislatore l'efficacia di accordi il cui contenuto ad oggi non è noto, cioè al momento dell'approvazione del provvedimento normativo che autorizza la ratifica dell'Accordo.

Anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di controversie, c'è un rimando che a noi sembra piuttosto generico.

Nonostante queste criticità, per senso di responsabilità e al fine di evitare che un gran numero di lavoratori italiani in Turchia e turchi in Italia rimangano privi di adeguata tutela, il Movimento 5 Stelle ritiene opportuno esprimere voto favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (*Misto*). Signora Presidente, vorrei segnalare che il presente accordo di fatto si configura come uno strumento di mero coordinamento fra le legislazioni nazionali di Italia a Turchia e non implica modifiche alla normativa nazionale italiana. In particolare, per l'Italia l'Accordo riguarderà: l'invalidità, la vecchiaia, la reversibilità di lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi e le gestioni separate di tali regimi, la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la disoccupazione involontaria.

Visto l'intento di coordinamento fra le legislazioni nazionali italiane e turche, in particolare a favore dei lavoratori di entrambi i Paesi, voteremo favorevolmente.

[TONINI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TONINI](#) (*PD*). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, mettendo in evidenza l'importanza strategica degli accordi con la Turchia in un momento particolarmente delicato come quello di oggi.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1078, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 705.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(1166\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 (Relazione orale) (ore 17,31)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1166.

Il relatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[CASINI](#), *relatore*. Signora Presidente, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino tende ad intensificare la collaborazione operativa ed investigativa tra gli organi di polizia dei due Paesi per il contrasto alla criminalità organizzata internazionale, al terrorismo, al traffico dei migranti, al riciclaggio di denaro e ad altre attività criminose.

L'articolo 3 dell'Accordo individua i rispettivi punti di contatto nazionale nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, per l'Italia, e nella Segreteria di Stato per gli affari esteri e politici, per San Marino.

Nel testo ci sono le modalità di cooperazione tra le parti, tra cui lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali, sulle sostanze oggetto di traffici, sulle rispettive legislazioni e prassi di interesse reciproco.

L'articolo 8 precisa che la cooperazione avverrà in via principale attraverso il canale dell'Interpol. L'Accordo stabilisce, inoltre, la possibilità di promuovere riunioni, consultazioni periodiche, migliorare la cooperazione bilaterale, fissare modalità per composizioni amichevoli di controversie.

L'Accordo è conforme alle norme di diritto comunitario e si inquadra in una serie di accordi internazionali in materia. Stiamo dando impulso anche ad altri accordi con San Marino per superare una certa stasi che vi è stata in questi ultimi tempi.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, il Gruppo Movimento 5 Stelle è favorevole alla ratifica di questo Accordo. Esso ritiene di fondamentale importanza lo sviluppo dei rapporti di collaborazione fra le Forze dell'ordine italiane e le analoghe e corrispettive Forze dell'ordine sammarinesi in relazione al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata internazionale, al traffico dei migranti, alla lotta al terrorismo, al riciclaggio del denaro, al traffico illecito di stupefacenti, al traffico di armi e altro.

Sappiamo bene, signora Presidente e onorevoli colleghi, che purtroppo la criminalità organizzata, italiana e non, utilizza San Marino come base per il riciclaggio del denaro illecito. Questo ha comportato una serie di problemi nei rapporti tra le Forze dell'ordine italiane e lo Stato di San Marino, problemi che questo accordo di cooperazione certamente riuscirà a far superare.

Non dobbiamo, però, dimenticare che questi accordi rischiano di diventare semplicemente carta inutile se poi non vengono seguiti dalle buone prassi. Non basta, signora Presidente, sottoscrivere un Accordo: bisogna vigilare perché questo sia efficace ed effettivo. Soprattutto dobbiamo fare ancora passi avanti: in questo momento, infatti, San Marino per il nostro ordinamento rappresenta una specie di buco nero. Noi abbiamo avuto audizioni con magistrati ed esponenti di Forze dell'ordine che hanno manifestato difficoltà nel seguire soggetti che commettono reati e che entrano liberamente nello Stato di San Marino: da quel momento in poi, tutto ciò che compiono è al di fuori della giurisdizione italiana. È un fatto gravissimo, considerando che non vi è soluzione di continuità tra il nostro Stato e la Repubblica di San Marino.

Auspichiamo, quindi, che questo accordo sia soltanto il primo dei passi fondamentali per avere una copertura giurisdizionale uniforme su tutto il territorio dello Stato italiano e di San Marino, che, per la sua ubicazione geografica, è collocato all'interno delle nostre frontiere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signora Presidente, annunzio il voto favorevole del nostro Gruppo.

[DE PIETRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO *(M5S)*. Signora Presidente, quando questo Accordo, come abbiamo sentito, sarà ratificato da entrambe le parti, Italia e Niger potranno finalmente scambiarsi una serie di informazioni particolarmente importanti per il contrasto a una serie innumerevole di reati, principalmente transnazionali.

Premetto subito che il nostro voto sarà favorevole. L'Accordo prevede una serie di attività molto utili per perseguire e mantenere la sicurezza dei cittadini italiani e non solo; tra queste troviamo un rapido scambio di informazioni in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, così come la programmazione di corsi di addestramento e lo scambio di esperienze tra le parti, nonché l'uso della tecnica delle consegne controllate di droga.

Un altro obiettivo - a mio avviso, il principale - è il contrasto al terrorismo. Come tutti sappiamo, nel continente africano numerosi sono i focolai di recrudescenza terroristica, in particolar modo nell'area subsahariana, insieme al Corno d'Africa, dove si è trasferito il quartier generale delle principali organizzazioni terroristiche, da Al Qaeda alle sue promanazioni più recenti. Attraverso le permeabili frontiere dei Paesi subsahariani e della Libia, i terroristi arrivano sulle sponde del Mediterraneo e da qui si mescolano alle migliaia di disperati sui barconi che giungono in Italia e in Europa.

Gli accordi del tipo che stiamo esaminando fra il nostro Paese e alcuni Paesi africani - in questo caso il Niger - sono fondamentali per la nostra sicurezza e per i delicati equilibri geopolitici mediterranei.

Infine, ma non meno importante, l'accordo che ci accingiamo a ratificare permetterà di contrastare la tratta degli esseri umani che vede il Niger coinvolto in modo significativo...

PRESIDENTE. Senatrice De Pietro, mi scusi se la interrompo, ma stiamo svolgendo dichiarazioni di voto sull'Accordo con la Repubblica di San Marino.

DE PIETRO (M5S). Mi scusi, Presidente.

PRESIDENTE. Consideriamo quindi svolta la sua dichiarazione di voto sull'Accordo con la Repubblica del Niger.

DE PIETRO (M5S). Signora Presidente, le chiedo allora di poter consegnare il testo della mia dichiarazione di voto per poterla allegare al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole della Lega Nord.

Noi siamo sempre favorevoli ad ogni norma e accordo in materia di contrasto della criminalità. Vorremmo, e lo auspichiamo, che il Governo predisponga quanto prima accordi in tal senso anche con tutti i Paesi del Maghreb che si affacciano sul Mediterraneo, per scongiurare e combattere la criminalità, e poi anche accordi successivi per consentire di scontare le pene nei vari Paesi d'origine. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PD.

[RAZZI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAZZI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e del senatore Lucidi).*

[ORELLANA](#) (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (Misto). Signora Presidente, visto l'intento di favorire lo scambio di informazioni utili per contrastare la criminalità, e in particolare il crimine organizzato transnazionale, il Gruppo Misto voterà favorevolmente.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 (Relazione orale) (ore 17,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1143.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia e la Repubblica del Niger in materia di sicurezza, che risale al 2010.

Il Trattato sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare, nel rispetto delle legislazioni nazionali e della normativa internazionale in materia, nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo internazionale.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in ordine all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla relativa copertura finanziaria e all'entrata in vigore dell'Accordo. In particolare, il relatore si permette di segnalare all'Aula che l'articolo 3 fissava originariamente la decorrenza degli oneri dal 2013: la Commissione, sulla base di indicazioni formulate nel parere della 5a Commissione, ha però emendato sul punto il testo del Governo.

La necessità di un intervento normativo in tale ambito discende dalla consapevolezza che il Niger - area geografica di particolare interesse strategico - è frequentemente utilizzato da parte della criminalità organizzata transnazionale per traffici illeciti di ogni genere, in particolare per il traffico illecito di migranti, la tratta di esseri umani, la produzione e il commercio di sostanze stupefacenti.

Nel quadro della prevenzione e del contrasto a tali forme di criminalità, l'Unione europea ha già da tempo provveduto a finanziare progetti di addestramento e di formazione della Polizia del Paese africano. Per partecipare a questi interventi europei si è reso necessario stipulare un'intesa bilaterale per regolamentare la cooperazione di polizia e il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra gli omologhi organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto a tali fenomeni criminali.

L'Accordo in esame, frutto di negoziati avviati sin dal 2004, fa sì che l'Italia e il Niger si impegnino a prestarsi reciproca assistenza nell'attività di polizia per contrastare le varie forme della criminalità, realizzando iniziative congiunte nei settori della formazione e dell'addestramento. La cooperazione comprende ambiti quali la lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (articolo 5), la lotta al terrorismo (articolo 6), ai flussi di immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani (articolo 7) e al crimine organizzato (articolo 8), con particolare riferimento al contrasto ai fenomeni della prostituzione, del traffico illecito di armi, del traffico di autoveicoli rubati e opere d'arte, nonché della falsificazione di mezzi di pagamento e documenti.

Gli organismi preposti all'esecuzione dell'Atto vengono individuati, ai sensi dell'articolo 2, nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e nella Direzione generale della Polizia nazionale per il Niger.

Più in dettaglio, l'Accordo prevede che l'azione congiunta di contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti si realizzi mediante lo scambio di informazioni finalizzate all'identificazione di persone, oggetti o denaro riferibili a tali attività, o ancora all'individuazione di nuovi tipi di sostanze illecite appetibili per il mercato.

La collaborazione nell'attività di contrasto al terrorismo prevede scambio di informazioni sulle tecniche e le modalità operative delle organizzazioni e dei singoli sospettati, nonché sui rispettivi canali di finanziamento.

Disposizioni specifiche riguardano, inoltre, lo scambio di informazioni per il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta, con particolare riguardo ai dati relativi ai flussi di immigrazione clandestina, alle modalità di viaggio e alla falsificazione dei documenti e dei visti. Per questi settori l'Accordo stabilisce altresì ulteriori forme di collaborazione da realizzarsi attraverso seminari, scambi di esperienze, corsi di formazione e di addestramento specialistico.

L'articolo 9 dell'Atto bilaterale stabilisce inoltre che la collaborazione venga estesa anche alla ricerca di persone sospette e latitanti responsabili di fatti delittuosi per il tramite dei canali dell'Interpol.

L'Accordo rispecchia gli obblighi internazionali vigenti in materia, ed in particolare i documenti richiamati esplicitamente nel preambolo: la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1990 in materia di cooperazione internazionale nella lotta al crimine organizzato; le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti adottate dalle Nazioni Unite; la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre del 2000 (e sottoscritta anche dal Niger); nonché le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Si segnala come sul disegno di legge di ratifica in esame abbiano espresso parere le Commissioni affari costituzionali, giustizia, difesa e, soprattutto, la Commissione bilancio, che ci ha suggerito l'emendamento che abbiamo apportato al testo del Governo. Di qui, la proposta all'Aula di approvare questo disegno di legge in sede di Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo classico ISS «Antonio Scarpa» di Oderzo, in provincia di Treviso. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143 (ore 17,48)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, dobbiamo oggi ratificare questo Accordo tra la nostra Repubblica e quella del Niger in materia di sicurezza. Credo che la Lega sia sempre stata in prima fila quando si è parlato di prevenzione e contrasto alla criminalità. Il problema è che questo Parlamento fa le leggi, però poi queste, ahimè, vengono applicate da altri soggetti. L'altro soggetto istituzionalmente incaricato ad applicare le leggi è la magistratura.

In questi giorni abbiamo esaminato una serie di provvedimenti che, visto il sovraffollamento delle carceri, hanno consentito di liberare un'infinità di criminali. Bene, oggi scopriamo che la magistratura

italiana, dando atto ai provvedimenti parlamentari, apre le carceri, libera criminali e arresta una trentina di innocui indipendentisti - un po' burloni, se vogliamo - con la sola responsabilità di aver alterato un trattore agricolo, come si fa nelle feste di carnevale, adibendolo a qualcosa di diverso. Si sta confondendo il concetto di sicurezza.

Al di là di quello che avete visto con il *referendum* che ha tastato il polso della popolazione della Regione, l'identità veneta è un elemento non percepibile in nessun'altra parte del Paese, ancorché nessuno abbia vissuto una storia come quella della Serenissima che invece ha avuto Venezia. Ebbene, in ogni famiglia veneziana c'è una bandiera e su ogni casa veneziana è scolpito sulla pietra un leone, quello di San Marco. Vorremmo che quest'identità forte rimanesse, perché è un valore e un patrimonio culturale, ma non vorremmo che si confondesse - o meglio, che la magistratura confonda - l'identità con la criminalità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'Accordo di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Niger in materia di sicurezza riveste un preciso significato, alla luce del continuo mutamento degli scenari internazionali e delle nuove relazioni politiche ed economiche tra gli Stati. L'Africa è un continente ormai da alcuni decenni al centro delle discutibilissime mire geopolitiche delle grandi potenze, teatro di massicci investimenti economici e finanziari, che nella maggior parte dei casi non contribuiscono a migliorare sensibilmente le condizioni di vita delle popolazioni autoctone, bensì a rafforzare esclusivamente le relazioni tra i Governi e gli Stati e a richiamare l'attenzione della grande criminalità organizzata transnazionale.

In particolar modo, proprio su quest'ultimo punto, il territorio del Niger è utilizzato per i traffici illeciti di ogni genere, soprattutto per quanto attiene alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di migranti e di droga. L'assenza di intese bilaterali in materia di sicurezza tra l'Italia ed il Niger ha determinato la necessità di stipulare un accordo per regolamentare la cooperazione di polizia e rafforzare i rapporti di collaborazione tra gli omologhi organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

Più precisamente, nella relazione tecnica del disegno di legge di ratifica che stiamo discutendo in quest'Aula, si afferma testualmente che «l'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata». Il contrasto al terrorismo internazionale, quindi, è al centro dell'Accordo tra il nostro Paese ed il Niger, nella convinzione che una maggiore sicurezza pubblica possa incidere positivamente sugli aspetti economici e garantire maggiore competitività ad entrambi i Paesi.

Ben venga, quindi, la cooperazione finalizzata a prevenire e contrastare i traffici illeciti, soprattutto di esseri umani, ma nell'ultimo decennio, cari colleghi, la cooperazione si è sempre più ridotta solo agli aspetti della sicurezza e del contrasto al terrorismo internazionale, motivazioni che negli ultimi anni sono state utilizzate anche per giustificare scelte economiche, politiche e soprattutto militari, ma nei fatti si sono rivelate del tutto fallimentari.

Consentitemi infine, cari colleghi, un ultimo appunto: nella relazione tecnica si legge che, essendo il Niger un'area geografica di particolare interesse strategico, la cooperazione oggetto dell'Accordo mira anche all'apertura di nuove prospettive di collaborazione con tale Paese. Bene, auspico che tali nuove prospettive siano finalizzate a creare le condizioni necessarie per uno sviluppo economico e sociale duraturo e sostenibile del Niger: uno sviluppo che faccia concretamente partecipare la popolazione nigerina all'utilizzo delle proprie risorse naturali, garantendo alla stessa il diritto di scegliere liberamente il proprio sistema economico secondo il principio di autodeterminazione dei popoli, sancito nell'articolo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite. Auspico che la democrazia, che stentiamo ad applicare nel nostro Paese, impariamo ad usarla qui e anche all'estero. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per annunziare il voto favorevole del nostro Gruppo.

DE PIETRO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo di allegare il testo della mia dichiarazione di voto al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[TONINI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1216\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 (Relazione orale)(ore 17,58)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1216.

Il relatore, senatore Orellana, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ORELLANA](#), *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'Accordo bilaterale, firmato a Londra nel marzo 2012, ricalca il modello predisposto dall'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) nell'ambito del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali. Il Global forum è una struttura multilaterale all'interno della quale si opera in favore della trasparenza e per lo scambio di informazioni in materia fiscale fra Stati membri e non membri della stessa OCSE sin dal 2000.

Il Vertice del Global Forum tenutosi nel settembre 2009 in Messico fu, però, il vero punto di svolta. In risposta alle sollecitazioni dei *leader* del G20 per l'adozione di più alti *standard* di trasparenza e scambio di informazioni fiscali, il Global Forum fu ridefinito come un'organizzazione di membri paritetici con l'ambiziosa agenda di migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali. In quell'occasione si concordò per un mandato di tre anni, al fine di promuovere la rapida adozione di più alti *standard*. Attualmente il Global Forum è composto da 120 Stati membri più l'Unione europea.

L'Accordo bilaterale in discussione appare dunque in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale. L'intesa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo in questione può costituire una delle basi per poter inserire il Baliato di Jersey nella *white list* dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane, prevedendo il superamento del metodo d'individuazione dei paradisi fiscali (da inserire nelle *black list*) con quello dell'elencazione dei Paesi che rispettano i criteri dell'Unione europea (quindi in *white list*).

L'entrata in vigore di questo Accordo potrà avere quindi importanti ricadute nella lotta all'elusione e all'evasione fiscale.

Più in dettaglio, l'Accordo oggetto di ratifica si compone di tredici articoli, i primi dei quali definiscono l'oggetto ed il campo di applicazione dell'intesa bilaterale, le linee guida e gli ambiti giurisdizionali (articoli 1 e 2). Le informazioni riguarderanno principalmente la determinazione, l'accertamento, l'applicazione, la riscossione (anche coattiva) delle imposte, relative a persone (fisiche o giuridiche) o indagini sulle medesime.

Si segnala che l'ultimo periodo dell'articolo 1 dispone che: «I diritti (...) assicurati alle persone dalle leggi (...) della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni». Detta definizione, che l'OCSE poteva oggettivamente meglio formulare, potrebbe essere foriera di contenzioso fra soggetti dovuta alle differenti possibili interpretazioni sulla durata debita o indebita di un ritardo sulla produzione di informazioni alla parte richiedente.

L'articolo 3 definisce le imposte oggetto del possibile scambio informativo ovvero l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), eccetera.

L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni. I successivi articoli 6 e 7 dispongono in merito alla possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché alle circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta informativa.

L'articolo 8 pone quindi un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza informativa siano a carico della Parte interpellante, quelli straordinari a carico della richiedente.

Gli articoli conclusivi dispongono, infine, l'obbligo per le Parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10), stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11) e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame invece si compone di tre articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'atto in oggetto. Nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento. Al riguardo, la relazione tecnica specifica come gli eventuali costi straordinari per lo scambio di informazioni, cui fa riferimento l'articolo 9 dell'Accordo, abbiano una natura meramente eventuale. Nel caso in cui essi dovessero rendersi necessari, occorrerebbe farvi fronte mediante l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo. Il contenuto di tale previsione, tra l'altro, ha costituito il presupposto per l'espressione del parere non ostativo che la Commissione bilancio ha formulato sul provvedimento. Sul medesimo testo si sono altresì pronunciate, con esiti non ostativi, le Commissioni affari costituzionali e giustizia. La Commissione affari esteri, nella seduta dello scorso 6 marzo, si è pronunciata unanimemente in senso favorevole al disegno di legge in esame.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, col suo permesso consegnerò il testo dell'intervento, ma vorrei sottolineare alcuni punti perfettibili, pur anticipando che valutiamo positivamente la ratifica nel suo complesso.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

LUCIDI (M5S). L'articolo 6 dell'Accordo prevede che i rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche su persone, le quali ultime però dovranno prestare il proprio consenso.

Un altro punto sul quale siamo perplessi concerne la disposizione di cui all'articolo 7, che prevede la possibilità di rifiutare la richiesta di una delle Parti principalmente per motivi di ordine pubblico e segreti industriali.

L'altra parte ancora è l'articolo 8, relativo alla riservatezza delle informazioni scambiate, che stabilisce che dette informazioni siano sempre riservate e possano essere utilizzate solo dalle autorità che trattano le finalità di cui all'articolo 1 e non possano esser comunicate ad altra giurisdizione.

Da questo si desume quindi che le informazioni ricevute per un'indagine fiscale non possano essere conosciute e conseguentemente utilizzate per altro tipo di indagini o contenziosi di natura non fiscale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1216

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1216

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1216

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

[DE PIETRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO *(M5S)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto la necessità di combattere ogni tipo di frode in materia fiscale, visto che l'evasione fiscale è una piaga dagli effetti globali, che amplifica le già esistenti diseguaglianze sociali e mina il rapporto fiduciario che dovrebbe esserci fra lo Stato e i cittadini.

A nostro avviso, il valore dell'Accordo in esame è rappresentato principalmente dal fatto che si arrivi al superamento del segreto bancario, che ha troppo spesso rappresentato un ausilio per celare

comportamenti fraudolenti. Ciò costituisce un importante passo avanti nella lotta alla vasta gamma di illeciti fiscali che affliggono la maggior parte degli Stati contemporanei.

Inoltre appare pienamente condivisibile la scelta di siglare l'Accordo in questione seguendo il modello del Tax Information Exchange Agreement (TIEA), predisposto in sede OCSE.

Tengo infine ad evidenziare che, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo può costituire una delle basi per poter inserire il Jersey nella *white list* dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Prima di concludere, tuttavia, vorrei evidenziare un aspetto che potrebbe indebolire gli effetti dell'Accordo.

L'articolo 6, infatti, prevede che i rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche sui libri, documenti e persone, le quali però dovranno prestare il proprio consenso. È una circostanza che può di fatto limitare l'ottenimento di informazioni.

Alla luce di quanto detto, il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle è favorevole. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, ringraziando di averci anche permesso di conoscere dov'è ubicata l'isola britannica di Jersey. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole anche da parte del Gruppo di Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1217) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio

2011 (Relazione orale)(ore 18,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1217.

Il relatore, senatore Orellana, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ORELLANA, relatore. Signora Presidente, questo Accordo tra l'Italia e le Isole Cook (che si trovano nell'oceano Pacifico) è identico in tutto ai precedenti perché ricalca gli *standard* previsti dell'OCSE. Faccio presente che condivido le segnalazioni del senatore Lucidi e della senatrice De Pietro, ma il loro accoglimento non dipende dal Governo italiano che ha la necessità di rispettare in maniera precisa gli *standard* dell'OCSE.

Anche questo Accordo, come i precedenti, è composto da tredici articoli, e anche il disegno di legge di ratifica è fatto da tre articoli. Siamo in linea perfetta. Anche in questo caso la copertura finanziaria non è richiesta in quanto si considera come una possibilità meramente eventuale. L'unica cosa da segnalare in più è che anche nella precedente legislatura, con l'Atto Senato n. 3143, questa ratifica fu approvata, ma non riuscì a completare l'*iter* perché la legislatura finì in anticipo. Spero non porti male ricordare questo caso.

Spero si arrivi alla ratifica, perché le Isole Cook sono state oggetto di un'indagine giornalistica che ha scoperto che ci sono forse decine di migliaia di evasori fiscali di tutto il mondo. In particolare, i giornali se ne occuparono per l'intelligenza della Repubblica popolare cinese che aveva portato in questo paradiso fiscale molti soldi. Per l'Italia sarebbe interessante accedere a questi dati da parte della nostra autorità investigativa.

Chiedo in conclusione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'accordo in esame, che rappresenta la base giuridica per lo scambio di informazioni in materia fiscale al condivisibile fine di combattere una vasta gamma di illeciti fiscali a livello internazionale; esso non è però scevro da elementi che destano perplessità, in analogia con l'Accordo gemello siglato con il Governo di Jersey.

Segnalo che l'ultimo periodo dell'articolo 1 dispone: «I diritti (...) assicurati alle persone dalle leggi (...) della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni». La menzionata definizione potrebbe esser foriera di contenzioso fra soggetti sottoposti a differenti giurisdizioni che vedano compressi i propri «diritti» di cittadino del proprio Stato, nel caso di impedimento nello scambio di informazioni.

L'articolo 6 prescrive che rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche su persone, le quali ultime dovranno però prestare il proprio consenso. Rispetto al disegno di legge n. 1216 sull'Accordo con il Governo del Jersey, risultano disciplinate con maggior dettaglio le modalità con le quali svolgere le menzionate verifiche. Tuttavia pare forse troppo ampia la portata della disposizione di cui all'articolo 7, che prevede la possibilità di rifiutare la richiesta di una delle Parti anche per motivi di ordine pubblico e segreti industriali.

Concludo il mio intervento evidenziando che la norma relativa alla riservatezza delle informazioni scambiate - per l'esattezza, quella prevista dall'articolo 8 - prescrive che tali informazioni siano sempre riservate e possano essere utilizzate solo dalle autorità «incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo» e non possano essere comunicate ad altra giurisdizione senza autorizzazione alcuna.

Si desume, anche in questo caso, che le informazioni ricevute per un'indagine fiscale non possano esser conosciute, e conseguentemente utilizzate, per altro tipo di indagini o contenziosi di natura non espressamente fiscale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1217

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1217

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1217

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Nuovo Centrodestra.

[DE PIETRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (M5S). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo M5S.

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo PD.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (Relazione orale) (ore 18,17)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1218.

Il relatore, senatore Razzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale... *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. Per favore, colleghi.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,18)

[RAZZI](#), relatore. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia del Senato voterà compatto la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di vacanze-lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. È evidente che provvedimenti bilaterali di

questa portata siano di immenso significato politico e culturale tra due Paesi tanto distinti, ma amici e cooperanti.

La politica per i giovani è sempre auspicabile perché permette la crescita e il superamento delle riserve mentali che inficiano e rovinano le relazioni, oltre ad intensificare l'interscambio tra usi e tradizioni.

Per questi motivi, il nostro voto non può che essere favorevole alla ratifica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, il senatore Razzi ha letto diligentemente la dichiarazione di voto, ma noi volevamo ascoltare la sua relazione.

PRESIDENTE. Me n'ero accorto, ma quella dichiarazione era talmente completa che integrava anche la relazione. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD).*

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1218

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1218

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1218

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*NCD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Nuovo Centrodestra. *(Applausi del senatore Bonaiuti).*

[DE PIETRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

[TONINI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PD.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1241) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (Relazione orale) (ore 18,20)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1241.

Il relatore facente funzioni, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASINI, f. f. relatore. Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo della relazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, riteniamo che questo Accordo rappresenti un momento importante nei rapporti con la Turchia. Dobbiamo ricordare al riguardo che alla Turchia siamo legati non solo da millenari rapporti di presenza nel Mediterraneo, ma purtroppo anche dalla presenza della fortissima mafia turca, che opera non solo nel territorio nazionale, ma anche a livello europeo e mondiale.

Ricordiamo che purtroppo la Turchia è sorella dell'Italia anche in un altro fenomeno molto grave, ovvero la compromissione degli apparati della pubblica amministrazione, attraverso la corruzione, con la mafia. Ricordo anni fa lo scandalo enorme della morte del Ministro dell'interno, su un'autovettura di Stato, a causa di un incidente stradale: insieme al Ministro dell'interno morirono il capo della mafia turca e due prostitute. Purtroppo la situazione, rispetto a quella di una decina di anni fa, non sembra essere migliorata. Il Governo attuale continua a intervenire sulle Forze dell'ordine e sugli apparati corrotti. Speriamo che l'atto che stiamo approvando consenta una migliore collaborazione nell'interesse di tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Nuovo

Centrodestra.

[LUCIDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, desidero anche in questo caso consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

LUCIDI (M5S). Grazie, signor Presidente.

Desidero semplicemente sottolineare la potenziale pericolosità della previsione di negare l'esecuzione della richiesta in caso di contrarietà con il diritto nazionale. Tale eventualità, invocabile da una delle parti, potrebbe svuotare il contenuto dell'Accordo. Considerando poi che la parte contraente turca ha limitato o eliminato recentissimamente l'accesso alla Rete Internet alla propria popolazione, si comprendono le potenzialità del diritto di diniego offerto dal comma 5 dell'articolo 4 di questo Accordo.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Annuncio il voto favorevole del Gruppo PD.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1243) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 (Relazione orale) (ore 18,25)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1243.

Il relatore facente funzioni, senatore Tonini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[TONINI](#), f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione del luglio 1991 tra l'Italia e il Messico, finalizzata ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali. Ricordo innanzitutto che il procedimento di ratifica era stato già avviato sul finire della scorsa legislatura alla Camera, ma non

si è concluso per la fine della legislatura stessa.

Il protocollo in esame si compone di tre paragrafi, che emendano la Convenzione fiscale italo-messicana del 1991. In particolare, il paragrafo A) modifica l'articolo 3 della Convenzione introducendo un'innovazione di carattere meramente formale, relativa alla nuova denominazione dell'autorità competente per l'Italia, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il paragrafo B), che costituisce la novità più rilevante del provvedimento, dispone la sostituzione dell'articolo 25 della Convenzione del 1991, inerente lo scambio di informazioni tra le parti, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi, che include, tra le altre cose, l'inopponibilità del segreto bancario, il rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e l'adesione agli *standard* dell'OCSE in materia. La modifica, nel definire una nuova base giuridica finalizzata all'intensificazione della cooperazione amministrativa, è finalizzata altresì al consolidamento di quegli elementi utili ad includere il Messico nelle future *white list* dei Paesi aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea.

Il paragrafo C) del protocollo in esame, infine, stabilisce che l'entrata in vigore di tali norme avverrà 30 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti. La relazione tecnica al provvedimento precisa che dalle modifiche apportate dal Protocollo in esame non solo non discendono effetti diretti negativi per l'Eriario italiano, ma si attendono invece delle ricadute positive, peraltro non quantificabili, in termini di aumento del gettito fiscale in ragione della più efficace azione antielusiva ed antievasione derivante dalle misure introdotte. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative comunitaria ed internazionale.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo di modifica consta di tre articoli, che ineriscono rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica del Protocollo stesso, al suo ordine di esecuzione e all'entrata in vigore. Sul testo in esame, su cui ha formulato parere non ostativo la Commissione affari costituzionali, si è pronunciata altresì la Commissione bilancio, che ha espresso parere non ostativo.

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi del senatore Sollo*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1243

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1243

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1243

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, sarò brevissimo, almeno quanto lo sono le modifiche alla Convenzione italo-messicana, puntuali e limitate. Esse sono volte all'individuazione dell'autorità competente, ovvero il Ministero dell'economia e della finanza, nonché a una migliore esplicazione delle attività oggetto di scambio di informazioni fra i due Paesi. Ancor più nel dettaglio, il paragrafo che si introduce nella Convenzione aggiunge esplicitamente l'elusione e l'evasione fiscale, nonché il superamento del segreto bancario, e più in generale il superamento del diniego alle informazioni tra le attività cui dar seguito in attuazione dell'Accordo medesimo.

Quanto rappresentato e contenuto nell'Accordo in titolo rappresenta, oggettivamente, l'aspetto fondamentale dell'accordo.

Grazie ad esso, infatti, la cooperazione amministrativa tra l'Italia e il Messico in materia di scambio di informazioni, sia per evitare le doppie imposizioni, ma soprattutto per la lotta all'evasione fiscale, sarà sicuramente intensificata, in conformità con quanto prescritto dagli *standard* dell'OCSE in materia con l'auspicio - evidentemente, condiviso dal Gruppo Movimento 5 Stelle - che il Messico possa,

superando i gravi problemi di sicurezza sul suo territorio, entrare nelle cosiddette *white list* dei servizi bancari.

Per questo motivo, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle sul disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1300) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010
(Relazione orale) (ore 18,32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1300.

Il relatore, senatore Lucherini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCHERINI, relatore. Signor Presidente, l'Accordo si pone l'obiettivo di incoraggiare e migliorare la cooperazione fra l'Unione europea e la Norvegia al fine di rendere coordinati e maggiormente efficaci i contributi delle parti al Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) europeo nel quadro del programma strategico Galileo (sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile sviluppato dall'Unione) consentendo altresì la fruibilità del Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (EGNOS).

Si tratta di un programma e di una infrastruttura di servizi strategici ad altissima tecnologia in cui è coinvolta, oltre alla Commissione europea, anche l'Agenzia spaziale europea (ESA).

Il sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare comprende infatti numerosi satelliti orbitanti ed è finalizzato ad offrire una pluralità di servizi commerciali e di interesse pubblico, nonché di protezione civile, di controllo e di polizia.

In questo quadro la Norvegia, Paese membro dell'ESA, le cui relazioni con l'Unione europea sono inquadrate nella cornice dell'Accordo sullo spazio economico europeo, fornisce un supporto fondamentale in termini tecnologici e logistici al programma Galileo, contribuendo al corretto funzionamento del sistema.

L'Accordo in esame stabilisce principi generali di cooperazione nell'ambito di Galileo e i diritti e gli obblighi della Norvegia anche su temi non direttamente contemplati nel quadro del programma sicurezza.

Il testo dell'Accordo, che si compone di 12 articoli, esplicita innanzitutto all'articolo 1 come l'obiettivo

atteso sia il rafforzamento ulteriore della cooperazione fra le parti nel settore e offre, all'articolo 2, una puntuale definizione dei termini utilizzati.

L'articolo 3 definisce i principi che regolano l'attività di cooperazione, nel quadro giuridico offerto dall'Accordo sullo spazio economico europeo, relativi alla libertà di prestare servizi di navigazione satellitare e di fruire di Galileo ed EGNOS, alla necessaria cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al Sistema globale di navigazione satellitare, all'ottemperanza agli obblighi internazionali relativamente alle necessarie installazioni a terra.

Gli articoli 4 e 5 definiscono la cooperazione sulle questioni attinenti lo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni - l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che tratta le questioni relative alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione - e le misure per la gestione delle installazioni a terra del Sistema globale di navigazione satellitare in termini di collocazione, manutenzione, protezione, sicurezza e funzionamento.

L'articolo 6 dell'Accordo dispone che Unione europea e Norvegia, nel riconoscere la necessità della protezione dei sistemi di navigazione satellitare, adottino tutte le misure atte a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi.

I successivi articoli disciplinano lo scambio di informazioni classificate (articolo 7), il controllo delle esportazioni e la non proliferazione dei dati e delle tecnologie di Galileo (articolo 8) ed il riconoscimento da parte della Norvegia dell'importanza del Servizio pubblico regolamentato come fattore per la sua partecipazione ai programmi del Sistema globale di navigazione satellitare (articolo 9).

Da ultimo, l'articolo 10 evidenzia l'importanza di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione con riferimento ai servizi globali di navigazione satellitare.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di tre articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'Accordo in esame.

L'Accordo, oltre a non presentare profili di incoerenza e contraddittorietà con il quadro normativo nazionale, né di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali, risulta pienamente compatibile con le norme del diritto comunitario, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montavecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1300

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1300

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1300

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, ribadisco il concetto espresso prima. Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento, sottolineando solo alcune posizioni del Movimento 5 Stelle, che non farà mancare il suo contributo affinché l'autorizzazione alla ratifica possa arrivare il prima possibile.

L'entrata in servizio del sistema satellitare era prevista per il 2014. Chiaramente non è questa la sede, ma sarebbe interessante chiedere al Governo conferma su queste date. Ricordo a tutti l'importanza di questo progetto: stiamo parlando di circa trenta satelliti orbitanti su tre diversi piani inclinati. È un progetto che ci vede particolarmente impegnati non soltanto con l'Agenzia spaziale europea, ma soprattutto con l'Agenzia spaziale italiana e con le tante aziende italiane ad essa collegate a cascata.

Consegno il testo della mia dichiarazione di voto, come già preannunciato, e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti del Liceo «Antonio Rosmini» di Rovereto, in provincia di Trento, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi).*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1301) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 (Relazione orale) (ore 18,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1301.

Il relatore, senatore Lucherini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCHERINI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1301

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1301

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1301

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[DE PIETRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (M5S). Signor Presidente, consegno il testo del mio intervento affinché venga allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Onorevoli senatori, prima di passare alla lettura delle comunicazioni della Conferenza dei Capigruppo, rivolgo gli auguri al presidente Ferrara, che oggi diventa più vecchio di un anno. *(Applausi).* Questo dimostra che non sempre l'età porta con sé la saggezza. *(Applausi. Ilarità).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 17 aprile.

Fermi restando gli altri argomenti previsti dal calendario corrente, il disegno di legge per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e la ratifica dell'Accordo Italia-Francia sulla realizzazione della linea Torino-Lione, per la quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi, saranno discussi la prossima settimana.

Nella seduta antimeridiana di domani l'Assemblea esaminerà, inoltre, la ratifica dell'Accordo tra Italia, Cipro, Grecia e Malta relativo allo spazio aereo Blu Med.

Nella seduta pomeridiana di *question time* il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali risponderà a quesiti su iniziative per l'imprenditoria agricola e sulle misure contro le frodi e le infiltrazioni criminali in agricoltura.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi e l'esame dei due predetti disegni di legge, saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché le mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario Del Basso De Caro.

Il calendario della settimana dal 15 al 17 aprile prevede, infine, oltre all'eventuale seguito di argomenti non conclusi, la discussione del decreto-legge sull'avvalimento per l'esercizio dell'attività della Banca d'Italia e della mozione De Biasi sulla cura dei malati di Alzheimer.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 si svolgerà il *question time* con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 aprile 2014:

Mercoledì	2	aprile	pom.	h. 16,30-20	<ul style="list-style-type: none">- Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS- Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla Commissione esteri- di legge n. 471 e connessi - Esercizio abusivo delle professioni- Disegno di legge n. 1315 - Ratifica accordo spazio aereo
-----------	---	--------	------	-------------	---

Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-14	Blue Med Italia-Cipro-Grecia-Malta - Mozione n. 129, Vaccari, sulle iniziative a favore del popolo Saharawi - Mozione n. 214, Bitonci, su iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera
Giovedì	3	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su: Ø iniziative per l'imprenditoria agricola Ø misure contro le frodi e le infiltrazioni criminali in agricoltura
Martedì	8	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 733 e connessi - ammissione reclutamento Forze armate
Mercoledì	9	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1164 - Ratifica Accordo Italia-Francia realizzazione linea ferroviaria Torino-Lione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare - Mozione n. 230, Santangelo, per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario Del Basso De Caro
Giovedì	10	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	15	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1387 - Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia (<i>Scade il 13 maggio 2014</i>)
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Mozione n. 148, De Biasi, sulla cura dei malati di Alzheimer
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	17	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro delle infrastrutture e trasporti

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1387 (Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 11 aprile.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1164
(Ratifica Accordo Italia-Francia realizzazione linea ferroviaria Torino-Lione)
(9 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		30'
Governo		30'
Gruppi 8 ore, di cui:		
PD	1 h	45'
FI-PdL XVII	1 h.	09'
M5S		54'
NCD		48'
Misto		41'
LN-Aut		35'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		33'
GAL		32'
PI		32'
SCpI		30'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1387
(Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		48'
NCD		42'
Misto		35'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Discussione dei disegni di legge:

[\(471\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Relazione orale) (ore 18,47)

[PRESIDENTE.](#) L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730.

Il relatore, senatore Albertini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Sui lavori del Senato

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei una precisazione. Mi sembra che sul disegno di legge n. 1164, che riguarda la TAV, siano stati contingentati i tempi. Ciò non è stato stabilito nella Conferenza dei Capigruppo. I tempi delle ratifiche, come abbiamo visto oggi, non sono contingentati. Chiedo quindi che anche questi lavori vengano lasciati liberi e che non sia anche questa volta messa la ghigliottina al Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, ero presente alla Conferenza dei Capigruppo e su quel provvedimento si è deciso all'unanimità di stabilire un tempo complessivo di otto ore.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ero presente anche io a quella riunione. Si è stabilito un tempo complessivo di otto ore: distribuite come? Può gentilmente, in questa fase, comunicarlo? Altrimenti il Movimento 5 Stelle è costretto a non votare questo calendario. Era una condizione *sine qua non*, senza la quale non si poteva arrivare all'unanimità. Se mi dice come sono stati distribuiti i tempi, possiamo capire, altrimenti faremo un'ulteriore riunione della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il calendario è stato approvato all'unanimità e i tempi vengono armonizzati dal Presidente e non sono sottoponibili a votazione da parte dell'Assemblea.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non è assolutamente così. La Capigruppo avrà continuato i lavori dopo la mia uscita, mentre si stava facendo il furto sulle mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS in Aula. Sottolineo, e voglio che rimanga agli atti, che io ero presente alla Conferenza dei Capigruppo e non ho votato il calendario che lei ha letto.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Il senatore Albertini ha facoltà di svolgere la relazione orale.

ALBERTINI, relatore. Signor Presidente, la relazione che intendo svolgere sarà concentrata soprattutto sul disegno di legge n. 471, che, dopo i lavori della Commissione giustizia che ha esaminato l'insieme degli altri disegni di legge connessi, sembra essere quello più globalmente inclusivo di tutti i vari aspetti.

Credo però che, per necessità di informazione, sia interessante ed utile fare un breve *excursus* anche sui disegni di legge nn. 596 e 730 che pure intervengono sulla medesima materia dell'esercizio abusivo delle professioni.

Il disegno di legge n. 596, a firma del senatore Cardello, riprende la struttura del disegno di legge n. 2420 che era già stato presentato nella scorsa legislatura, con il quale si proponeva la modifica dell'articolo 348 del codice penale. Questa disposizione punisce, come è noto, l'esercizio abusivo di una professione. Il disegno di legge n. 596 eleva le pene previste e introduce la sanzione accessoria della confisca dell'immobile adibito all'esercizio abusivo della professione, nonché dei beni ad esso pertinenti.

Rispetto al testo che era stato presentato nella legislatura precedente, il relatore, forse anche, come è ovvio, recependo gli elementi che sono emersi nel corso del dibattito che si era svolto, ha posto la sua attenzione sulla necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 348, cui ho appena fatto cenno, con quelle dell'articolo 347, sempre del codice penale.

Si prevedeva un incremento di pena inferiore, nel senso che la sanzione detentiva attualmente prevista nella reclusione fino a sei mesi veniva portata ad un anno, elevando la multa - oggi compresa tra le irrisorie cifre di 103 e 106 euro - ad un ammontare da 5.000 a 15.000 euro.

È evidente la *ratio* di quest'intervento (torneremo a parlarne). Vi è però un crescente allarme sociale che si riconduce alle condotte dell'esercizio abusivo delle professioni, in particolare di quelle che hanno più stretta attinenza con la vita quotidiana dei cittadini e con il loro corpo, quando hanno a che vedere con l'esercizio della professione sanitaria o medica. Si vuole dunque intervenire per rendere più severe le sanzioni ove questi fatti si verificano.

La Commissione giustizia ha discusso su questi problemi concernenti la pena accessoria della confisca in particolare, e nel corso del dibattito che si svilupperà tra poco vedremo come rimangano alcuni quesiti da chiarire sui limiti di quest'argomento e soprattutto sui problemi applicativi, facendo riferimento all'effettiva titolarità dei beni da confiscare. Spesso infatti accade che siano in uso a chi esercita una professione abusivamente, ma che egli non ne sia il proprietario.

Veniamo ora al disegno di legge n. 471, che, insieme al disegno di legge n. 730, prevede un incremento della pena per l'esercizio abusivo in generale, portando la reclusione fino a due anni e la multa da 10.329 a 51.646 euro.

Questo disegno di legge introduceva anche disposizioni specifiche riguardo all'esercizio abusivo della professione sanitaria. In realtà, con una lettura un poco più attenta, non si mirava ad introdurre un autonomo reato riguardo all'esercizio della professione sanitaria, ma piuttosto un apposito comma nella novella concernente la previsione dell'articolo 348 del codice penale secondo il quale chiunque, nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, cagioni la morte di una persona avrebbe dovuto essere punito con la reclusione da dieci a diciotto anni, mentre ove l'esercizio abusivo causi lesioni personali la pena da applicare sarebbe stata la reclusione da tre a dodici anni.

La novella dell'articolo 348 del codice penale, prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, introduceva inoltre una specifica punibilità per il professionista che collaborasse con l'esercente abusivo di una qualsiasi professione, punendolo con la stessa pena ad esso riservata e prevedendo ugualmente l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione medesima.

Il disegno di legge nel suo testo originario introduceva anche un'aggravante, nel caso in cui il consenso della persona offesa fosse stato ottenuto con artifici e raggiri o con l'induzione in errore. Si prevedeva poi la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

L'articolo 2 del disegno di legge, infine, interveniva sul primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, aumentando la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Ora, in questo panorama piuttosto complesso e articolato di iniziative legislative, la Commissione, che le ha prese globalmente in considerazione, ha ritenuto utile, per un buon andamento dei nostri lavori, individuare come testo base di questi provvedimenti il disegno di legge n. 471, la cui portata è stata decisamente modificata dagli emendamenti approvati, devo dire con un consenso ampio, quasi unanime, delle varie parti politiche che sono rappresentate in Commissione. Questo consenso, tuttavia, non mi esime dal dare conto all'Assemblea di alcuni profili critici che potrebbero essere attentamente valutati e, forse, anche modificati e migliorati dall'Assemblea. Quindi, il testo che viene sottoposto all'Aula è il frutto di alcune scelte di cui darò conto.

In primo luogo, l'intervento sul sistema delle sanzioni principali, che si è concentrato sulla sanzione pecuniaria, cioè sull'incremento della multa. L'opzione è stata addirittura quella di decuplicare l'ammontare della sanzione pecuniaria. Quindi, essa è condivisibile - lo è stata almeno in Commissione - perché l'idea che si è ritenuta appropriata era quella di ritenere la sanzione pecuniaria il vero fattore dissuasivo (cioè l'ammontare del *quantum* della sanzione monetaria ed economica), piuttosto che la pena restrittiva, che pure è stata innalzata da sei mesi a due anni nel massimo.

La Commissione ha anche operato un'altra scelta, che è quella di sopprimere i riferimenti, all'interno dell'articolo 348 del codice penale, al fatto della morte che aggrava la condotta illecita dell'esercente abusivo di una professione sanitaria. Si è anche ritenuto di espungere ogni riferimento alla condotta di chi collabora con colui che esercita abusivamente la professione.

Infine - terzo elemento di valutazione della Commissione - è stata soppressa anche la fattispecie aggravata di chi induce con artifici e raggiri, o con l'induzione in errore, il soggetto passivo (cioè la persona offesa) a prestare il proprio consenso.

La Commissione ha invece ritenuto di confermare la scelta di introdurre l'effetto della pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati durante la perpetrazione di questo comportamento illecito. Si tratta di due misure sanzionatorie accessorie, che tutelano la

cittadinanza e che credo possano offrire un'effettiva funzione di deterrenza e di prevenzione della recidiva e - direi - anche la tutela anticipata del bene giuridico della salute individuale e collettiva, nonché il diritto alla salvaguardia dell'esercizio delle professioni e dell'erogazione dei servizi da parte dei professionisti medesimi.

Per coerenza sistematica, la Commissione ha anche ritenuto che potesse rispondere meglio alle esigenze di protezione dell'ordinamento l'inserimento di alcune modifiche puntuali degli articoli 589 e 590 del codice penale, che riguardano le aggravanti per i reati di lesioni ed omicidio colposo. Su questo tema inviterei i colleghi senatori a mettere un particolare *focus* di attenzione. È cioè opportuno mantenere questo espresso riferimento all'aggravante concernente l'arte sanitaria, oltre che all'esercizio abusivo della professione? Questo è un interrogativo. Con riferimento al sistema delle aggravanti questo concetto può apparire coerente, ma l'espunzione del riferimento all'arte sanitaria nel comma 2 dell'articolo 348 del codice penale, cui facevo riferimento poco fa, come è stato modificato dall'articolo 1 di questo disegno di legge, potrebbe indurci a ritenere che ci sia un dubbio sull'opportunità di includere - appunto - nel sistema specifico delle aggravanti il riferimento all'esercizio abusivo dell'arte sanitaria, oltre a quello di una generica professione. Ma su questo l'Assemblea è sovrana e avrà modo di intervenire per approfondire i temi.

Signor Presidente, concludo con l'auspicio che possa svolgersi un utile confronto sui temi che ho posto in termini anche di riflessione e di attenzione particolare e sia alla fine approvato un provvedimento che può avere un'utilità sicura per prevenire un reato davvero sgradevole e per tutelare i diritti dei nostri concittadini. *(Applausi dei senatori Di Biagio e Cuomo)*.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale, faccio presente che per intese intercorse tra i Gruppi, se nessuno ha qualcosa in contrario, prevederei che comunque, anche se dovesse concludersi anticipatamente la discussione generale, le repliche del relatore e del rappresentante del Governo siano rinviate a domani mattina.

Non essendoci osservazioni, così rimane stabilito.

Su atti vandalici compiuti ai danni di una sede del Partito Democratico a Torino

ESPOSITO Stefano (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, credo sia necessario dare un'informazione all'Assemblea. Questa mattina il senatore Zanda è intervenuto per segnalare l'ennesimo attacco ad un circolo del Partito Democratico a Torino. Pochi minuti fa un corteo di anarchici, che transitava in corso Vercelli a Torino, dove noi abbiamo un circolo, quello storico, peraltro, di via Cervino 0, già ripetutamente colpito, si è fermato e ha attaccato il circolo, ha fatto scritte, spaccato le vetrine e lanciato un fumogeno all'interno.

Presidente, così credo che non si possa andare avanti. Non sono il Presidente del mio Gruppo, ma credo sia arrivato il momento che il Ministro dell'interno ci dica cosa dobbiamo fare per poter operare nella dialettica politica serena e senza essere continuamente attaccati per le nostre posizioni politiche. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 471, 596e 730 (ore 19,04)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cardello. Ne ha facoltà.

CARDELLO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame arriva in Aula a distanza di diversi anni, nel senso che già nella scorsa legislatura era stato approvato dalla 2a Commissione, arrivato in Aula e rinviato di nuovo in Commissione.

In effetti, parliamo dell'articolo 348 del codice penale, il quale prevede che chiunque eserciti abusivamente una professione (medico, avvocato, ingegnere), cioè colui il quale non ha il titolo o ha un titolo diverso per poter esercitare una professione, sia punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro. Questo ad oggi ha provocato una serie di danni enormi nei confronti dei cittadini, che non si sono visti tutelati dalla norma penale.

Basti pensare che quotidianamente il programma televisivo «Striscia la notizia» fa vedere immagini di odontotecnici che esercitano abusivamente la professione sanitaria o di avvocati che non sono abilitati al titolo ed in tribunale provocano danni enormi ai cittadini inermi di fronte ad una legge che non funziona. Siccome è una norma penale, il codice penale prevede che la violazione di questo articolo debba essere sanzionata, cosa che non succede mai, e che colui il quale esercita abusivamente la professione è soggetto a sei mesi di reclusione o a 500 euro di multa. Questo significa che colui il quale esercita abusivamente, facendo richiesta di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, accede al rito alternativo e quindi, anziché avere la reclusione, ha 500 euro di multa. Paga i 500 euro di multa, gli viene dissequestrato lo studio, vengono dissequestrate le attrezzature che sono contenute nello studio e si ricomincia daccapo, quindi l'abusivo riprende a lavorare tranquillamente, senza porsi il problema dei danni che ha fatto.

Il disegno di legge da me proposto prevedeva una pena da sei mesi a tre anni, che è stata considerata eccessiva. Ebbene, noi siamo d'accordo sulla linea di prevedere una pena fino a due anni, purché vi sia la certezza della pena.

Noi abbiamo svolto delle audizioni con rappresentanti del Consiglio nazionale degli avvocati, dei medici e di altre categorie professionali, e tutti hanno detto che c'era bisogno di porre un limite a questo abuso. Tutti hanno reputato che purtroppo la legge è carente, che nonostante l'incriminazione ai sensi di una norma penale nessuno paga per l'esercizio abusivo della professione. Sono passati diversi anni e a mio parere oggi dobbiamo finalmente dire basta a questa vergogna.

Il disegno di legge che hanno presentato successivamente anche altri colleghi mi auguro venga approvato all'unanimità. Ci sono degli emendamenti, che poi valuteremo successivamente, anche in ordine agli agenti immobiliari. Oggi ci sono troppe agenzie immobiliari che commettono delle truffe ai danni dei cittadini, vendendo case o alloggi che non sono di loro spettanza o che non hanno titolo a vendere. La cosa importante, oltre all'inasprimento in sede penale della condanna, è prevedere, dando finalmente ascolto al sottoscritto, che alla condanna penale consegua anche la confisca dello studio e dei beni strumentali.

Applicando questa pena accessoria, abbiamo vinto nei confronti della mafia, della camorra e della 'ndrangheta, mettendo mano ai beni dei delinquenti. Ritengo che le persone che esercitano abusivamente, soprattutto nel campo medico, provochino danni ingenti nei confronti dei cittadini (basti pensare alle tante persone che si sono sottoposte a cure specialistiche o a cure estetiche come i *lifting* e sono rimaste sfregiate permanentemente) e questi signori continuano a praticare cure mediche abusivamente nei loro studi senza pagare alcunché.

Oltre alla norma che inasprisce la pena fino a due anni di reclusione, l'innalzamento della multa da 10.000 a 50.000 euro è una cosa importante, perché se si va ad aggiungere ad una condanna di due anni, l'abusivo non può avere la sospensione della pena. La legge prevede infatti che se si scende al di sotto di due anni si possa avere la sospensione della pena, quindi non si va in carcere e non si paga alcunché.

Mi appello anche per il futuro al buonsenso dei magistrati perché non si scenda al di sotto dei due anni, o per lo meno si applichi la pena dei due anni e quella della multa. Significativa è però la confisca dello studio e dei beni strumentali. Infatti, nel momento in cui si ha la condanna definitiva

dell'abusivo, lo studio e gli attrezzi non possono essere dissequestrati, e questo è molto importante, perché l'abusivo innanzitutto non potrà più esercitare, ma se vuole continuare ad esercitare dovrà contrarre un mutuo o un *leasing* per l'acquisto di uno studio e delle attrezzature.

Ringrazio il relatore, senatore Albertini, che ha seguito costantemente in Commissione ed anche in Aula questo provvedimento. Sono stato caparbio a volere questo provvedimento, e mi auguro che tutti i colleghi, trasversalmente, al di là del colore politico, possano esaminarlo e approvarlo con la massima urgenza.

Le categorie (medici, avvocati, ingegneri) che esercitano regolarmente e pagano le tasse allo Stato aspettano questo provvedimento, che può essere anche modificabile (siamo aperti a qualunque discussione), ma la cosa importante è non modificare l'inasprimento della pena e la confisca dello studio e dei beni strumentali. *(Applausi dal GruppoFI-PdL XVII).*

Sui lavori del Senato Discussione e reiezione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ribadisco che il Movimento 5 Stelle non ha assolutamente votato in Capigruppo il calendario. Le chiedo, quindi, di metterlo ai voti. C'è un viavai con l'ufficio di Presidenza che ha dell'incredibile, come se fossimo a un mercato. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiaramente che per la discussione della ratifica sulla TAV non fossero messi limiti temporali; ha specificato che voleva fare quello che è nostro diritto, cioè interventi per tutto il tempo disponibile, anche fino a 20 minuti ad intervento.

Siamo in 40 e chiediamo, quindi, 800 minuti di tempo. Questo è stato detto in maniera chiara in Capigruppo. Ripeto: quel calendario non è stato votato all'unanimità, qualunque cosa ne diciate, signor Presidente, e tutti gli uffici. Signor Presidente, non avendo votato il calendario all'unanimità, le chiedo gentilmente di metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Cosa propone?

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, propongo che la ratifica sulla TAV venga discussa nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

PRESIDENTE. Non è prevista una seduta antimeridiana.

SANTANGELO (M5S). Sto chiedendo una modifica al calendario: le sto dicendo io che c'è. Lei deve solo metterla ai voti.

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, le dico una cosa: andrò da un otorino per farmi visitare, perché devo avere dei problemi di udito, che però sono condivisi anche da altri colleghi. Proponrò al Presidente di registrare le sedute della Conferenza dei Capigruppo, in modo che non ci possa essere oggetto di discussione. Dovendosi discutere, dato che lei solleva il problema in Assemblea, per l'ultima volta - dalla prossima volta ci sarà la registrazione - devo mettere ai voti, dopo eventuali interventi sulla proposta, l'introduzione di una seduta antimeridiana nella giornata di martedì. A che ora, senatore Santangelo?

SANTANGELO (M5S). Alle 8,30.

[MARTINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI (PD). Signor Presidente, con molta serenità e pacatezza vorrei dire che non condividiamo affatto la proposta del collega Santangelo e voteremo contro, intanto perché è del tutto fuori dal quadro

delle questioni che abbiamo discusso in Conferenza dei Capigruppo, il cui esito è stato da lei correttamente rappresentato, presidente Calderoli. È vero che non vi è stato un voto formale, come spesso succede quando le cose sono sostanzialmente condivise all'unanimità.

È anche vero che il collega Santangelo ha chiesto, a più riprese, che non vi fossero limiti e che il Movimento 5 Stelle potesse intervenire per tutto il tempo necessario, però tutti gli altri Gruppi sono intervenuti dicendo che, per una mozione di questo tipo, era inimmaginabile che andassimo all'infinito e si è ragionato, in termini costruttivi, della possibilità di avere un tempo limite di otto ore per il dibattito, come lei ha riferito, da ripartire non in termini proporzionali tra i Gruppi, ma sulla base di una ragionevole intesa politica che andava e va costruita tra i Gruppi.

Mi sembra, pertanto, che questo tipo d'intervento rappresenti adesso una rottura di quel clima di collaborazione che abbiamo cercato di instaurare. Tra l'altro, il collega Santangelo sa che abbiamo discusso pacatamente e positivamente anche su altre questioni, compresa la richiesta di mettere all'ordine del giorno le mozioni di sfiducia. Tutto è stato gestito in un clima ragionevole e di collaborazione. Di fronte a questa proposta non possiamo che votare contro, dicendo che non corrisponde allo spirito dei lavori che abbiamo tenuto.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, forse ha ragione lei, bisognerà tenere delle Conferenze dei Capigruppo un po' più ordinate e con una registrazione.

Vorrei dire con molta chiarezza che sono stata uno dei senatori che ha chiesto di non contingentare il tempo, ricordando anche che poiché ogni volta che si discutono le ratifiche si fanno in pochissimo tempo (com'è accaduto anche questa volta), potevamo utilizzare tutto il tempo che sarebbe avanzato, come il presidente Calderoli ricorderà.

Ma a questo punto, davanti alla proposta che poi ha fatto il presidente Grasso sulle otto ore, c'è stato esplicitamente, e anch'io ho inteso assolutamente in questo modo, l'assenso anche del Capogruppo del Movimento 5 Stelle. A quel punto, anche la mia proposta di non contingentare si è quindi adeguata a quella che tutti avevano accettato. Questo lo dico perché, al di là delle posizioni che ognuno ha (sull'Alta velocità le nostre contrarietà sono note), quello su cui si è discusso in Conferenza dei Capigruppo è esattamente questo, senatore Santangelo.

[COMPAGNA](#) (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*NCD*). Signor Presidente, a differenza della collega De Petris, io non ero presente in Conferenza dei Capigruppo. Come tanti altri colleghi e come la stessa presidente De Petris, non ho nessuna ragione per mettere in dubbio la buona fede dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Ma francamente questa loro richiesta, in un momento nel quale l'Aula del Senato si è andata spopolando per esigenze di calendario calcistico, mi sembra abbastanza impropria, perché si era comunque stabilito, nei modi in cui nelle Assemblee parlamentari si stabiliscono gli accordi, per la seduta di oggi e quella di domani una programmazione abbastanza precisa.

Quanto ai lavori del Senato fino al giorno 17 - do atto al Presidente Calderoli di averli ricostruiti analiticamente - nessuno ha sollevato in quel momento obiezioni; quindi, mi parrebbe impropria una ridiscussione del calendario. (*Commenti del senatore Candiani*). Non è una questione di piccole furbizie a guadagnare tempo; da questo punto di vista, ogni Gruppo ha i propri professionisti del perder tempo. (*Commenti del senatore Candiani*). No, sono un dilettante, sono un tifoso del Napoli, e riesco anche a fare interventi per buttare il pallone in fallo laterale. Però, nell'assoluto rispetto di quelli di noi che erano presenti alla Conferenza dei Capigruppo, prima ancora che si comunichino le risultanze, di solito ci viene detto: rimanete in Aula perché si voterà sul calendario. Invece questa volta le cose non mi pare che siano andate così.

Se la stessa sensazione mia, che non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, ha ricavato anche la presidente De Petris, francamente su questa vostra richiesta di votare sul calendario, a seduta già

procrastinata, a partita di calcio già cominciata, addirittura prima del secondo tempo, dico: state attenti, perché se l'agguato parlamentare sul calendario è sempre legittimo, quando questa diventa un'Assemblea nella quale la pratica dell'attentato non avviene a viso aperto, ma alle spalle, le conseguenze peggiori poi sono quelle di tutta l'Assemblea, e in particolare del momento più alto dell'Assemblea, che è quello dell'opposizione.

Voi siete all'opposizione e avete tutto il diritto di sentirvi moralmente superiori come posizione.

SANTANGELO (M5S). Si rivolga al Presidente.

COMPAGNA (NCD). Certo, mi rivolgo al Presidente Calderoli, che è un uomo che è stato in maggioranza ed è stato all'opposizione, ma quando è stato in maggioranza e ha presieduto quest'Assemblea ha sempre rispettato i diritti dell'opposizione. Il diritto dell'opposizione è fare l'opposizione, non fare l'agguato alle spalle, forte di una partita di calcio che comincia, forte di un equivoco sulla ricostruzione di quanto avvenuto.

Quindi, signor Presidente, per quanto concerne il nostro Gruppo, non si può votare sul calendario in queste circostanze di tempo e di luogo, che configurerebbero un agguato alle spalle. Questo non significa prescindere dalle ragioni di incomprensione che si sono determinate. Le incomprensioni che ci sono state sono rispettabili, ma non possono scaricarsi sul calendario dei lavori, addirittura di due settimane, perché quando il presidente Calderoli ha annunciato i lavori della settimana che si concluderà giovedì 17 aprile, ognuno di noi ha pensato al giovedì santo o al venerdì santo, al treno o all'autobus da prendere, ma non al voto sul calendario. Sarebbe quindi sleale da parte dell'opposizione servirsi di questo equivoco in buona fede, degli uni e degli altri, per operare uno sgradevole episodio di opportunismo parlamentare.

Quindi, signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene che non si possa votare sul calendario, e non è un bell'episodio: se si deve arrivare a una votazione sul calendario essa non può che essere promossa e presieduta dal Presidente Grasso, ovvero dal Presidente di quella Conferenza dei Capigruppo, che poi è il Presidente del Senato, tanto solerte lunedì a richiamare, fuori tempo e fuori luogo, alcune sue prerogative. Quindi, per quanto concerne la valutazione del nostro Gruppo, non ci sono gli estremi per una votazione sul calendario. Se la Presidenza ritiene che ci siano, proprio per rispetto alla sua storia e alla sua persona, presidente Calderoli, credo che l'Assemblea abbia il diritto che il Presidente di una nuova votazione sul calendario sia lo stesso che ha presieduto la Presidenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ovviamente non intervengo per annunciare il risultato della partita, ma, ragionando sul fatto che il mattino ha l'oro in bocca, propongo che la seduta antimeridiana di martedì 8 aprile inizi alle ore 7,30, così potremo guadagnare tempo ulteriore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Vedo che il presidente Renzi sta facendo scuola!

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Candiani.

Verifica del numero legale

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiedo di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Collegli, c'è un eccesso di luci accese nei dispositivi di votazione dell'ultima fila: è talmente forte che il senatore Sposetti sembra avere un'aureola dietro di sé.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Candiani, di prevedere una seduta antimeridiana il giorno martedì 8 aprile, con inizio alle ore 7,30.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Santangelo, di prevedere una seduta antimeridiana il giorno martedì 8 aprile, con inizio alle ore 8,30.

Non è approvata.

Quindi, si intende approvato il calendario. I tempi verranno ripartiti dalla Presidenza ed organizzati dal Presidente.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, prima ancora di svolgere il mio intervento, vorrei chiedere la controprova.

PRESIDENTE. No, davanti a certe provocazioni... Mi scusi, senatore Buccarella, è di un'evidenza totale. *(Applausi dai Gruppi PD, FI?PdL XVII, LN?Aut e NCD).*

BUCCARELLA (M5S). È chiaro che la controprova serve non solo a dare contezza alla Presidenza della giustezza della valutazione, ma anche a lasciare necessariamente una traccia indelebile sulle singole posizioni. *(Commenti dal Gruppo PD).* Questa è la nostra opinione, apprezzata o no.

In ogni caso, la mia richiesta di intervento sull'ordine dei lavori era volta a che questa Presidenza voglia richiamare cortesemente i colleghi senatori, all'atto dello scoprimento di queste manovre che noi continuiamo a trovare insopportabili e molto indecorose. Chiediamo scusa al pubblico, se ancora c'è qualcuno. Quanto meno, che i colleghi non ridano, non sorridano, non facciano spallucce, perché questo è un atteggiamento ancora più offensivo verso la regolarità dei lavori. Questo veramente non lo possiamo tollerare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Allora, signor Presidente, le chiedo, quando presiederà lei (in maniera eccellente, come fa ogni volta, così come anche gli altri colleghi Vice Presidenti e così come il presidente Grasso), di non limitarsi a un richiamo verbale o a prendere la cosa come uno scherzo, perché è un sintomo di una politica malata, che anche in queste piccole cose dimostra la sua faccia peggiore. Quindi, vergogna a chi ancora oggi fa il pianista. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bisinella).*

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatrice?

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, mi dispiace farla spazientire, perché capisco che lei sia stanco.

PRESIDENTE. Non sono stanco. Io rispetto i patti e do ed esigo rispetto.

MONTEVECCHI (M5S). Appunto in tema di rispetto, la invito la prossima volta a non ritenere una provocazione la richiesta di esercitare un diritto legittimo, quale ottenere la controprova per un voto effettuato con alzata di mano. Non c'era alcun intento provocatorio; e, se anche lei lo avesse ravvisato, si tratta comunque di chiedere di esercitare un diritto previsto dal Regolamento.

[PRESIDENTE](#). No, c'è la possibilità di richiedere, ma non c'è il dovere mio di concederla. *(Commenti della senatrice Montevercchi).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 471, 596e 730 (ore 19,28)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, torniamo a parlare di questo importante disegno di legge in materia di abuso delle professioni. Alle volte è difficile riprendere il filo quando ci sono delle interruzioni, perché effettivamente il dibattito che si è aperto era molto interessante. Penso che seguire la discussione con una certa continuità sarebbe stato proficuo per tutti noi.

Comunque, tornando al disegno di legge, noi come Gruppo Lega Nord abbiamo apprezzato moltissimo questa proposta, che è stata elaborata in sede di Commissione giustizia in modo assolutamente migliorativo e, a nostro avviso, condivisibile. Rispetto alla formulazione originaria, infatti, sono state apportate delle variazioni e delle modifiche. Teniamo presente che si tratta di modifiche volte ad inquadrare più esattamente la fattispecie nel nostro ordinamento, con interventi di natura più sistematica rispetto al nostro diritto penale. Quello che un po' sorprende, per certi versi, è che ancora oggi dobbiamo parlare di questa fattispecie di reato e addirittura pensare di inasprire le pene. Questo significa che il fenomeno non può essere considerato assolutamente qualcosa di raro o residuale e non può non essere preso in considerazione. Proprio il fatto che ne stiamo parlando in quest'Aula dimostra che il fenomeno purtroppo esiste. È un fenomeno molto grave: da un certo punto di vista, la pena che è stata prevista forse - diciamo solo forse - poteva essere valutata in maniera anche peggiorativa.

Stiamo parlando di un fenomeno che noi reputiamo gravissimo, cioè dell'esercizio abusivo delle professioni, che va ad incidere su due categorie d'interesse. L'interesse primario è quello dell'utente finale, di colui cioè che si rivolge al professionista con speranza affinché siano affrontati i suoi problemi. Ricordo che fra i professionisti rientrano gli avvocati, gli ingegneri, gli operatori sanitari, quindi tutti i medici. Le persone che sono costrette a ricorrere all'opera del professionista normalmente versano in situazioni di difficoltà. È importante che queste persone siano assistite da professionisti capaci ed abili, perché è proprio in quel momento di debolezza che hanno necessità di essere particolarmente coadiuvati ed aiutati nel loro *iter* per giungere alla soluzione del problema.

Ma questa norma è anche importante per il professionista. Ricordo infatti che i percorsi formativi che portano all'iscrizione negli albi professionali a seguito del superamento di esami di Stato abilitativi sono piuttosto duri. Sappiamo come funzionano le nostre scuole, le nostra università. Chi partecipa a questi percorsi formativi segue degli studi che comportano non solo un dispendio di energia, ma di tempo e di denaro da parte delle famiglie per consentire ai loro ragazzi di poter accedere ad una professione. È giusto, corretto ed essenziale che i professionisti non debbano subire una concorrenza che in questo caso è slealissima da parte di coloro che non hanno seguito il medesimo *iter* e che, millantando titoli, esercitano la professione.

Ci rendiamo conto di quanto sia drammatico e aberrante il fatto che una persona possa trovarsi nelle mani di qualcuno che non ha seguito quell'*iter* formativo che non ha avuto la possibilità di maturare un'esperienza e dunque la capacità di gestire certe problematiche particolarmente gravi.

Affrontiamo quindi questo tema cercando di approntare tutte le misure necessarie e opportune affinché l'esercizio abusivo delle professioni sia smantellato. Dobbiamo però anche tenere a mente che dettare nuove norme, prevedere nuovi reati e inasprire le pene sono passaggi importanti, ma è un passaggio fondamentale anche approfittare dell'occasione offerta dalla discussione dei provvedimenti in esame per sensibilizzare tutta la popolazione affinché sia particolarmente accorta nel momento in cui sceglie il professionista. È infatti importante documentarsi, sapere chi è il professionista, come agisce, se è iscritto all'albo e dove esercita, per tutelare *in primis* se stessi e evitare di cadere nelle mani di profittatori o di stregoni che lavorano nel campo della medicina, di persone che si occupano di affari o, peggio, che mettono le mani sul corpo degli altri.

Condividiamo pienamente quindi il contenuto di questo disegno di legge, ed anche in Commissione giustizia abbiamo espresso la nostra posizione favorevole. Sicuramente ci sono passaggi che abbiamo ritenuto molto importanti, anche di coordinamento rispetto alla normativa esistente. Non solo sono importanti le pene, che - lo ricordo - sono state portate fino a due anni di reclusione, con una multa da

10.000 a 50.000 euro, ma è molto importante anche l'ipotesi della confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati da questi millantatori abusivi professionisti. Delle volte, infatti, è molto importante, purtroppo, andare a toccare proprio la tasca di chi opera, sottraendogli gli stessi strumenti che sono serviti a commettere il reato.

Ricordiamo, ad ogni modo, che tra le correzioni che abbiamo apportato in sede di Commissione giustizia vi è anche una modifica dell'articolo 589 del codice penale, riguardante l'omicidio colposo, che prevede un inasprimento della pena: nel caso in cui la morte sia derivata dal fatto commesso da chi esercita abusivamente una professione in ambito sanitario, il reato è sanzionato in modo particolarmente grave, con una pena da tre a dieci anni di reclusione, praticamente parificata all'omicidio colposo commesso da chi si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nell'insieme di questo provvedimento, quindi, possiamo solo dire che l'obiettivo, a nostro avviso, è raggiunto. È ovvio che si pensa sempre che vi possa essere una soluzione migliore od ottimale, ma questo rappresenta un primo e sicuro passaggio affinché si possa arrivare a combattere seriamente l'abusivismo.

Certo, al di là della normativa che possiamo produrre, occorrerà sensibilizzare non solo la popolazione, ma anche gli stessi professionisti, gli ordini, i collegi e chiunque altro possa esercitare un'attività di vera e propria vigilanza su quanto sta accadendo affinché prestino particolarmente attenzione a chi esercita abusivamente la professione. Tutti noi siamo chiamati a cercare di denunciare il più possibile i fatti che vengono commessi, in modo da porre in essere una vera e propria battaglia continua contro l'abusivismo nelle professioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'argomento è di particolare attualità e credo che travalichi di molto l'aspetto di tipo sanzionatorio che i colleghi proponenti hanno inteso riconsiderare con un aumento dei livelli di pena afflittiva che vengono previsti a carico di coloro i quali esercitano abusivamente una professione.

I presupposti di consenso al testo proposto al nostro esame credo siano assolutamente chiari e condivisibili: li ha esposti in modo puntuale e preciso il relatore e sono stati ripresi in modo puntuale e arricchiti di ulteriori considerazioni dai colleghi che mi hanno preceduto.

Mi limito soltanto ad evidenziare e a ricordare che il testo del disegno di legge in esame fa riferimento all'esercizio abusivo delle professioni in generale, ma di fatto, poi, nell'ambito della fattispecie, sono probabilmente le professioni sanitarie che rilevano in modo maggiore, sia in termini numerici, cioè come quantità di delitti commessi, sia perché i delitti commessi nell'esercizio abusivo in sanità hanno un effetto di ricaduta enormemente superiore rispetto ad altri ambiti, per motivi facilmente intuibili.

Ho chiesto e ottenuto dalla generosa cortesia dei Carabinieri dei NAS i dati sull'attività che è stata condotta nell'ambito del settore dell'abusivismo delle professioni sanitarie, e i numeri confermano quello che immaginavo. Sono numeri anche particolarmente importanti: nell'arco di un anno sono oltre mille gli accertamenti di abusivismo che vengono portati alla luce dai soli Carabinieri dei NAS, che svolgono, in effetti, la gran parte delle attività ispettive nel comparto, per quanto attiene le questioni sanitarie. Quindi, abbiamo la conferma della necessità di intervenire con un sistema sanzionatorio più pesante.

Tuttavia, lasciando le varie considerazioni a beneficio tanto del relatore quanto del Governo, mi permetto di affermare che è necessario porre in essere un'attività di sensibilizzazione della comunità in ordine ai rischi incombenti sul soggetto che potenzialmente può erogare delle prestazioni professionali in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

Credo che, su questo versante, si arrivi, anche in tempi accettabili, a disciplinare uno degli ambiti della sanità nei quali si registra - come è stato ricordato poc'anzi dalla collega che mi ha preceduto - un numero elevato di casi di abusivismo. Mi riferisco alle cosiddette medicine non convenzionali.

L'assenza di una normativa specifica di settore, che mantiene questo ambito coperto sotto un cono

d'ombra di equivoci e sfumature non adeguatamente legiferate e dettagliate, indubbiamente rischia di farne un terreno che favorisce l'esercizio abusivo della professione e, in particolare, di quella medica: lo stregone, il mago che indossa il camice, il quale si propone come taumaturgo per la soluzione, attraverso non meglio qualificate e specificate metodiche non convenzionali, di una determinata patologia. I casi proposti da trasmissioni come «Striscia la notizia» o «Le iene» ci offrono un ventaglio particolarmente variegato ed anche accattivante di fotografie dal punto di vista dell'inventiva.

È necessario quindi, accanto alle iniziative di inasprimento delle sanzioni, procedere anche su altri versanti: occorre sensibilizzare l'opinione pubblica con specifiche campagne ed impegnarsi a legiferare in quegli ambiti e settori dove vi è una carenza normativa e una condizione di inadeguatezza delle norme di riferimento, che naturalmente rischia di lasciare una rete a maglie larghe con la conseguenza di determinare l'illecito con maggiore facilità.

Come abbiamo commentato anche in Commissione sanità ed espresso nel parere che la Commissione stessa ha rivolto, a voti unanimi, alla Commissione di merito, che è la 2a, nutro qualche perplessità: probabilmente l'ipotesi prevista dal secondo capoverso della modifica apportata all'articolo 348 del codice penale dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione è un po' eccessiva. Se si mitigasse questa forma così dura ed estrema di sanzione per il professionista che collabora e si elevasse la sanzione, probabilmente avremmo un saldo attivo nell'ambito delle attività ispettive portate avanti dai preposti organi di vigilanza e controllo. Molto spesso, infatti, l'attività di vigilanza e controllo, che di per se determina costi per la pubblica amministrazione, pesa in termini economici molto di più di quanto è l'introito che lo Stato ha a seguito dell'applicazione delle sanzioni previste. Potrebbe essere un'ipotesi da prendere in considerazione la riduzione dell'ipotesi della pena più pesante dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione e l'aumento del peso economico afflittivo della sanzione.

Concludo con una valutazione sull'articolo 141, che ritengo assolutamente ben impostato. Mi riferisco ad un testo antico di oltre sessantacinque anni: il testo unico delle leggi sanitarie. Ebbene, se potessimo prevedere che il potere di chiusura degli esercizi abusivi in contrasto con le vigenti disposizioni fosse riservato, non già al prefetto, ma agli organi di vigilanza, probabilmente avremmo anche snellito le procedure. Riserverei al prefetto il compito di emanare entro quarantotto ore il provvedimento di convalida; questo naturalmente determinerebbe un'efficacia della sanzione di cui gli organi di vigilanza potrebbero godere, rendendo così la loro attività di contrasto certamente molto più efficace.

Concludo sottolineando che il provvedimento rappresenta senz'altro un passo in avanti nell'ambito delle attività illecite, dell'esercizio abusivo di una professione, ma naturalmente è soltanto un tassello di un mosaico molto più complesso e composito, che ritengo il legislatore debba esaminare facendosi carico, nelle competenti sedi, di far evolvere il sistema normativo, adeguandolo ai tempi.

Probabilmente il disegno di legge presentato dal ministro Lorenzin, che è arrivato in Senato ed è stato assegnato, nella parte in cui prevede la riforma degli ordini professionali e delle professioni sanitarie, rappresenta un'occasione irripetibile, che vorrei sperare questa XVII legislatura non si lasci sfuggire per il bene del Paese, l'efficienza delle prestazioni e per la stessa attività degli operatori del settore. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare il senatore Albertini per l'intervento che ha svolto all'inizio del dibattito. Ho visto che si tocca la cravatta, senatore Albertini, e questo è un rigore, visto che prima parlavamo di calcio. Vorrei ringraziarla anche per il bellissimo colore della cravatta che ha messo questa sera, un verde Padania che fa molto piacere al nostro Gruppo. Grazie mille. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. Anche l'iPad sembra che abbia una tonalità sul verde!

CENTINAIO (LN-Aut). L'ha centrata in pieno, Presidente.

Per quanto riguarda questo disegno di legge, da parte nostra, come ha detto prima la collega Stefani, c'è grande soddisfazione perché questo provvedimento aggrava le sanzioni a carico di chi esercita

abusivamente una professione per la quale è prevista un'abilitazione. È un fenomeno che vediamo tutti i giorni, come hanno già detto i colleghi, lo leggiamo sul giornale e lo ascoltiamo nelle trasmissioni televisive; forse succedeva anche in passato, ma oggi lo vediamo maggiormente perché la comunicazione è più veloce. Siamo in un momento storico in cui molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni come queste: persone che non hanno l'abilitazione, che non hanno studiato, che non hanno fatto un percorso professionale e di studi, si inventano una professione. Si inventano una specificità, cercano di proporsi al consumatore e molto spesso, purtroppo, ci riescono.

Anche se siamo contenti di esserci, ci dispiace che questo provvedimento arrivi solo adesso. È già da qualche anno che infatti si segnala la necessità di inasprire ulteriormente le pene per chi compie questo tipo di reato. Il Gruppo della Lega ritiene che chi ha conseguito legalmente un titolo di studio o un'abilitazione attraverso un percorso formativo debba essere tutelato: lo Stato deve tutelarlo. Ha studiato, ha fatto magari un corso, un concorso o un tirocinio, e di conseguenza, lo Stato deve tutelare coloro che legalmente e alla luce del sole hanno fatto questo percorso. Chiediamo quindi che vengano tutelate queste persone, ma anche che vengano tutelate quelle che le hanno valutate, decidendo che quel libero professionista era in grado di fare quel determinato lavoro.

Vogliamo anche che siano tutelati i consumatori, come diceva prima la senatrice Stefani, indifesi di fronte a questi personaggi, questi loschi figuri che molto spesso si propongono, approfittando del loro momento di difficoltà. Si approfittano spesso - soprattutto in questo momento - per motivi economici, recandosi dalle persone in difficoltà a proporsi con la scusa di costare meno rispetto all'avvocato, al notaio, al medico o a chissà quale altro professionista. Ne approfittano anche per altri motivi, come ho sentito dire spesso da colleghi sicuramente più esperti, nei momenti di difficoltà relativi alla salute, quindi alla sanità e alla medicina. Anche in questo caso, approfittano delle persone in difficoltà e disperate, che magari dopo essersi recate da un medico o da un professionista non hanno avuto l'esito sperato e così si buttano su santoni, maghi, maghini, maghetti o persone che dicono di essere famosi chirurghi, laureati chissà dove, ma che poi non riescono a soddisfare l'esigenza di chi chiede loro aiuto. Ciò, molto spesso, con effetti devastanti, ancora peggiori rispetto a situazioni legali come quelle previste dalla legge.

Siamo talmente convinti della bontà di questo provvedimento da voler compiere un ulteriore passo, che - ahimè - mi prendo la responsabilità di non aver fatto prima. Riteniamo opportuno proporre alla Camera dei deputati una piccola modifica per inserire in questo provvedimento anche due categorie, che sicuramente non toccano la salute ed il futuro delle persone, ma sono legate al mondo del turismo: la prima è quella legata ai direttori tecnici di agenzia di viaggi, che hanno un loro albo, e la seconda è legata alle guide turistiche. Lo chiediamo semplicemente perché questi due settori sono importanti: viviamo in una Nazione in cui, in alcune zone, città e regioni il turismo è la prima fonte di reddito, ma troppo spesso vediamo personaggi che si inventano questa professione, togliendo il lavoro a persone che hanno fatto il corso, hanno conseguito l'abilitazione e sono regolarmente iscritte agli albi. Lo vediamo quotidianamente, quindi chiederemo alla Camera di poter inserire questa piccola modifica.

Nell'intento di far risparmiare tempo all'Aula, mi avvio a concludere, precisando che chiederemo più rigore nell'applicazione delle norme, perché noi, che siamo Senato e Camera, siamo il potere legislativo e quindi facciamo le norme: vogliamo però che chi le deve applicare lo faccia, e con le sanzioni giuste, per far sì che i consumatori siano tutelati.

Chiediamo infine, ove possibile, una maggiore cultura, per fare in modo che i nostri concittadini abbiano la possibilità di sapere sempre di più che rivolgendosi a persone che non hanno l'abilitazione vanno incontro a reati, perché incrementano la criminalità.

Termino, signor Presidente, con l'auspicio che si vada in questa direzione, che è quella desiderata da tutti i colleghi. Mi spiace che l'Aula sia vuota, ma la ragione non è dovuta - come diceva il senatore Compagna - a motivi calcistici: purtroppo, in questo momento, il mio Parma sta perdendo 3 a 1 con la Roma, ma non penso che qui le cose stiano così. (*Commenti della senatrice Cirinnà*). È la vita, purtroppo, senatrice Cirinnà, ma non penso che tutti i senatori siano tifosi della Roma, anche se, visto l'esito del decreto salva Roma, penso che tanti senatori di quest'Aula tifino Roma stasera. (*Applausi*)

dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Valutate l'ora e le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 3 aprile 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,56).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS

ORDINI DEL GIORNO

G1

BITONCI, CROSIO, VOLPI, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Il Senato,

premessi che:

il Governo degli Stati Uniti d'America ha deciso di impiantare in Italia, nei pressi del comune siciliano di Niscemi, una delle 4 stazioni del sistema globale di telecomunicazioni militari della Difesa americana noto come MUOS, Mobile user objective system, completata tra il 24 ed il 26 gennaio 2014 con la messa in opera delle 3 antenne paraboliche previste nel sito, mentre a novembre dovrebbe essere posto in orbita il satellite di riferimento;

la selezione dei siti destinati ad ospitare le 4 stazioni terrestri del sistema è stata ultimata nell'ormai lontano 2007, quando anche l'Australia firmò il Memorandum of understanding concernente la base di Kojarena, ricorrendo cioè al trattato in forma semplificata, che nel nostro ordinamento è forma sottratta alle procedure autorizzative previste dall'articolo 80 della Costituzione;

a Niscemi (Caltanissetta) è impiantata una naval radio transmitter facility (NRTF), cioè una struttura di facilitazione delle comunicazioni radio navali;

il sito siciliano è stato l'ultimo elemento terrestre del MUOS ad essere completato;

in prossimità della stazione MUOS di Niscemi, a Sigonella (Catania), verrà altresì installato il prototipo dell'Alliance ground surveillance system (AGS), che dovrebbe permettere alla NATO di assicurare il monitoraggio d'alta quota di vaste aree e per lunghi periodi di tempo, con l'utilizzo di droni capaci di operare in ogni condizione di tempo;

il MUOS è un sistema alla frontiera della tecnologia, destinato a collegare tra loro le forze navali, aeree e terrestri statunitensi in movimento in qualsiasi parte del mondo, rimpiazzando l'attuale sistema satellitare UFO, ultra high frequency follow-on, ormai giunto al termine della sua vita operativa;

considerato che:

esistono comprensibili preoccupazioni della popolazione residente nelle zone circostanti al sito di Niscemi, che teme per l'impatto ambientale e sulla salute umana delle installazioni impiantate nella base del MUOS;

le autorità sanitarie nazionali sono state chiamate ad esprimere una propria valutazione sulla pericolosità degli elementi del MUOS installati nella base di Niscemi. Sull'argomento si è in particolare pronunciato l'Istituto superiore di sanità, servendosi dei dati confortanti raccolti dall'ISPRA; inoltre, su suggerimento dello stesso Istituto superiore di sanità, si ritiene comunque opportuno assicurare un monitoraggio costante delle emissioni del MUOS, una volta che la struttura sia entrata in funzione a pieno regime, in modo tale da fornire alla popolazione locale le garanzie cui giustamente ha diritto;

ricordando che:

l'ambasciata degli Stati Uniti presso la Repubblica italiana si è dichiarata disponibile a cooperare alla messa in opera di un efficace sistema di monitoraggio delle emissioni del sito di Niscemi, collaborando con il Ministero della difesa e l'ARPA;

le tecnologie installate a Niscemi potrebbero essere in qualche modo utilizzate anche dalle autorità italiane, a partire da quelle militari, in particolare per facilitare, anche con l'impiego di droni, il monitoraggio di quanto accade nelle acque del Mediterraneo, in primo luogo, ma non esclusivamente, a fini di contrasto dei flussi migratori illegali che dall'Africa e dal vicino oriente si dirigono verso l'Europa meridionale e l'Italia,

impegna il Governo:

1) a garantire il diritto alla salute degli abitanti della zona di Niscemi, assicurando il monitoraggio dei livelli delle emissioni elettromagnetiche emanate dalla stazione siciliana del MUOS, anche in collaborazione con il Governo degli Stati Uniti;

2) ad attivarsi, per quanto di competenza, al fine dell'attivazione di un tavolo di coordinamento con le autorità militari americane preposte al comando della struttura MUOS basata a Niscemi, allo scopo di stabilire le forme opportune di cooperazione bilaterale e multilaterali più idonee, che permettano alle forze armate e di polizia della Repubblica di accrescere l'efficacia delle proprie attività di contrasto ai flussi migratori illegali e per la salvaguardia della vita umana in mare, condotte sia a livello nazionale, come già accade nel quadro della missione navale "Mare nostrum", alla quale sarebbe auspicabile associare al più presto l'utilizzo di droni, che in ambito europeo, tramite il dispositivo multinazionale messo in campo dall'Agenzia Frontex.

G2

SCILIPOTI

Il Senato,

premesso che:

il MUOS (Mobile user objective system) è un nuovo sistema di comunicazione satellitare a livello globale che sta costruendo il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti;

il sistema sarà organizzato in una serie di basi terrestri collegate ad alcuni satelliti in orbita geostazionaria. Ciascuna base sarà composta da 4 grandi antenne a forma di parabola, alte ognuna circa 20 metri. Tre antenne saranno in funzione, puntate verso i satelliti geostazionari, mentre la quarta sarà tenuta di riserva;

il MUOS funzionerà con una tecnologia simile a quella degli attuali telefoni cellulari e servirà a fornire un supporto per comunicazioni audio, video e per lo scambio di dati. La "cima" dell'antenna sarà costituita da uno dei satelliti, mentre la "base" dagli impianti MUOS a terra: negli Stati Uniti quelli di Honolulu (nelle Hawaii, già operativo) e quello di Norfolk, in Virginia, il terzo sarà costruito in Australia e un quarto alla base della Marina militare statunitense che si trova all'interno della sughereta di Niscemi (Caltanissetta);

a Niscemi ha già sede una stazione di comunicazione americana che utilizza il vecchio sistema UHF, che il MUOS dovrebbe sostituire. I primi anni di attività del MUOS dovrebbero essere dedicati ai test e alla sperimentazione, quindi le vecchie antenne UHF non saranno spente immediatamente. Si

stima che tutto il progetto costerà circa 7 miliardi di dollari e al momento non è chiaro quando termineranno i lavori nella base;

i lavori sono stati interrotti e poi ripresi e le autorizzazioni sono state concesse e poi revocate, mentre i tribunali sono stati più volte chiamati a esprimersi su vari aspetti della questione;

nel mese di aprile 2013 il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, che durante la campagna elettorale aveva dichiarato di essere contrario al MUOS, ha ordinato una nuova interruzione dei lavori in attesa che l'Istituto superiore di sanità formulasse un parere sulla pericolosità delle antenne. Il parere è stato pubblicato il 18 luglio e la sospensione dei lavori è stata revocata;

secondo chi si oppone alla costruzione, come il comitato "No MUOS", una volta completata la stazione potrebbe causare tumori e altri danni a causa dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dalle antenne;

sulla questione dei danni alla salute da parte del MUOS sono stati prodotti numerosi studi. La maggior parte, tra cui quelli dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente siciliana (ARPAS), ha concluso che sia le emissioni delle antenne che si trovano attualmente a Niscemi sia di quelle che saranno installate rispettano gli attuali limiti di legge per l'inquinamento elettromagnetico;

il 18 luglio si è espresso sulla pericolosità del MUOS l'Istituto superiore di sanità, il quale ha dichiarato che, secondo i test preliminari, tutte le norme in materia di tutela delle persone dai campi elettromagnetici sono attualmente "rispettate in larga misura",

impegna il Governo, nella realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato MUOS nella base militare di Niscemi, ad adottare ogni iniziativa volta a garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari e l'incolumità degli esseri viventi.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 ([1078](#))

ORDINE DEL GIORNO

G1 (testo 2)

[DE PIETRO](#), [CATALFO](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in titolo, è volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel 2012 dal Governo italiano con il Governo turco, «sulla previdenza sociale».

l'accordo nel dettaglio sostituirà la Convenzione europea di sicurezza sociale (strumento del Consiglio d'Europa), oggi vigente tra le Parti contraenti del presente accordo.

La motivazione principale che soggiace alla firma di tale accordo è da rinvenirsi, come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica, nell'esigenza di «semplificare le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese».

considerato che:

da una disamina del testo fotografato dell'accordo internazionale, allegato al disegno di legge in esame, le disposizioni che si applicheranno ad una pluralità di soggetti, di cui non si conosce l'entità, saranno tra le più svariate e non limitate al solo esonero contributivo;

appare opportuno segnalare come al punto 8 della Parte III (elementi di qualità sistematica e redazionale del testo) dell'Analisi Tecnico normativa del disegno di legge in oggetto si citano «dati statistici in possesso dell'amministrazione» senza tuttavia né indicare quale amministrazione, né tanto meno fornire al Parlamento dati fondamentali per l'individuazione del contesto in cui la normazione di cui al presente commento andrà ad incidere;

è altrettanto doveroso segnalare che, presumibilmente per questioni legate alla traduzione del testo dalle due lingue dei Paesi contraenti, nella lingua italiana talune formulazioni risultano o prive di

portata normativa o, quanto meno, non indicanti chiaramente l'oggetto della disposizione ed i soggetti interessati dalla medesima;

sempre dall'analisi tecnico normativa, redatta il 26 settembre 2013 dal Ministero proponente il disegno di legge in titolo (MAE), al punto 8 della Parte I (Aspetti tecnico-normativi di diritto interno) si riporta che «non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento». Dicitura erronea in quanto, presso lo stesso ramo del Parlamento presso il quale il Governo decideva l'inoltro del disegno di legge di ratifica - il Senato della Repubblica appunto - a quella data (ma già dal maggio 2013) risultava già depositato il disegno di legge n. 705 a prima firma del Sen. Di Biagio, avente identico testo;

considerato inoltre che:

l'articolo 2 dell'accordo individua il campo di applicazione dell'accordo medesimo, ovvero le materie interessate dal coordinamento nei rispettivi ordinamenti giuridici. Scorrendo le materie indicate dall'articolo per il nostro Paese e per la Turchia ci si rende facilmente conto della non completa sovrapposibilità degli ambiti;

per l'Italia l'accordo riguarderà: l'invalidità, la vecchiaia, la reversibilità di lavoratori dipendenti, «i regimi speciali» dei lavoratori autonomi e le gestioni separate di tali regimi, la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la disoccupazione involontaria;

per la Turchia l'accordo riguarderà, materie analoghe, seppur distintamente trattate per singola categoria di lavoratori (dipendenti privati, autonomi, dipendenti pubblici, dipendenti iscritti a fondi).

Sempre l'articolo 2 precisa, al comma 2, che l'accordo si applicherà anche in caso di *ius superveniens* in uno dei due ordinamenti, così come, al comma 4, si specifica che l'accordo non si applicherà a prestazioni assistenziali non contributive.

l'articolo 11 (Eccezioni) disciplina l'eventuale accordo tra le Autorità competenti circa eventuali eccezioni all'accordo in titolo. Orbene - ricordando che all'articolo 1, relativo alle definizioni, le Autorità competenti sono individuate nei Ministeri del Lavoro e della Salute per l'Italia e nel Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per la Turchia - il disposto dell'art. 11 - ancor per il tramite del ricorso all'eventuale designazione di ulteriori «organi» da parte delle Autorità competenti - rischia non solo di svuotare la portata normativa dell'atto in commento, ma anche di non esser soggetto a nessun tipo di controllo parlamentare nella fase della sua applicazione;

all'interno della prima sezione della Parte III dell'accordo - relativa alle prestazioni sanitarie, di malattia e di maternità - si segnala l'articolo 12 relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi. Detto articolo prevede che nel caso in cui in uno dei due Paesi, al fine dell'erogazione di una prestazione (sanitaria, di malattia e/o maternità), sia richiesto il «completamento di determinati periodi assicurativi», «l'Istituzione competente» (quindi l'ente previdenziale) consideri i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altro Stato e, ove non coincidano (eventualità remota si immagina), sia tenuta a considerarli .. come «periodi completati»;

in considerazione di quanto sopra esposto, l'effetto giuridico che parrebbe discendere sarebbe quello che - a prescindere dall'aver o meno rispettato la legislazione del Paese ospitante, così come del proprio Paese, in materia di contribuzione sanitaria - la prestazione sarà sempre erogata;

è opportuno segnalare come, sia all'articolo 16 che all'articolo 18, si rinvii ad un «Accordo amministrativo», in relazione al quale non è reperibile una definizione precisa, ai sensi dell'articolo 1 (definizioni). Si ritiene che esso debba seguire alla vigenza dell'Accordo in titolo;

all'interno della Sezione 2 della Parte III dell'Accordo, relativa alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità, ricorre nuovamente - all'articolo 19, relativo alle totalizzazioni dei periodi assicurativi - il riferimento ad un generico «periodo assicurativo completato», mentre all'articolo 21 - relativo al calcolo delle prestazioni in denaro - si segnalano due formulazioni, peraltro di rinvio, dal dubbio valore giuridico. La prima al comma 1 riguarda un non chiaro rinvio all'articolo 19 circa un «diritto ... che debba esser acquisito», mentre al comma 2, è citata «la persona in questione». Definizione non rinvenibile all'interno dell'accordo e forse da riferirsi nell'accezione, più volte utilizzata, di «assicurato»;

nella Parte IV dell'Accordo si rinviene l'obbligo (articolo 28) in capo alle Parti contraenti di «definire gli accordi amministrativi». Questi ultimi e la loro attuazione sfuggiranno al controllo del legislatore. L'efficacia di tali accordi, il cui contenuto non è noto al momento dell'approvazione del provvedimento normativo che autorizza la ratifica dell'accordo, andrebbe monitorata tramite relazioni alle commissioni parlamentari competenti;

impegna il Governo:

a riferire alle commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, circa l'attuazione del presente Accordo;

a porre in essere ogni opportuna azione volta alla neutralizzazione dei potenziali rischi di contenzioso connessi alle problematiche esposte, all'occorrenza attivando anche gli opportuni canali diplomatici al fine di apportare modifiche condivise all'accordo in titolo, anche prima dell'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012 ([705](#))

ARTICOLI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 ([1166](#))

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, e all'ulteriore onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 ([1143](#))
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 31.346, e le rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 ([1216](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011 ([1217](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 ([1218](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 ([1241](#))

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui

all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 ([1243](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera C) del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 ([1300](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 ([1301](#))

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

2. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sul disegno di legge n. 1166

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo, siglato nel febbraio del 2012 dal Governo italiano e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino «sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità» presenta profili di grande interesse.

L'intesa, scaturita da un'intensa trattativa in occasione della collaborazione dei due Paesi in ambito Interpol e descritta come fortemente voluta dal Governo sammarinese, rappresenta un deciso indicatore della volontà della Repubblica di cooperare con l'Italia nei settori critici della sicurezza, della prevenzione e della repressione del crimine.

Come noto, le parti contraenti, verificata la necessità di una cooperazione nel settore della lotta alla criminalità organizzata transazionale, al riciclaggio, al traffico di stupefacenti nonché di migranti, hanno sottoscritto detto Accordo al fine di «integrare il momento investigativo e quello preventivo» nel contrasto alle menzionate condotte delittuose. L'Accordo richiama esplicitamente la risoluzione n. 45/123 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale dell'ONU in tema di cooperazione internazionale nel settore della lotta al crimine organizzato, nonché le Convezioni contro la criminalità

organizzata transnazionale e contro il traffico illecito di stupefacenti.

Ritengo corretto sottolineare che, come specificato nel primo articolo dell'Accordo, questa tipologia di cooperazione non riguarda l'assistenza giudiziaria e l'estradizione.

Il Movimento 5 Stelle concorda nel ritenere opportuno che i settori individuati all'articolo 2 siano oggetto dell'obbligo di cooperazione tra le parti, ossia: il crimine organizzato internazionale (incluso quello informatico e il traffico illecito di beni culturali); la produzione e il traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici; l'immigrazione irregolare, anche con sfruttamento di donne e minori; frode o contraffazione dei documenti; il traffico illecito di armi, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive; i reati finanziari.

È da considerarsi positiva la previsione che le parti collaborino anche in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni terroristici.

Sono considerati ragionevoli gli obiettivi di intensificare la collaborazione di polizia a livello operativo, di pianificare e sviluppare le politiche di sicurezza e rendere possibile il supporto alle iniziative di carattere investigativo di reciproco interesse per i due Paesi, tese a individuare le organizzazioni criminali e a localizzare i patrimoni di provenienza illecita.

Risulta, a nostro avviso, complessivamente equilibrata la disciplina di cui all'articolo 3 concernente le modalità di cooperazione che principalmente riguardano lo scambio di informazioni, nonché l'esecuzione delle richieste di ciascuna parte, l'assistenza in materia di formazione, l'invio di esperti.

Per quanto concerne l'obbligo (ex articolo 4) di protezione dei dati oggetto dello scambio tra le parti, nonché la non divulgabilità a terzi, senza il consenso dell'altra parte, si mette in rilievo il fatto che ciò rappresenta prassi consolidata in trattati aventi ad oggetto tale tipologia di cooperazione.

Infine, si segnala che l'articolo 3 del disegno di legge in esame (relativo alla copertura finanziaria che è stimata in circa 17.000 euro annui) indica la copertura finanziaria per l'anno 2013, anno in cui l'Accordo evidentemente non è potuto divenire esecutivo per ragioni legate alla tempistica dell'*iter* parlamentare.

Suggeriamo quindi di modificare il riferimento temporale all'anno 2013 con l'anno 2014 nonché gli altri di conseguenza.

In conclusione, signor Presidente, in ragione di quanto precedentemente esposto, il nostro voto al disegno di legge in esame non può che essere positivo.

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sul disegno di legge n. 1143

Signor Presidente, rappresentate del Governo, colleghi, l'accordo di cooperazione in materia di criminalità tra il nostro Paese e il Niger è stato sottoscritto nel 2010, ma i lavori preparatori decorrono dal lontano 2004. Oggi ci apprestiamo alla sua ratifica.

L'accordo ricalca lo schema degli accordi già sottoscritti con Paesi ricadenti in aree geografiche di particolare interesse per il nostro Paese, come nel caso del Niger per il contrasto alla criminalità in ogni sua forma.

Il nostro Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e la direzione generale della Polizia per il Niger, quando questo accordo sarà ratificato da entrambe le parti, potranno finalmente scambiarsi una serie di informazioni particolarmente importanti per il contrasto di una serie innumerevole di reati, principalmente transnazionali, ma non solo.

Premetto subito che il Movimento 5 Stelle non farà infatti mancare il proprio voto favorevole. Detto accordo infatti prevede una serie di attività molto utili per perseguire e mantenere la sicurezza dei cittadini italiani e non solo. Fra queste troviamo il rapido scambio di informazioni in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti (psicotrope, precursori, sostanze chimiche in genere), così come la programmazione di corsi di addestramento e lo scambio di esperienze tra le parti, nonché l'uso della tecnica delle "consegne controllate" di droga.

Altro particolare obiettivo, forse il principale, è il contrasto al terrorismo.

Come tutti sappiamo, nel continente africano numerosi sono i focolai di recrudescenza terroristica, in particolar modo nell'area subsahariana, insieme al Corno d'Africa dove si è trasferito il quartier generale delle principali organizzazioni terroristiche, da *al Qaeda* alle sue promanazioni più recenti.

Attraverso le permeabili e spesso inesistenti frontiere dei Paesi subsahariani e della Libia, i terroristi arrivano sulle sponde del Mediterraneo e da qui, mescolandosi alle migliaia di disperati su barconi, arrivano in Italia e in Europa.

Gli accordi del tipo che stiamo esaminando fra il nostro Paese e alcuni Paesi africani sono fondamentali per la nostra sicurezza e per i delicati equilibri geopolitici mediterranei.

Infine, non meno importate, l'accordo che ci accingiamo a ratificare permetterà di contrastare la tratta di esseri umani che vede il Niger coinvolto in modo significativo. Vi sarà un celere scambio di informazioni in materia di flussi di migrazione clandestina, itinerari utilizzati dai trafficanti di esseri umani e ogni tipo di azione illegale posta in essere in questo settore.

In conclusione, si potranno perseguire i reati ambientali, di traffico d'armi, di veicoli rubati, di opere d'arte trafugate, di costrizione di donne e minori alla prostituzione. Si potranno perseguire i, purtroppo sempre più frequenti, reati telematici.

L'accordo in questione, anche dopo la modifica proposta dalla Commissione bilancio, avrà un'onerosità limitata - 35.000+25.000 euro annui - rispetto alla possibilità elevata che sia foriero di risultati utili al nostro Paese.

Verificato che l'atto in esame non leda in alcun modo i diritti dei cittadini dei Paesi contraenti - si pensi alle modalità di trasmissione dei dati personali - per i motivi descritti, il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'Atto Senato n. 1143.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Lucidi sul disegno di legge n. 1216

Signor Presidente, colleghi, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo in questione può costituire una delle basi per poter inserire il Baliato di Jersey nella *white list* dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane, prevedendo il superamento del metodo d'individuazione dei paradisi fiscali (da inserire nelle *black list*) a quello dell'elencazione dei Paesi che rispettano i criteri dell'Unione Europea (*white list*).

L'accordo valutato positivamente nel suo complesso, presenta tuttavia aspetti perfettibili.

Evidenzio che l'ultimo periodo dell'articolo 1 del Trattato in esame dispone che; "i diritti... assicurati alle persone dalle leggi... della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni."

Detta definizione/traduzione, che poteva essere formulata in maniera più chiara e coerente, potrebbe esser foriera di contenzioso tra soggetti - anche terzi rispetto alle Parti contraenti del presente atto pattizio, ex articolo 2 - sottoposti a differenti giurisdizioni che vedano compressi i propri "diritti" di cittadino del proprio Stato, nel caso di impedimento nello scambio di informazioni.

Inoltre l'articolo 6 prevede che rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche su persone, le quali ultime dovranno però prestare il proprio consenso.

Mi lascia tuttavia perplessa la successiva disposizione di cui all'articolo 7 che prevede la possibilità di rifiutare la richiesta di una delle Parti, principalmente per motivi di ordine pubblico e segreti industriali.

In ultimo, vorrei mettere in luce il fatto che l'articolo 8, relativo alla riservatezza delle informazioni scambiate, stabilisce che dette informazioni siano sempre riservate e possano esser utilizzate solo dalle autorità che "trattano le finalità di cui all'articolo 1" e non possono esser comunicate ad altra giurisdizione.

Si desume quindi che le informazioni ricevute per un'indagine fiscale non possano esser conosciute, e conseguentemente utilizzate, per altro tipo di indagini o contenziosi di natura non fiscale.

Relazione orale del senatore Casini sul disegno di legge n. 1241

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e la Turchia sulla lotta ai gravi reati, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, stabilendo l'impegno dei due Paesi a rafforzare ed intensificare la collaborazione ed il reciproco scambio di informazioni, di esperienze e

di prassi operative, in funzione preventiva e di contrasto.

L'obiettivo sotteso all'intesa bilaterale, che si inquadra in quell'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale, alla produzione illecita ed al traffico di armi e di sostanze stupefacenti sancita da risoluzioni e Convenzioni internazionali poste in essere sotto l'egida delle Nazioni Unite, è quello di perfezionare sul piano giuridico la collaborazione operativa fra i due Paesi, intensificando i rapporti fra gli omologhi organismi e realizzando una cooperazione bilaterale di polizia più aderente alle esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'Intesa stessa.

Il testo dell'Accordo ricalca peraltro nel contenuto altre intese aventi medesima natura stipulati con altri Paesi (Estonia, Niger, ecc.).

Il documento, che si compone di 12 articoli, specifica innanzitutto l'obbligo alla cooperazione per le parti (articolo 1), individuando nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, alla produzione illecita ed al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti, al terrorismo, i principali settori operativi (articolo 2).

L'articolo 3 dell'Accordo dispone in ordine alle modalità operative della cooperazione, prevedendo fra le altre lo scambio e l'analisi di informazioni sulle organizzazioni criminali, sul loro *modus operandi*, sulle rispettive strutture e sui contatti e l'adozione di misure di coordinamento per l'esecuzione di speciali tecniche investigative. È prevista inoltre una cooperazione fra le parti nell'organizzazione reciproca di corsi di formazione.

L'Accordo indica poi le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi per un eventuale rifiuto (articolo 4), stabilendo limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi e misure a tutela dei dati personali (articolo 5).

L'articolo 6 individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e nel Ministero dell'interno turco le rispettive Autorità preposte alla applicazione dell'Accordo, precisando altresì come le parti cooperino anche attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti, sempre con riferimento a reati previsti dall'Intesa bilaterale.

Il testo prevede inoltre la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni al fine di agevolare l'esecuzione e l'osservanza dell'intesa (articolo 7), e disciplina le modalità per la composizione delle eventuali controversie (articolo 8).

Il documento bilaterale, che non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle Parti (articolo 9), disciplina le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 10).

L'italiano ed il turco, con allegata relativa traduzione in lingua inglese, sono le lingue di lavoro individuate dall'articolo 11.

L'Accordo disciplina da ultimo le procedure per la sua entrata in vigore, la sua modifica, e la cessazione (articolo 12), stabilendo altresì come esso resti in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra la propria intenzione di revocarlo.

Il disegno di legge di ratifica è composto di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la relativa copertura finanziaria e l'entrata in vigore dell'Atto bilaterale in oggetto.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, relativi anche all'organizzazione di missioni annue operative, sono quantificati per l'Italia in circa 72.500 euro per il primo anno, in circa 67.000 euro per il seguente ed in circa 72.500 euro a decorrere dai successivi anni (articolo 3 del disegno di legge di ratifica).

Considerato che l'Accordo appare coerente con gli obiettivi e gli interessi della politica nazionale, conforme al quadro normativo nazionale e compatibile con le norme comunitarie e di diritto internazionale, si esprime l'auspicio di una rapida approvazione del relativo disegno di legge di ratifica da parte dell'Assemblea.

Sul testo in esame hanno formulato pareri le Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio.

La Commissione affari esteri, nella seduta dello scorso 19 marzo, si è pronunciata unanimemente in

senso favorevole.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Lucidi sul disegno di legge n. 1241

Il disegno di legge in titolo, è volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel maggio del 2012 tra il Governo italiano e quello turco "sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata".

Le Parti contraenti, verificata la necessità di un cooperazione nei settori innanzi citati, hanno sottoscritto detto Accordo al fine di "creare uno strumento giuridico per meglio regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi".

L'Accordo, nel preambolo - come molti degli accordi sottoscritti dal nostro Paese su questo tema - richiama esplicitamente la risoluzione n. 45/123 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale dell'ONU in tema di cooperazione internazionale nel settore della lotta al crimine organizzato, nonché le Convezioni contro la criminalità organizzata transnazionale e contro il traffico illecito di stupefacenti.

Gli ambiti della collaborazione sono individuati in lotta ai reati gravi, terrorismo, criminalità organizzata, traffico di migranti e tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori. E' inoltre specificato che l'Accordo non incide su procedure vigenti in tema di assistenza giudiziaria internazionale.

L'articolo 3, disciplinando le modalità della cooperazione, rappresenta il cuore dell'Accordo.

Esso infatti prevede: lo scambio di informazioni operative su organizzazioni criminali (con dettagli relativi alla composizione, *modus operandi*, ecc.); svolgimento di azioni congiunte; l'adozione di misure per il contrasto della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti, nonché il controllo dello scambio "lecito" delle medesime sostanze, al fine di evitare abusi nel settore; tra gli altri, lo scambio di informazioni in materia di: identificazione delle persone, operazioni sottocopertura, delinquenza minorile, migrazione irregolare, documenti d'identità falsi.

Il comma 5 dell'articolo 4 disciplina le modalità di respingimento delle richieste di collaborazione ed assistenza. Detta eventualità potrà riguardare solo le richieste che possono pregiudicare la sovranità o sono contrarie al diritto nazionale. Il diniego alla collaborazione, di cui ai casi precedenti, andrà immediatamente motivato alla Parte richiedente (comma 11). Al comma 10 è invece specificato il termine - 30 giorni - massimo entro il quale una Parte deve comunicare alla Parte richiedente i risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

Si ritiene opportuno segnalare la potenziale pericolosità della previsione di negare l'esecuzione della richiesta in caso di contrarietà con il diritto nazionale. Detta eventualità, invocabile da una delle Parti, potrebbe svuotare il contenuto dell'accordo. Considerando poi che la Parte contraente turca ha limitato od eliminato recentissimamente l'accesso alla rete internet alla propria popolazione, si comprendono le potenzialità del diritto di diniego offerto dal comma 5 dell'articolo in commento.

L'articolo 5 riguarda i limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti. Come già segnalato, sul medesimo tema, in altri accordi sottoscritti dal nostro Paese, il trattamento dei dati personali resta sempre un tema molto delicato. Alla luce dei recentissimi scandali internazionali in materia di furto di dati sensibili infatti, detto articolo merita molta attenzione, anche in considerazione dei soggetti designati quali "autorità" (articolo 6) che potranno e dovranno scambiarsi detti dati.

Si ricordano le più macroscopiche violazioni emerse nel cosiddetto "*datagate*". Passando in rassegna più nel dettaglio l'articolo in commento, è previsto che lo scambio di dati sia possibile solo tra le autorità individuate al successivo articolo 6 dell'Accordo e che, per la loro trasmissione ad autorità differenti, occorra l'assenso scritto dell'autorità trasmettente.

Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Lucidi sul disegno di legge n. 1300

Presidente, colleghi, il Movimento 5 Stelle non farà mancare il suo contributo affinché l'autorizzazione alla ratifica di cui dibattiamo possa arrivare il prima possibile, attuando i contenuti del trattato con la Norvegia in materia di sistemi satellitari.

L'accordo, come sappiamo, è stato sottoscritto da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e la Norvegia, sul cui territorio saranno installati i dispositivi utili alla realizzazione di una completa cooperazione nel campo delle telecomunicazioni satellitari.

Chiunque ha infatti sentito parlare almeno una volta del Programma Galileo.

Quello che inizialmente era un programma, ufficializzato con un accordo tra Unione europea e Agenzia spaziale europea nel 2003 è ora diventato il "sistema di posizionamento Galileo", ovvero un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile, sviluppato in Europa come alternativa al *Global Positioning System* (NAVSTAR GPS), controllato invece dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti.

La sua entrata in servizio era prevista per la fine del 2014 - a tal riguardo chiederei ragguaglio ai rappresentanti del Governo - e conterà 30 satelliti orbitanti su 3 diversi piani inclinati rispetto al piano equatoriale terrestre di circa 56° e ad una quota di circa 24.000 km, nonostante la relazione illustrativa riporti i circa 20.000.

Orbene colleghi, come riportato dalla relazione illustrativa che precede il disegno di legge, Galileo è un programma strategico di capitale importanza per l'Unione europea.

È mio particolare interesse sottolineare come il programma Galileo sia riferibile ad usi civili e commerciali e, là dove possa contribuire alla sicurezza del territorio europeo, questo avverrà tramite la tanto auspicata, ma mai a sufficienza attuata, condivisione e concertazione europea in tema di difesa, ovvero l'unico modo corretto di prevedere sistemi di tutela del nostro territorio.

Dico questo per sottolineare come sia anacronistico, rispetto ad un programma siglato nel 2003, o a questo trattato siglato nel 2010, prevedere ancora acquisti, su base nazionale, di caccia bombardieri come gli F-35, o ancora più grave, opporsi alle riduzioni, come sempre, per ora solo annunciate.

Tornando all'accordo in discussione, esso è volto a migliorare la cooperazione tra l'Unione europea e la Norvegia. Quest'ultima infatti è il motore del Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) europeo, contribuendo, oltre che con importantissimi investimenti e *know how*, con due importanti installazioni a terra. Sino ad oggi, pur non essendo membro dell'Unione, la Norvegia ha collaborato nella sua veste di membro dell'Agenzia spaziale europea, oltre che dello Spazio economico europeo (SEE) come il Liechtenstein e l'Islanda.

Come sappiamo l'accordo è necessario per permettere la collaborazione sia tra l'Unione europea e la Norvegia, ma ancor più nel dettaglio, tra ogni Paese membro dell'Unione europea e Oslo. Non a caso seguiranno regole tra Stato e Stato, stabilite coerentemente in tutta l'Europa.

Per i motivi testé citati, Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'Atto Senato 1300 di ratifica dell'accordo con la Norvegia in tema di cooperazione satellitare.

Lo farà convintamente, perché certo che da esso potranno discendere numerosi ed importanti sviluppi per la tecnologia di uso civile. Esso rappresenta un'opportunità, un'occasione di sviluppo e quindi, in un futuro molto prossimo, la possibilità di uso dei servizi, offerti dal Sistema citato, per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana.

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sul disegno di legge n. 1301

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, come sapete, il disegno di legge n. 1301 è volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel novembre del 2009 tra il Governo italiano e quello di San Marino in tema di collaborazione finanziaria.

Si è giunti a questo accordo dopo quello di cooperazione economica del marzo del 2009 a seguito di un percorso di proficua collaborazione che, negli ultimi cinque anni, ha visto protagonisti il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino.

Il disegno di legge 1301 è, infatti, il terzo disegno di legge di ratifica di accordi tra il nostro Paese e San Marino e la Commissione affari esteri ha già approvato infatti sia il disegno di legge n. 816 che il n. 1166 in materia di doppie imposizioni e fiscalità, nonché in materia di collaborazione per il contrasto della criminalità.

Si condivide pienamente l'intento di rafforzare, nonché meglio disciplinare, la collaborazione finanziaria tra l'Italia e San Marino, necessaria al fine del contrasto di noti fenomeni, quali riciclaggio

di denaro, abusi del mercato, spostamento transfrontaliero di denaro contante, che da tempo interessano il nostro Paese e San Marino.

Come spesso accade in tali contesti, l'accordo ricalca le indicazioni normative e le raccomandazioni fornite dalle organizzazioni internazionali e/o comunitarie competenti in materia, in questo caso fornite dall'Unione europea, nonché dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).

All'articolo 1 dell'accordo sono infatti stabiliti una serie di principi che riguardano le forme di collaborazione previste e viene sancita l'impossibilità di opporre "vincoli di riservatezza".

È inoltre specificato che San Marino si impegna ad integrare il proprio ordinamento giuridico con norme che ricalchino e rispettino i parametri internazionali, nonché la normativa comunitaria.

Rappresenta un elemento positivo, che attraverso l'accordo in esame, San Marino si impegni a introdurre norme attuative:

- delle disposizioni contenute nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006, in materia di dati informativi relativi all'ordinante di trasferimenti di fondi;
- in linea con le raccomandazioni del GAFI di cui sopra in tema di controllo sui movimenti di denaro contante;
- della direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato;
- volte al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La parte più importante dell'accordo, a nostro avviso, è rappresentata dall'articolo 3 che stabilisce una serie di impegni tra i due Paesi a: vigilare le frontiere, verificare la clientela bancaria, archiviandone doviziosamente i dati, segnalare le operazioni sospette, trasferire le informazioni relative a possibili azioni di riciclaggio.

Le competenti autorità potranno inoltre concludere accordi scritti di cooperazione.

Sono individuati dei termini massimi, di dieci giorni, ad esempio, per fornire risposta alle richieste riguardanti l'esistenza, la tipologia ed altri riferimenti di rapporti finanziari, al fine di integrare i rispettivi sistemi finanziari. Integrazione sulla cui mancata attuazione decide la commissione di cui all'articolo 4, ovvero la commissione mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente accordo. Tale commissione è composta dalle amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.

L'entrata in vigore dell'accordo, disciplinata dall'articolo 5, è subordinata oltre che allo scambio delle notifiche di avvenuta ratifica dell'accordo medesimo, anche a quelle relative alla Convenzione sulle doppie imposizioni del 2002, ratificata dall'Italia, nella legislatura corrente, con la legge n. 88 del 2013.

Concludendo, oltre a non poter evitare di sottolineare che con l'accordo in titolo, siglato 4 anni orsono, si da attuazione a disposizioni regolamentari comunitarie del 2003, si ritiene opportuno sottolineare che la previsione, contenuta all'articolo 4, di risolvere l'eventuale mancato rispetto del medesimo accordo pattizio tramite una commissione, dalla composizione peraltro variabile, potrebbe, oltre che non esser foriera di grandi risultati, esser in contrasto con la sezione 4 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, in materia di arbitrato e conciliazione.

In ragione di quanto descritto, il Movimento 5 Stelle ritiene opportuno esprimere voto favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Sul processo verbale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Divina non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula in quanto impegnato presso la Conferenza dei Capigruppo contestualmente in corso.

Disegno di legge n. 1078:

sulla votazione finale, il senatore Vaccari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1216:

sulla votazione finale, la senatrice De Pin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1301:

sull'articolo 1, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bellot, Bignami, Bitonci, Bubbico, Cardinali, Cassano, Ciampi, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Filippi, Formigoni, Giacobbe, Idem, Maturani, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Stucchi, Tomaselli, Turano, Vicari, Volpi, Zanda e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Catalfo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Latorre, per partecipare ad una Conferenza interparlamentare; Zin, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Pepe;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pepe.

Assemblea parlamentare della Nato, variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana

Il Presidente del Senato della Repubblica, in data 31 marzo 2014, ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato il senatore Franco Panizza, in sostituzione del senatore Riccardo Nencini, dimissionario.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 1° aprile 2014, ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare Nato il deputato Andrea Martella, in sostituzione della deputata Federica Mogherini, dimissionaria.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Nello scorso mese di marzo 2014 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 marzo 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sull'attività svolta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCII*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 marzo 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo semestre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI*, n. 2).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20, 25 e 28 marzo 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Gregorio Angelini e Rossana Rummo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ai dottori Carla Latini e Giancarlo Verde, il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'interno;

alla dottoressa Giovanna Boda, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al dottor Massimo Civitelli, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero degli affari esteri;
al dottor Pier Paolo Italia, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
ai dottori Ciro Cesare Cerase, Cristiana D'Agostino e Giuseppe Quitadamo, il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
ai dottori Amedeo Gargiulo, Giovanni Guglielmi e Massimo Sessa, il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti
la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della dottoressa Maddalena Ragni, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettera in data 14 marzo 2014, sono pervenute - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 19 marzo 2014, ha inviato, ai sensi degli articoli 2-ter e 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, la relazione sull'attività svolta dal medesimo in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 288).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cotti e Buccarella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01982 del senatore Endrizzi ed altri.

Mozioni

[CIOFEI](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato, premesso che:

ormai da circa 40 anni la Spagna ha abbandonato la sua ex colonia del Sahara occidentale. A distanza di così tanto tempo non si è ancora arrivati a definire lo stato giuridico del territorio dell'ex colonia;

già nel 1966, con la risoluzione 2229 dell'Assemblea generale dell'ONU, si richiese alla Spagna di organizzare un *referendum* nel Sahara occidentale per permettere alla popolazione autoctona di esercitare il diritto all'autodeterminazione;

nel 1979 e nel 1980 altre due risoluzioni dell'ONU hanno riaffermato il diritto del popolo Saharawi all'autodeterminazione e all'indipendenza;

nel 1990 il Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 690, ha approvato e sostenuto il progetto presentato dal segretario generale, istituendo la Missione delle Nazioni Unite per il *referendum* nel Sahara occidentale (MINURSO);

essa ha ricevuto il mandato, da realizzarsi quasi totalmente con soli osservatori, di monitorare il cessate il fuoco, verificare la riduzione delle truppe marocchine nel territorio, monitorare il rispetto delle zone assegnate per le truppe marocchine e del Fronte Polisario, guidare i contatti fra le parti per assicurare il rilascio di tutti i prigionieri politici detenuti del Sahara occidentale, sovrintendere allo scambio dei prigionieri di guerra (attraverso il Comitato internazionale della Croce rossa), organizzare il programma di rimpatrio (attraverso l'ACNUR), identificare e registrare i votanti, organizzare ed assicurare un *referendum* libero ed equo e proclamare i risultati;

un *referendum* peraltro era già stato previsto per il 26 gennaio 1992. Nello stesso anno 1992 ha avuto inizio la missione MINURSO;

considerato che:

la violazione dei più basilari diritti umani nel Sahara occidentale è stata ed è così palese ed evidente che, nel tempo, diverse risoluzioni, sia del Parlamento italiano che di quello europeo, hanno impegnato i Governi degli Stati ad adoperarsi per porvi fine;

tramite incentivi economici, fiscalità di vantaggio, nonché sovvenzioni alimentari e sui carburanti, il regno del Marocco ha garantito condizioni particolarmente favorevoli ai propri cittadini che si sono trasferiti nella zona contesa, al fine non dichiarato di incidere a proprio favore sull'universo referendario di autodeterminazione;

il censimento del 1974, quando il territorio era ancora una colonia spagnola, stabiliva il numero dei residenti in circa 74.000 unità, mentre il censimento ONU del 2000 aveva individuato circa 84.000 residenti, aventi diritto di voto;

le grandi risorse minerarie del territorio del Sahara occidentale, sia quelle attualmente sfruttate (fosfati), sia quelle stimate ma non sfruttate per il fermo dato dall'ONU, sono tra le cause principali del protrarsi della situazione di stallo per lo svolgimento del *referendum*,

impegna il Governo:

- 1) a porre in essere ogni opportuna azione al fine di far riconoscere, soprattutto al Regno del Marocco, che il numero degli aventi diritto al voto per il *referendum* di autodeterminazione deve essere quello di uno dei due censimenti ufficiali;
- 2) ad adoperarsi per lo svolgimento del *referendum* di autodeterminazione in tempi brevissimi;
- 3) ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, affinché il mandato della missione MINURSO venga aggiornato sulla base dei più recenti analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani;
- 4) ad adottare, raccordandosi con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione in Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie;
- 5) a stanziare fondi destinati agli aiuti umanitari per la popolazione saharawi rifugiata nei campi di rifugiati Tindouf (Algeria);
- 6) a riconoscere alla rappresentanza in Italia del Fronte polisario lo *status* diplomatico, come è stato fatto in passato per altri movimenti di liberazione riconosciuti dall'ONU come interlocutori ufficiali in processi di pace.

(1-00242)

Interpellanze

[FAVERO](#), [SUSTA](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DEL BARBA](#), [DE MONTE](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [Elena FERRARA](#), [GINETTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [LEPRI](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PEZZOPANE](#), [SAGGESE](#), [SANGALLI](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [TOCCI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 430 dell'8 novembre 2013, ha respinto la domanda di risarcimento danni per diffamazione proposta dal consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese nei confronti del signor R.D. in relazione alle sue dichiarazioni, apparse su alcuni quotidiani locali del territorio biellese in merito alla carenze di risorse idriche del distretto di Albano vercellese, poiché le stesse non presentano profili diffamatori, avendo i requisiti dell'utilità sociale, della verità e della continenza;

è risultato, infatti, provato come affermato dal convenuto in giudizio e riportato dalla sentenza che tale consorzio abbia disperso, nel 2006 e poi anche nel 2007, una significativa quantità d'acqua irrigua

destinata agli agricoltori del distretto di Albano, dapprima attraverso la chiusura del cavo sulla roggia di Lonza (che serve il distretto di Albano) e, quindi, convogliando un'ingente quantità d'acqua verso il fiume Sesia, dove finiva in discarica;

è emerso, inoltre, attraverso una prova documentale della parte convenuta, come corrispondesse a vero il fatto denunciato secondo cui la quantità di acqua destinata ai terreni compresi nel distretto di Albano, che si attestava, normalmente su una quantità di 10-20 moduli, tra il periodo tra il 25 maggio ed il 18 agosto 2006 avrebbe subito un radicale decremento. Lo stesso consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, infatti, che il 70 per cento della carenza idrica denunciata dagli attori era dipesa dall'irregolare e/o discontinua fornitura delle acque di irrigazione che, nel periodo da giugno ad agosto 2006, non era stata sufficiente a garantire la sommersione e/o l'irrigazione turnata come nelle annate precedenti dei terreni di proprietà di alcuni agricoltori locali;

è stato pertanto accertato che il consorzio di bonifica Baraggia non ha soddisfatto le esigenze idriche del distretto di Albano avendo deliberatamente convogliato le acque disponibili e già derivate nei canali del consorzio nel fiume Sesia;

considerato che:

tale procedura, come emergerebbe dalle lamentele degli stessi agricoltori, sarebbe funzionale a enfatizzare l'idroesigenza del settore risicolo e giustificare la necessità di opere strutturali quali il progetto di "rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio" del consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese;

tale progetto, come già descritto nell'atto di sindacato ispettivo 3-00405, sin dalla sua presentazione, ha destato preoccupazione e proteste di gran parte delle amministrazioni comunali e di un movimento di opinione pubblica, rappresentato dall'associazione di volontariato "Custodiamo la Valsessera", che lo hanno valutato negativamente;

le ragioni di questa opposizione sono innanzitutto di carattere ambientale: i danni causati da tale opera idraulica sarebbero irreversibili e non mitigabili in un'area protetta di grande valore naturalistico. Anche i vantaggi economici e finanziari sarebbero nulli. L'importo previsto sarebbe di 322.350.000 euro, cifra verosimilmente sottostimata e non sostenuta nemmeno in minima parte dai fruitori dell'investimento, ma posta a totale carico della finanza pubblica. Il rapporto costi-benefici sarebbe quindi assolutamente negativo, soprattutto in un quadro nazionale di estrema difficoltà economica e finanziaria, ed infine rilevanti sarebbero anche le conseguenze per la realtà agro-economica del territorio;

l'esigenza di irrigazione delle risaie del comprensorio, inoltre, sarebbe frutto di stime e previsioni esagerate. L'associazione "Custodiamo la Valsessera", in sede di procedura di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul progetto del Consorzio, avrebbe eccepito circa le risultanze dello studio "Bilancio delle disponibilità idriche naturali e valutazione dell'incidenza dei prelievi nel bacino del fiume Sesia" in quanto l'idroesigenza irrigua sostenuta nello studio è fortemente sovrastimata in 148 milioni di metri cubi, ovvero una quota che rappresenta il 50 per cento della risorsa attualmente utilizzata nell'area ove la vocazione risicola è, storicamente, legata alla grande disponibilità idrica, non certo ad una sua carenza;

tali conclusioni sono dimostrate dal fatto che nell'ultimo decennio la differenza di produzione risicola tra le annate più piovose e quindi con maggiore disponibilità d'acqua e quelle più secche (compresa la siccitosa annata 2003) è molto contenuta: la variazione delle rese per ettaro tra gli anni con afflussi meteorici scarsi ed abbondanti sarebbe di circa il 10 per cento, secondo l'associazione. Lo stesso raccolto dell'anno 2012, dopo una primavera e un'estate con scarse precipitazioni, sarebbe stato perfettamente in linea con le annate precedenti,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre delle ispezioni previste dell'attività di vigilanza *ex art. 42*, commi 4 e 5, della legge

regionale n. 21 del 1999, per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio, e in caso disporre lo scioglimento del consiglio dei delegati per ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto, persistente inattività e gravi irregolarità amministrative e contabili;
quale sia la valutazione sul progetto, sulla sua validità e l'effettiva necessità, che a parere degli interpellanti, di molte amministrazioni locali e dei cittadini delle zone coinvolte rischia di avere gravi conseguenze di carattere ambientale, economico e civico sulle realtà locali interessate.

(2-00146p. a.)

Interrogazioni

[PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#) -

Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico - Premesso che:

la multinazionale Survitec ha comunicato di chiudere il ramo produttivo delle tende da campo *core business* di Eurovinil, azienda grossetana protagonista nel settore manifatturiero-industriale per quasi 60 anni, adducendo come motivazione la situazione corrente del mercato che ad avviso dei dirigenti inglesi impedisce di continuare ad essere competitivi sul mercato;

la Survitec ha di fatto licenziato 87 lavoratori su 108, in data 1° aprile 2014, fatto inaccettabile sia nel merito che e nel metodo perché di fatto liquida un'azienda che presenta interessanti prospettive di sviluppo;

la Survitec (ex Eurovinil) rappresenta una rara eccellenza che induce una spinta particolare per lo sviluppo della zona e della città di Grosseto, nella quale si assiste ad un processo di rapida deindustrializzazione (si veda la vicenda della Mabro); infatti la realtà aziendale appare estremamente positiva sia per la manodopera specializzata e prevalentemente costituita da giovani, sia per l'elevato *background* tecnologico, che ha dettato specifiche produttive nel settore per tutto il mercato internazionale. Questo risultato consolidato nel mondo industriale è un fatto importante a livello sia nazionale sia locale; inoltre l'azienda appare sana, dato che negli anni ha mantenuto bilanci positivi e le maestranze hanno sempre riscosso regolarmente lo stipendio, e fino al 2011 risultano assunzioni di nuovo personale;

è stato notato ultimamente un immotivato e crescente disinteresse verso l'attività produttiva dell'azienda, tanto che recentemente è stata persa un'interessante commessa di milioni di euro. È voce comune che sia stato effettuato un ricarico eccessivo dall'usuale 25 al 40 per cento;

la scelta molto discutibile del *management* unico con un insieme di direttori senza reale potere di decisione potrebbe essere stato uno degli elementi che ha agito in negativo;

la Eurovinil-Survitec ha sempre avuto commesse dal Ministero della difesa e dal Dipartimento della protezione civile. Sarebbe paradossale che si comprassero tende in Francia o Germania, e si chiudesse senza batter ciglio un impianto dotato di tecnologie avanzate e personale qualificato come quello di Grosseto;

la Survitec continua a ritenere strategico il settore della produzione di zattere di salvataggio per la marina, è assolutamente necessario conoscere che cosa preveda a questo proposito il piano industriale aziendale;

i lavoratori presidiano l'azienda con la decisione di non far entrare nessuno all'interno della struttura di via Genova;

il presidio proseguirà a oltranza; nei prossimi giorni, se non dovesse sbloccarsi la situazione, ci saranno altri scioperi e forme di protesta;

i rappresentanti istituzionali e sindacali hanno dato pieno appoggio alle rivendicazioni dei lavoratori affermando che non si può decretare unilateralmente una crisi aziendale di tali dimensioni, imponendo di fatto lo smantellamento di un comparto produttivo qualificato senza nemmeno provare a percorrere strade alternative;

considerato che Eurovinil è un'azienda che rende prestigio al territorio maremmano e offre servizi fondamentali nel campo delle emergenze, dalle tende gonfiabili da campo ai giubbotti di salvataggio; ha fornito materiale per la ricostruzione de L'Aquila colpita dal terremoto; ha operato in numerose aree del mondo come Somalia, Afghanistan, Iraq, Bosnia, a dimostrazione che rappresenta una realtà

produttiva insostituibile che non può essere smantellata senza una seria trattativa, si chiede di sapere se il Governo non intenda mettere in campo atti forti ed urgenti in merito al futuro dei lavoratori della Eurovinil, in primo luogo per scongiurare la chiusura della fabbrica a fronte del fatto che 90 persone rischiano di restare senza lavoro, nonostante la Eurovinil sia sinonimo di sicurezza in tutto il mondo e offra servizi e strutture alla Protezione civile ed al Ministero alla difesa.
(3-00866)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MARTON](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:

il Sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo 3-00325, a firma dei senatori Battista, Cotti e Marton, nella seduta del 6 novembre 2013 della 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, sulla presenza di amianto a bordo degli elicotteri Agusta Westland, ha riportato che l'azienda «recentemente ha reso noto con lettera del suo amministratore delegato che "allo stato attuale, gli elicotteri delle Forze armate e dei Corpi dello Stato sono stati 'bonificati', in accordo a prescrizioni tecniche emesse da 'Agusta' e con piani di intervento coordinati con i vari enti, per quanto riguarda i componenti che rappresentavano un pericolo maggiore per il personale e per l'ambiente, ovvero le pastiglie dei freni delle ruote del carrello di atterraggio (di gran lunga le più pericolose) e quelle del freno rotore (per le quali si sta operando sugli ultimi elicotteri)"»;

la PTAI (prescrizione tecnica applicativa *ad interim*) n. AER.1H-AB212-599 del 14 novembre 2013, dal titolo "Applicazione sigillante Proseal 700 su guarnizioni potenzialmente contenenti amianto, accessibili durante le normali attività manutentive ed in presenza di usure/danneggiamenti, in attesa della loro sostituzione", ha disposto e individuato la lista dei componenti potenzialmente contenenti amianto (circa un centinaio per ogni versione) su cui applicare uno strato uniforme di proseal 700 totalmente, o sulla porzione visibile, a protezione dell'area usurata o danneggiata utilizzando un pennello o una spatola, nonché l'applicabilità su tutti gli elicotteri AB-212 nell'ambito delle normali attività manutentive;

il proseal 700 è un composto impiegato normalmente sugli elicotteri come sigillante delle paratie di zone calde e aree di contenimento di possibile sviluppo di fiamme e la sua applicazione su altri tipi di manufatti comporterebbe l'irrigidimento meccanico per l'eccessiva adesione, con le conseguenti implicazioni relative al rischio di contaminazione per il personale;

in particolare, in un articolo pubblicato il 25 ottobre 2013 sul sito *web* di "la Repubblica" sono state divulgate e commentate alcune foto scattate tra settembre e ottobre a bordo degli elicotteri della Marina, coinvolti nell'operazione "Mare nostrum" di controllo e soccorso nel Canale di Sicilia, che dimostrano come le guarnizioni contenenti fibre d'amianto del vano motore, spennellate con la vernice incapsulante proseal 700 non più tardi di qualche settimana precedente alla realizzazione degli scatti fotografici, presentano già segni evidenti di deterioramento. Pertanto le recenti operazioni di bonifica non sembrano aver risolto il problema del rischio contaminazione per il personale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali siano gli effetti del sigillante proseal 700 utilizzato come incapsulante e se le foto pubblicate sul sito *web* siano corrispondenti a realtà;

quali tipi di velivoli siano interessati alla bonifica;

quanti specialisti siano impiegati per la bonifica per incapsulamento, suddivisi per forza armata o forza di polizia;

quali siano le azioni di sorveglianza sanitaria per i piloti e gli specialisti in relazione al rischio pregresso di esposizione in assenza della dovuta informazione;

quali siano le valutazioni del rischio per evitare la contaminazione ambientale;

quali siano i costi di bonifica per l'erario per l'incapsulamento e quali i tempi per la rimozione totale dell'amianto.

(4-01991)

ZIZZA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

le intenzioni del Ministro in indirizzo, Maurizio Lupi, sono dirette ad una riforma delle Autorità portuali e logistiche di interesse strategico mediante l'adozione di un piano nazionale dei porti e logistica da attuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta;

il piano rappresenta un atto di indirizzo strategico per la definizione dell'assetto della rete portuale e logistica, il cui elemento centrale è rappresentato dalla riduzione del numero delle attuali 24 autorità portuali, al fine di inserirle in un più ampio contesto di distretto logistico;

a questo proposito, sono individuati 8 distretti: alto Tirreno, medio Tirreno, basso tirreno, alto Adriatico, medio Adriatico, basso Adriatico-Ionio, Sicilia e Sardegna;

la delimitazione dei distretti logistici e l'identificazione dei porti inclusi in ognuno sono effettuate sulla base di alcuni criteri, tra i quali l'appartenenza alla rete di trasporto trans-europea TEN-T;

si prevede l'inclusione di nodi portuali e logistici competitivi ed essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, con riguardo a tipologia e qualità del traffico, ubicazione territoriale, collegamento funzionale con i corridoi multimodali europei e ruolo strategico nei traffici internazionali e la disponibilità di collegamenti ferroviari con la rete nazionale prioritaria e di collegamenti stradali con le reti di grande comunicazione;

sulla base di tali criteri l'Autorità portuale di Brindisi ricade nel distretto logistico del basso Adriatico-Ionio, la cui Autorità portuale distrettuale è prevista essere nella città di Bari;

le decisioni europee relative all'individuazione dei nodi portuali compresi nella rete Ten-T sono state prese aprioristicamente sulla base di criteri meramente geografici;

l'Autorità portuale di Brindisi aveva sollevato la questione della mancata corrispondenza tra la pianificazione strategica regionale in materia di trasporti e la programmazione europea;

in particolare, l'Autorità sostiene l'Apulian ports association, i cui principi ispiratori si ritrovano nella legge regionale n. 16 del 2008 recante "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti". In tale atto legislativo, si rintraccia l'impostazione data al "sistema portuale di interesse regionale" quale piattaforma logistica pugliese finalizzata alla complementarità "orizzontale" dei porti tra loro;

da uno studio statistico elaborato con riferimento agli anni 2002-2013 dal Brindisi port informer, si evince che, malgrado il periodo di crisi che ha investito la quasi totalità delle attività portuali dell'intero territorio nazionale, il porto di Brindisi registra alcuni trend in crescita. Nello specifico, negli ultimi anni, è cresciuto il traffico passeggeri su nave traghetto per l'Albania, il traffico veicoli su navi "roll-on/roll-off" e "ro-ro pax", il traffico di merci in *general cargo* e il traffico passeggeri in navi da crociera;

dalla comparazione tra il porto di Bari e quello di Brindisi, si nota che nel settore del trasporto merci Brindisi rappresenta il 7 per cento del mercato, mentre Bari il 3. Oltre a ciò, gli unici due porti italiani che sono cresciuti nel 2012 sono Brindisi con un aumento del 2,18 per cento e Trieste con il 2,01 per cento rispetto al 2011. Bari invece ha perso ben l'11 per cento dei volumi di traffico rispetto all'anno precedente. Un altro dato indicativo riguarda l'andamento del traffico passeggeri: tra il 2012 e il 2013 Brindisi ha perso l'1,08 per cento, mentre Bari ha perso l'8,59. Infine, tra il 2012 e il 2013 si registra per Brindisi una crescita del 91,22 per cento del traffico veicoli su "ro-ro" e "ro-ro pax", mentre per Bari una perdita del 16,79 per cento,

si chiede di sapere:

se la determinazione di un'*authority* di sistema accentrata non comporti l'esclusione del porto di Brindisi dalle politiche di sviluppo intraprese per dare sostegno alla crescita dell'Italia;

come il Ministro in indirizzo intenda dare risalto alle peculiarità di ciascun porto, dal momento che ciascuno di loro rappresenta inequivocabilmente un elemento centrale per il territorio circostante;

se vi siano dei margini di autonomia decisionale in capo alle singole autorità portuali;

se questa riforma del sistema portuale non sfoci nel mero riassetto logistico rispondente ad esigenze di *spending review* a scapito delle qualità e delle potenzialità proprie di ciascun porto;

se non si rischi che l'Autorità portuale capofila, in questo caso quella di Bari, persegua politiche volte

esclusivamente ad incrementare le attività del proprio porto, trascurando le necessità e la difesa degli interessi reciproci del porto di Brindisi inglobato nel distretto.

(4-01992)

MATTEOLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno* - Premesso che:

domenica 23 marzo 2014 si sarebbe dovuta svolgere la partita di *rugby* di serie C, girone 2 Lazio, tra All Reds e Corsari nel campo casalingo degli All Reds nell'area dell'ex cinodromo di Roma, al momento occupata dai ragazzi del centro sociale "Acrobax", nei pressi di ponte Marconi;

la partita non si è svolta in quanto gli attivisti del centro sociale hanno impedito agli atleti dei Corsari di entrare nel campo a causa della nota presenza nella loro squadra di un ragazzo politicamente schierato a destra;

i giocatori della squadra dei Corsari sono stati fermati ed apostrofati con frasi offensive;

per evitare di far degenerare la situazione, come dichiarato dai giocatori all'arbitro, i giocatori ed i dirigenti dei Corsari si sono allontanati e hanno deciso che l'eventualità di lasciare un loro compagno di squadra fuori dal campo di gioco non venisse neanche presa in considerazione;

non si è mai impedito lo svolgimento di un incontro di *rugby* a causa dell'appartenenza politica di uno degli atleti in campo;

i valori indiscutibili dello sport sono la lealtà ed il rispetto dell'avversario, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuna una forte presa di posizione del Governo contro tali comportamenti, così come avvenuto per gli indegni cori razzisti negli stadi di calcio, anche per evitare che il mondo dello sport subisca degenerazioni particolarmente pericolose che nulla hanno a che fare con lo sport stesso;

se non intenda, quindi, intervenire, anche chiedendo chiarimenti al Coni, onde evitare che in futuro possano ripetersi episodi discriminatori di tale tipo.

(4-01993)

MARINELLO - *Ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in considerazione della particolare complessità del contesto sociale ed economico siciliano, purtroppo gravato dalla presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso, occorre mantenere alta, in tale regione, la guardia sulle pratiche illegali e non trasparenti anche al fine di rappresentare alla collettività amministrata un modello educativo e di comportamento;

la legge n. 45 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni della Regione Siciliana ha introdotto significative innovazioni nella legislazione sulla bonifica, prevedendo interventi volti a snellire la farraginosità del sistema preesistente che non rispondeva più alle esigenze del territorio e dell'agricoltura e risultava in contrasto con il contesto legislativo che disciplinava la gestione delle risorse idriche;

nonostante la legge regionale n. 45 prevedesse la razionalizzazione amministrativa e gestionale degli enti preposti alla gestione dell'irrigazione al fine di conseguire la riduzione dei costi sostenuti da parte dei consorziati, i consorzi di bonifica, nel corso dell'ultimo decennio, sono diventati costosi centri di spesa e le strutture amministrative hanno assunto dimensioni elefantiache;

la legge regionale appare oggi superata poiché profondamente mutate sono le condizioni economiche in cui si colloca l'attività agricola. Uno dei principali cambiamenti consiste nel ruolo multifunzionale assunto dall'agricoltura quale presidio del territorio a tutela e salvaguardia dell'ambiente, oltre a centro di produzione di prodotti alimentari;

in Sicilia, il settore agricolo riveste sempre più un ruolo fondamentale per la competitività del territorio, sotto il profilo dello sviluppo economico, del turismo e del mantenimento dell'ambiente in condizioni di sostenibilità;

la gestione dei consorzi di bonifica si è però contraddistinta spesso, in questa regione, per la gestione clientelare e per sprechi ed inefficienze ingiustificati. Queste cattive pratiche hanno determinato costi amministrativi enormi compromettendo la situazione debitoria degli stessi consorzi e generando

inefficienze nella gestione che hanno aggravato la situazione di crisi delle aziende agricole, le quali non riescono più a sostenere i gravosi costi dell'indispensabile servizio idrico;

la consapevolezza di quanto rappresentato è stata oggetto di momenti di dibattito da parte dell'Assemblea regionale siciliana sino all'approvazione della legge regionale n. 5 del 2014 recante, agli articoli 12 (rubricato "Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi"), e 13 (rubricato "Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola"), disposizioni per il riordino territoriale dei consorzi;

l'articolo 13, comma 3, prevede, in particolare, che entro 120 giorni dalla sua data di entrata in vigore, con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la commissione legislativa permanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione di due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

ad oggi non appare concretamente possibile che si arrivi ad una definizione in tempi ragionevoli dell'approvazione delle disposizioni attuative previste dagli articoli 12 e 13, a giudizio dell'interrogante quasi ad avvalorare la tesi di coloro i quali operano battaglie di retroguardia per la tutela di interessi consolidati;

i consorzi di bonifica hanno usufruito e continuano ad usufruire di ingenti risorse nazionali e comunitarie per il miglioramento e la manutenzione per le infrastrutture irrigue;

la Regione Siciliana è caratterizzata da una costante e grave crisi di liquidità e presenta fondamentali economici di assoluta criticità tali da mettere a rischio non soltanto le finanze regionali ma da costituire elemento di preoccupazione per la tenuta economica del sistema Paese ai fini di un corretto calcolo del rapporto tra *deficit* e Pil;

contribuiscono al dissesto economico della Regione le gestioni, a giudizio dell'interrogante quanto meno "avventurose", di enti controllati e/o sottoposti a vigilanza, e tra questi i consorzi di bonifica;

una corretta gestione del territorio non può prescindere da una sana e corretta gestione dei consorzi di bonifica anche in relazione alla tutela e prevenzione del territorio e dell'ambiente e dalla prevenzione del dissesto idrogeologico;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

in tale contesto, il consorzio di bonifica "Agrigento 3" si è particolarmente distinto per una gestione che, nel corso degli anni, ha mirato a garantire interessi politici che nulla hanno a che vedere con le finalità consortili, procedendo ad un'abnorme ed ingiustificata assunzione di personale avventizio al di fuori di qualsiasi regola;

risulta infatti che il consorzio di bonifica Agrigento 3 abbia effettuato assunzioni di braccianti agricoli in numero ingiustificato senza curarsi di assicurare serie garanzie occupazionali a chi, da più anni, lavora nell'ente medesimo, e che abbia generato un contenzioso ormai fuori da ogni controllo;

nel consorzio di bonifica si assiste ad una gestione delle risorse umane fantasiosa, se non addirittura spregiudicata, attribuendo ruoli apicali indipendentemente dalle specifiche competenze e senza la necessaria verifica del possesso di adeguati titoli di studio, con prassi che inducono il sospetto di vecchie logiche clientelari che nulla hanno a che vedere con i criteri di economicità e di trasparenza a cui l'ente dovrebbe ispirarsi;

immotivate risultano inoltre le spese generali, quelle per consulenze e quelle generate dal mancato utilizzo delle sedi di proprietà dell'ente con il conseguente affitto di locali e quindi con un notevole aggravio di costi e diseconomie. Paradossale, a questo riguardo, è la circostanza per cui le sedi che appartengono al consorzio non sono utilizzate adeguatamente pur essendo ubicate nei territori dove maggiori sono le esigenze dell'utenza ed i servizi da rendere a quest'ultima;

altrettanto grave risulta la circostanza per la quale si consente al direttore generale del consorzio di permanere in servizio nonostante egli abbia già superato l'età anagrafica prevista dalla normativa vigente per il pensionamento obbligatorio, e la sua persistenza nell'incarico dà l'impressione alla

collettività, fortemente diseducativa sotto il profilo civico, che esistano persone inamovibili da cariche pubbliche ed intoccabili sotto i profili della responsabilità amministrativa e contabile, la proroga del rapporto di lavoro risulta illegittima non solo nel merito ma anche sotto il profilo procedurale, poiché è stata disposta con deliberazione del vice commissario straordinario e non è stata trasmessa all'autorità di vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge della Regione Siciliana n. 45 del 1995 e non è stata neanche sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 21, si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori, e quali iniziative intendano intraprendere per porre fine alle illegittime situazioni esposte e per sradicare le vecchie logiche clientelari che alimentano diseconomie e che sono alla base del dissesto economico degli enti di bonifica, verificando la sussistenza di eventuali illeciti amministrativi e contabili.

(4-01994)

